SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 aprile 2020

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della giustizia

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. **28**.

Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante «Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali come dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e rimodulata dal decreto-legge n. 161 del 2019 per le esigenze di adeguamento delle strutture, il cui processo in corso è stato rallentato dalla grave emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto;

Ritenuta la necessità ed urgenza di integrare la disciplina dell'ordinamento penitenziario in materia di rinvio dell'esecuzione della pena in detenzione domiciliare e permessi nel caso di detenuti per reati gravi o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* del medesimo ordinamento, nonché di introdurre con urgenza le necessarie disposizioni di coordinamento e adeguamento della disciplina sulla sospensione dei termini processuali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa e contabile;

Considerata la necessità e l'urgenza di introdurre misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;

Acquisito sull'articolo 6 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso nell'adunanza del 29 aprile 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, della salute e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI, DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 1.

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;

b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».

Art. 2.

Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*bis*:

1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, l'autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;

2) il nono comma è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o a

detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;

b) all'articolo 47-*ter*, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente: «1-*quinquies*. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-*ter*, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri.».

Art. 3.

Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020

1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera *a)* le parole «cause relative ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» e le parole «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti»;

2) alla lettera *b)*, le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole «16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «12 maggio»;

c) al comma 7, lettera *f)*, dopo le parole «deve in ogni caso avvenire» sono aggiunte le seguenti: «con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e»;

d) al comma 12-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.»;

e) al comma 12-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole «salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale»;

2) al quinto periodo, dopo le parole «è formulata per iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale o» e le parole «del ricorrente» sono soppresse;

f) dopo il comma 12-*quater* sono aggiunti i seguenti: «12-*quater*.1 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

12-*quater*.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo

periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.»;

g) al comma 12-*quinquies* è aggiunto infine il seguente periodo: «Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»;

h) al comma 20, ovunque ricorrano, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;

i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».

Art. 4.

Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa

1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera *e)*, 5, 9, e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite con «31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.

2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2-*quater* dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.

Art. 5.

Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile

1. All'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, 3, lettera *f)*, 4, 5, 6, 7 e 8-*bis* le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».

b) al comma 6, terzo periodo, le parole «dieci» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e «dodici», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali.»;

c) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente:

«8-*ter*. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giu-

stizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Capo II

MISURE URGENTI PER L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID-19

Art. 6.

Sistema di allerta Covid-19

1. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19, è istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento, si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Le modalità operative del sistema di allerta tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del progetto.

2. Il Ministero della salute, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, in particolare, che:

a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;

b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;

c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;

d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;

e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;

f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.

3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere trattati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera *a)* e 9, paragrafo 2, lettere *i)* e *j)*, del Regolamento (UE) 2016/679.

4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

5. La piattaforma di cui al comma 1 è di titolarità pubblica ed è realizzata dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio

dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

PISANO, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

20G00046

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2020.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Sant'Antimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 8 agosto 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli) è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei consiglieri assegnati all'ente;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Sant'Antimo (Napoli) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Maura Nicolina Perrotta, viceprefetto;

dott.ssa Simonetta Calcaterra, viceprefetto;

dott. Salvatore Carli, funzionario economico-finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 18 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2020
Interno, foglio n. 876

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Sant'Antimo (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

All'esito di verifiche svolte dalle forze dell'ordine sugli amministratori eletti, che hanno evidenziato possibili collegamenti tra la nuova compagine amministrativa e soggetti riconducibili alla locale criminalità organizzata, nonché sulla base di numerosi esposti con i quali venivano denunciate forme di condizionamento nella gestione dell'ente, il Prefetto di Napoli, con decreto del 9 maggio 2019 successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 143, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, l'amministrazione comunale è stata sciolta con d.P.R. dell'8 agosto 2019 ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)* n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il Prefetto di Napoli, sentito nella seduta del 18 dicembre 2019 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord e del Procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Napoli, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al menzionato art. 143 T.U.O.E.L..

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame l'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie camorriste e hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti od imprese collegati direttamente od indirettamente alla criminalità organizzata.

Il Comune di Sant'Antimo, il cui consiglio comunale è già stato sciolto per condizionamenti di tipo mafioso nel 1991, è collocato nella periferia settentrionale di Napoli - ove trovano sede piccole imprese a conduzione familiare nonché importanti industrie farmaceutiche e meccanicche - ed è caratterizzato dalla presenza di sodalizi criminali dediti prevalentemente al traffico di stupefacenti, anche nell'ambito della Provincia di Caserta, nonché allo spaccio per la vendita al minuto.

La relazione del prefetto pone in rilievo che, nel corso della campagna elettorale del 2017, in esito ad una importante indagine giudiziaria è stato disposto l'arresto di tre persone per reati in materia elettorale nonché il sequestro di oltre trecento schede elettorali e materiale propagandistico riconducibile a candidati al consiglio comunale; la citata operazione di polizia, come evidenziato nella relazione del prefetto, ha rideterminato gli equilibri delle forze politiche in campo e ha inciso sui risultati elettorali.

Il sindaco eletto nel 2017, già componente dell'amministrazione disciolta nel 1991, è al suo secondo mandato essendo già stato eletto sindaco nel 2006. Anche alcuni degli amministratori eletti nel 2017 hanno fatto parte, a diverso titolo, di precedenti consiliature.

La commissione d'indagine ha analiticamente esaminato il profilo dei componenti la compagine politica e dei dipendenti, alcuni dei quali gravati da pregiudizi penali ed ha evidenziato la sussistenza di un'intricata rete di rapporti parentali, frequentazioni, cointeressenze tra gli stessi ed esponenti della criminalità del luogo, ponendo in rilievo come tale stato di cose abbia compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'ente locale con un conseguente sviamento dell'attività amministrativa dai principi di legalità e trasparenza.

Le verifiche dell'organo ispettivo attuate nei diversi settori dell'ente hanno infatti evidenziato come numerosi procedimenti amministrativi sono stati connotati da oggettiva parzialità e da una deviazione dell'azione amministrativa; né i vertici politici hanno posto in essere al riguardo alcun intervento correttivo.

La relazione del prefetto, nel sottolineare che l'*ex* sindaco ha disposto avvicendamenti di dirigenti che avevano assunto provvedimenti contrastanti con gli interessi di ambienti controindicati, si sofferma su quello concernente il conferimento della responsabilità di un'area dirigenziale ad un soggetto riconducibile, per assidue frequentazioni, ad ambienti criminali, già responsabile di un'area amministrativa di un comune sciolto nel 2017 per infiltrazioni mafiose, rinviato a giudizio per i reati di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale ed indagato, unitamente ad altri amministratori di quel comune, per il reato di voto di scambio.

Viene al riguardo evidenziato che il menzionato dirigente dal momento in cui ha assunto le funzioni di responsabile del settore della polizia locale del Comune di Sant'Antimo ha operato con modalità contraddistinte da profili di illegittimità analogamente a quanto già verificatosi nel comune sciolto ai sensi dell'art. 143 T.U.O.E.L. presso il quale era stato in servizio.

L'organo ispettivo ha esaminato le procedure concernenti il servizio onoranze funebri, settore notoriamente esposto alle illecite ingerenze di clan camorristici, riscontrando come nel territorio comunale operino agenzie funebri che svolgono tale servizio pur se prive di titoli abilitativi o comunque in violazione della normativa di settore.

È in tal senso emblematica la vicenda concernente un'impresa i cui titolari sono riconducibili, per stretti rapporti parentali, ad elementi di spicco della locale organizzazione camorristica ed a carico dei quali figurano gravissimi reati anche di tipo associativo. Nei confronti della ditta in argomento, per la quale non risulta sia stata disposta alcuna verifica antimafia, l'allora comandante della polizia municipale

emetteva nel febbraio 2018 un'ordinanza di chiusura. In concomitanza con tale provvedimento l'amministrazione comunale rilasciava un'autorizzazione all'esercizio dell'attività a un'altra impresa - di proprietà della stessa famiglia titolare dell'agenzia destinataria dell'ordinanza di chiusura - resa possibile dall'attestazione dell'attuale comandante della polizia locale che, sebbene non fossero stati effettuati i prescritti controlli antimafia, dichiarava il possesso da parte dell'impresa di tutti i requisiti prescritti dalla normativa di settore. Secondo il Prefetto di Napoli l'omesso controllo antimafia è stato strumentale ad evitare una probabile certificazione interdittiva antimafia.

Situazione in parte analoga è stata riscontrata anche per un'ulteriore impresa funebre riconducibile sempre allo stesso nucleo familiare ed avente la stessa sede sociale di una delle due ditte sopra menzionate.

La relazione del prefetto pone inoltre in rilievo analiticamente che le tre menzionate imprese, attesa la mancanza - originaria o sopravvenuta - dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività, si sono avvalse di una ditta «prestanome» continuando in tal modo a svolgere di fatto il servizio di onoranze funebri. La commissione d'indagine evidenzia peraltro che la menzionata ditta «prestanome» nel 2019 è stata colpita da provvedimento interdittivo antimafia per aver posto in essere le medesime condotte anche in favore di altre imprese i cui titolari sono persone contigue alla criminalità organizzata.

È al riguardo significativo che sebbene la commissione d'indagine avesse invitato il comandante della polizia municipale a relazionare sulla complessa vicenda concernente le ditte che svolgono il servizio di onoranze funebri e sui mancati accertamenti e controlli che il suo ufficio avrebbe dovuto svolgere - e che sono stati invece effettuati dall'Arma dei carabinieri - il comandante si è limitato a fornire generiche informazioni.

La commissione d'indagine ha poi esaminato i provvedimenti emessi dal responsabile del settore urbanistico, anche in questo caso preposto a tale incarico dall'*ex* sindaco sulla base di una procedura di assunzione ai sensi dell'art. 110 T.U.O.E.L. che, come dettagliatamente riportato nella relazione del prefetto, ha evidenziato numerosi profili di illegittimità.

L'analisi dei procedimenti di competenza del citato dirigente ha rilevato la sussistenza di una complessa rete di cointeressenze tra amministratori, componenti dell'apparato burocratico ed esponenti della criminalità organizzata, in violazione dei principi di buon andamento e legalità dell'azione amministrativa.

Viene al riguardo segnalato un permesso di costruire emesso in violazione delle disposizioni in materia, rilasciato in favore del padre di un consigliere comunale - nonché stretto parente di un soggetto appartenente alla criminalità organizzata - di cui il menzionato dirigente, antecedentemente al conferimento dell'incarico di responsabile del settore urbanistica, era tecnico di fiducia.

La commissione d'indagine ha inoltre analizzato altre numerose procedure in materia urbanistica connotate da profili di illiceità, ponendo in rilievo, emblematicamente, come le stesse siano state rilasciate in favore di familiari degli amministratori locali o di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata operante sul territorio.

L'organo ispettivo ha effettuato anche un esame delle procedure che interessano il settore ambientale soffermandosi, in particolare, su quella concernente l'affidamento del servizio di igiene urbana, assegnato nel luglio 2012 ad un consorzio con sede in Salerno e successivamente risolto con determina dirigenziale del 7 marzo 2019.

Il giorno successivo alla risoluzione l'amministrazione avviava una procedura negoziata per l'affidamento del servizio per sei mesi, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo previsto dall'art. 95, comma 4, lettera *c)* del decreto legislativo n. 50/2016, criterio di scelta che, come evidenziato dalla commissione d'accesso, è illegittimo in quanto il valore dell'affidamento è superiore alla soglia prevista dall'art. 35 del codice degli appalti, non è caratterizzato da elevata ripetibilità e non sussistono i presupposti richiesti dalla vigente normativa per effettuare una gara senza pubblicazione del bando.

All'esito delle anomale modalità di gara il servizio è stato affidato ad un consorzio amministrato da persone destinatarie di provvedimenti cautelari per associazione a delinquere, tra cui un soggetto imputato anche per falsità ideologica, ricettazione e reati commessi nel settore dei rifiuti.

Irregolarità sono emerse anche all'esito delle verifiche disposte nel settore che gestisce il servizio dell'illuminazione votiva cimiteriale in relazione al quale la commissione d'indagine ha rilevato un generale disordine amministrativo, incontrando difficoltà nel reperire la documentazione relativa alle procedure gestite; lo stesso dirigente responsabile del servizio nel corso di audizione non ha fornito gli elementi informativi richiesti.

La relazione del prefetto si sofferma inoltre sulle diverse fasi della procedura avviata nel novembre 2017 per l'affidamento del predetto servizio, caratterizzata anche questa da ripetute anomalie e irregolarità, tanto da comportarne l'annullamento con determina del marzo 2018. Anche la proroga del servizio, disposta in seguito all'annullamento della procedura di gara, è stata operata illegittimamente, in quanto la concessione era già scaduta ed in ogni caso non sussistevano i presupposti previsti dalla normativa di settore per far luogo alla proroga. Ciò di fatto ha favorito una società i cui responsabili hanno cointeressenze con soggetti controindicati.

Ulteriori elementi che attestano la tendenza dell'amministrazione ad agire in violazione delle disposizioni di legge sono emersi dalla verifica effettuata in merito alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento antisismico di una scuola media comunale. In particolare viene riferito come il responsabile della centrale unica di committenza abbia provveduto ad approvare i verbali di gara nonostante evidenti irregolarità dell'offerta economica presentata dalla ditta risultata affidataria. Al riguardo è significativa la circostanza che l'amministratore unico della società aggiudicataria è uno stretto parente di un amministratore comunale ed è riconducibile, per rapporti familiari, ad un pregiudicato, esponente della locale criminalità organizzata, tratto in arresto per gravi reati tra i quali quello di associazione di stampo mafioso.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'Amministrazione comunale di Sant'Antimo, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurate la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 13 marzo 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli

Prefettura Napoli
Prot. Uscita del 24/12/2019
Numero: **0372213**
Classifica: Gab.Gab

Napoli, *data del protocollo*

Al Sig. Ministro dell'Interno

ROMA

OGGETTO: Comune di Sant'Antimo (abitanti 34.107) Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000

L'Amministrazione comunale di Sant'Antimo, insediatasi a seguito delle consultazioni amministrative tenutesi nel giugno 2017 è stata guidata dal Sindaco, *OMISSIS*, sostenuto da una coalizione del Partito democratico con Liste Civiche, sino allo scioglimento di quel consiglio comunale, con D.P.R. in data 8 agosto 2019, ai sensi dell'art. 141 del TUEL, per dimissioni della metà più uno dei consiglieri.
In via preliminare, va evidenziato che il Comune di Sant'Antimo è stato già destinatario nel 1991 (amministrazione guidata dal Sindaco *OMISSIS*) del provvedimento di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, disposto ai sensi della legge 221/1991.
Nel 2006 la consiliatura guidata dal neo-eletto Sindaco *OMISSIS* (già componente dell'Amministrazione disciolta nel 1991, quale consigliere di *OMISSIS*) è stata sottoposta ad attività di accesso per la verifica dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di rigore, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 267/00. Gli accertamenti svolti dalla Commissione non hanno portato in quella circostanza all'acquisizione di elementi utili per le finalità ispettive in quanto gli stessi hanno interessato un periodo limitatissimo della vita amministrativa dell'Ente (maggio/settembre 2006), tenuto conto dell'avvenuta dissoluzione del civico consesso, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 267/00, per le sopraggiunte dimissioni, in data 2/10/2006, della metà più uno dei Consiglieri.
La successiva gestione commissariale, insediatasi nel novembre 2006, si è conclusa con le consultazioni per il rinnovo degli organi elettivi del maggio 2007 che hanno registrato l'elezione del Sindaco *OMISSIS*, alla guida di una giunta di centrodestra, riconfermato nella carica di primo cittadino anche con le elezioni del 2012.
L'attività di osservazione e controllo sulle dinamiche dell'Amministrazione comunale, si è focalizzata, nel tempo, sulla condizione di continuità della rappresentanza politica in consiglio comunale nelle diverse consiliature, tenuto conto, altresì, dei rilevati rapporti di parentela tra amministratori succedutisi nel corso delle stesse consiliature con persone gravitanti negli ambienti della locale criminalità organizzata.
Il monitoraggio, è stato, poi, intensificato in relazione anche a numerosi esposti rappresentativi di forme di condizionamento nella gestione dell'ente, che hanno evidenziato profili di irregolarità in diverse procedure dei settori amministrativi più sensibili a contaminazioni delinquenziali.
In relazione a tali elementi di continuità gestionale ed ai riscontri delle verifiche degli organi di polizia, nonché all'acclarata, storica presenza di consorterie camorristiche operanti su quel territorio, previo conforme avviso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica,

è stata chiesta alla On. S.V. la delega all'esercizio dei poteri d'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982, conferita con provvedimento ministeriale n. 7102/128/51(36) – Uff. V – Affari Territoriali del 17 aprile 2019.
In conseguenza, con decreto prefettizio n. 135478./Area II EE.LL. del 9/5/2019. è stata costituita la Commissione d'indagine incaricata della verifica dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 143 del D. Lgs. n.267/2000, composta dal dr. *OMISSIS*, viceprefetto, in qualità di coordinatore, dal dr. *OMISSIS*, vice prefetto aggiunto e dal dr. *OMISSIS*, funzionario economico finanziario, in qualità di componenti, tutti in servizio presso questa Prefettura.
L'Organo ispettivo, insediatosi presso l'Ente il 13/5/2019, dopo un iniziale periodo di tre mesi, in relazione alla complessità delle verifiche in corso, ha chiesto la proroga dell'incarico, concessa, ai sensi del 2° comma, dell'art 143 del D.lgs. 267/00, con provvedimento 233552 dell'8/8/2019 per ulteriori tre mesi, a decorrere dal 13/8/2019.
La Commissione di indagine ha rassegnato la propria relazione in data 13 novembre 2019.

Inquadramento territoriale e contesto criminale
Appare prioritariamente utile focalizzare il contesto territoriale e le dinamiche criminali che interessano l'area in cui si colloca il Comune di Sant'Antimo, prima di analizzare, nel dettaglio gli esiti ispettivi, con riferimento alle posizioni degli amministratori, dei dipendenti comunali e alle principali procedure amministrative.
Il Comune di Sant'Antimo sorge fra l'agro Napoletano e l'agro Aversano, nella cinta metropolitana della pianura Campana.
Esso territorialmente appartiene a quello dell'Antica Atella, esteso comprensorio tra la provincia di Napoli e quella di Caserta. Confina con i Comuni di Grumo Nevano, Casandrino, Giugliano in Campania, Melito di Napoli, oltre a Comuni del Casertano, quali Cesa, Sant'Arpino, Aversa. Questi centri erano tutti attraversati dalla via Atellana - che collegava Napoli con Capua.
Il Comune di Sant'Antimo è stato centro agricolo di primaria importanza fino alla metà del XX secolo, allorquando il trattamento di un residuo della lavorazione delle vinacce consentì a questo Comune di rivestire il ruolo industriale di massimo produttore mondiale della sostanza: il Cremore di Tartaro.
L'artigianato ha, quindi, assunto un ruolo produttivo trainante e le piccole imprese a conduzione familiare sono oggi l'ossatura portante dell'economia locale.
Restano, comunque, nella zona industriale della città, importanti esempi di industria farmaceutica e meccanica.
La vocazione turistica, legata alla grandiosa festa patronale, con uno degli ultimi esempi di "volo degli Angeli" ancora presenti in Italia e che si tiene nell'ultima domenica di maggio o nella prima di giugno, resta ancora in embrione nonostante le numerose iniziative di rilancio.
La forte vicinanza alla città di Napoli ha dato origine fin dagli anni settanta a devastanti manovre di speculazione immobiliare che ha portato a due effetti fra loro collegati: un assorbimento nel territorio comunale di numerosissimi nuclei familiari forestieri e un definitivo strozzamento di ogni possibilità di sviluppo realmente produttivo. Quest'ultimo aspetto, anzi, è oggi relegato ai margini della vita economica cittadina ed è affidato *de facto* ad iniziative talvolta clandestine con fortissimo impiego di manodopera straniera (spesso di origine asiatica, comunità molto presente sul territorio cittadino).

Cenni storici e assetto della criminalità organizzata

Il territorio di Sant'Antimo, da un punto di vista criminale, così come accertato da numerosi provvedimenti giudiziari, nonché da pregresse attività d'indagine (ed anche dalle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia), subisce storicamente la presenza di tre clan camorristici:

- il clan *OMISSIS*, facente capo a *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*", attualmente detenuto;
- il clan *OMISSIS*, già facente capo a *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*", deceduto in agguato di camorra avvenuto a *OMISSIS*;
- il clan *OMISSIS*, facente capo a *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*", *OMISSIS*.

Le attività investigative svolte hanno acclarato l'esistenza di stabili rapporti ed alleanze tra i predetti sodalizi criminali ed analoghe organizzazioni operanti sui limitrofi territori di Casandrino (il clan *OMISSIS*, facente capo a *OMISSIS*, attualmente, insieme ai fratelli *OMISSIS*) e di Grumo Nevano (clan *OMISSIS*, facente capo ad *OMISSIS*).

Già nell'anno 2007, nel medesimo contesto territoriale e geocriminale, ha operato in Casandrino un ulteriore autonomo neosodalizio, promosso e diretto da *OMISSIS*, sempre sotto l'egida delle predette organizzazioni santantimesi e, in particolare, del clan *OMISSIS*; emergeva, infatti come la nascita di tale ultima organizzazione fosse stata autorizzata, in sostanza, con l'*imprimatur* dei tre storici clan di Sant'Antimo, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Va evidenziato che la contemporanea esistenza sul territorio di più organizzazioni criminali, operanti nel medesimo contesto, ha da sempre determinato una particolare *fluidità* negli equilibri delinquenziali tra i vari clan, i cui rapporti, pertanto, sono sempre stati caratterizzati da un continuo mutamento delle reciproche alleanze e contrapposizioni ai fini del controllo del territorio e delle relative attività illecite.

Le organizzazioni criminali attive sul territorio di Sant'Antimo pongono le loro radici negli eventi criminali di cui è costellata la storia della *OMISSIS*.

Numerose indagini consentono di collocare la nascita della N.C.O. intorno al 1970, allorquando *OMISSIS*, con l'appoggio di esponenti della '*OMISSIS*, costituì nel carcere di Napoli-Poggioreale il nucleo originario della *OMISSIS*., al quale aderirono da subito *OMISSIS*, *OMISSIS* (di Sant'Antimo, detto *"OMISSIS"*), *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* ed altri che, all'epoca dei fatti, erano detenuti nel predetto istituto carcerario.

In occasione dell'arresto del *OMISSIS* vennero acquisiti elementi certi in ordine alla partecipazione di *OMISSIS*, soprannominato "*OMISSIS*", alla *OMISSIS*. Il nome di quest'ultimo, infatti, figurava annotato sull'agenda del *OMISSIS* e vennero, inoltre, intercettate diverse telefonate tra il *OMISSIS*, il figlio di *OMISSIS*, *OMISSIS*, e lo stesso *OMISSIS*. Sulla scorta delle prove acquisite, *OMISSIS* riportava la condanna per associazione a delinquere.

Per contenere lo strapotere che *OMISSIS* assunse negli anni, taluni *clan*, tra i quali quello facente capo ai fratelli *OMISSIS* e *OMISSIS*, si unirono, formando "*OMISSIS*" capeggiata dal *OMISSIS*, capo dell'omonimo clan, di cui *OMISSIS* divenne il braccio destro per la zona di propria competenza.

Lo scontro fra le due predette consorterie mafiose, al quale partecipò attivamente la stessa famiglia dei *OMISSIS*, guidata da *OMISSIS*, e che nel quadriennio 1980-1983 determinò la consumazione di una lunga ed impressionante catena di eventi omicidiari, si concluse, infine, con la disfatta della *OMISSIS* .

All'indomani della sconfitta del *OMISSIS*, la federazione di *clan*, che aveva originariamente trovato la propria esclusiva ragione di essere nella comune lotta alla *OMISSIS* per il controllo del territorio, si disarticolò al suo interno, con l'inevitabile conseguenza di dare origine a molteplici ulteriori contrapposizioni tra diversi gruppi criminali.

All'esito di tali vicende il territorio di Sant'Antimo finì per costituire il dominio incontrastato di tre diversi sodalizi criminali:

- il gruppo dei *OMISSIS*, capeggiato da *OMISSIS*;
- il gruppo "*OMISSIS*" costituito dalle famiglie di *OMISSIS*, e di *OMISSIS*;
- il gruppo facente capo a *OMISSIS*, elemento di spicco della *OMISSIS* , che rimase sempre e costantemente "fedele" all'organizzazione *OMISSIS*.

Il delicato equilibrio raggiunto in chiave *OMISSIS* dalle due organizzazioni, al fine di contrastare il clan avversario facente capo al predetto *OMISSIS*, entrò però in crisi verso la fine del '90; tale frattura avvenne soprattutto in conseguenza della successiva scarcerazione di alcuni degli elementi di vertice del clan *OMISSIS* ed anche della posizione egemonica progressivamente acquisita all'interno del clan *OMISSIS* da *OMISSIS*.

I contrasti latenti tra le due diverse organizzazioni non tardarono a manifestarsi anche con fatti di sangue; ciò in quanto il gruppo *OMISSIS* che, come si è accennato, aveva approfittato dell'assenza dei *OMISSIS* per estendere la propria influenza, entrò ben presto in concorrenza con questi ultimi in vari settori dell'economia, quale il servizio di pompe funebri.

Tale attività economica veniva all'epoca gestita sul territorio di Sant'Antimo dal defunto *OMISSIS*, padre di *OMISSIS*, elemento di spicco del clan *OMISSIS*. Successivamente i *OMISSIS*, approfittando dello stato di detenzione di *OMISSIS*, si inserirono nella predetta attività, acquisendone il monopolio di fatto.

Sul punto la Commissione d'accesso ha evidenziato come nell'attualità, per effetto di un'inspiegabile assenza di controllo di palesi condotte amministrative omissive nell'acquisizione delle certificazioni antimafia, il monopolio dei servizi di onoranze funebri da parte di soggetti legati ai due clan dominanti (*OMISSIS* e *OMISSIS*) permanga. Senonché verso la fine del 1990, una volta scarcerato, *OMISSIS* aprì un'agenzia di pompe funebri concorrente dei *OMISSIS*, estendendo poi l'attività imprenditoriale a Casandrino, Grumo Nevano e Frattamaggiore.

Il conflitto scoppiò ufficialmente il *OMISSIS*, allorquando il *"gruppo di fuoco"* del clan *OMISSIS* - *OMISSIS* attentò alla vita di *OMISSIS*, elemento di spicco del clan *OMISSIS* (poi divenuto collaboratore di giustizia), mentre si trovava a bordo della sua autovettura in compagnia della convivente *OMISSIS*.

Le indagini dell'epoca, supportate dalle dichiarazioni dello stesso *OMISSIS*, portarono alla identificazione degli autori dell'episodio delittuoso in *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, all'epoca tutti componenti del clan *OMISSIS*. Per tali fatti i predetti venivano raggiunti da un provvedimento restrittivo emesso in data *OMISSIS* dal Tribunale di Napoli.

Il periodo storico successivo al tentato omicidio di *OMISSIS* registrò, comunque, un cruento conflitto armato tra le due organizzazioni che si contendevano il controllo esclusivo del territorio. Tra i vari episodi, particolarmente eclatante fu l'omicidio di *OMISSIS*, capo dell'omonimo clan, omicidio avvenuto a *OMISSIS*, località ove la vittima era sottoposta al soggiorno obbligato.

In epoca successiva si registrava un'ulteriore *scissione* nel clan *OMISSIS*, all'esito della quale l'organizzazione dei *OMISSIS*, sotto l'egida di *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS*, finì per acquisire carattere di autonomo sodalizio contrapposto ai clan *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Dopo la morte di *OMISSIS*, avvenuta per mano di *OMISSIS* e la condanna all'ergastolo dei capi del clan *OMISSIS*, in Sant'Antimo si registra la venuta in scena di vecchi affiliati al clan *OMISSIS* che, rimessi in libertà dopo un lungo regime di detenzione, si sono riorganizzati,

sempre per conto e per nome del Clan *OMISSIS* , al fine di continuare nella commissione di attività illecite e per proclamare il loro controllo sul territorio.
La nuova organizzazione facente capo sempre al clan *OMISSIS*, è governata, dopo la morte di *OMISSIS*, da *OMISSIS*, pronipote del *OMISSIS*, e da *OMISSIS* , quest'ultimo fratello di *OMISSIS*, cognato di *OMISSIS*, unitamente ad un terzo soggetto,
Il nuovo gruppo sceso in campo è costituito, oltre che dagli affiliati al clan *OMISSIS* anche da affiliati al clan *OMISSIS* quali dopo la condanna all'ergastolo del loro capo clan *OMISSIS* e la volontà di *OMISSIS* di collaborare con la giustizia, sono transitati nelle fila del clan *OMISSIS* unitamente agli affiliati al clan *OMISSIS* creando cosi un'unica confederazione criminale governata dalla triade costituita da *OMISSIS* , *OMISSIS* e *OMISSIS*. Il clan si occupa prettamente del traffico di stupefacenti e di estorsioni a carico di commercianti ed imprenditori. L'area di influenza dell'organizzazione si estende dal Comune di Sant'Arpino e Cesa della provincia di Caserta sino a Casandrino, Grumo Nevano e Sant'Antimo.

Attentati dinamitardi
Grave allarme sociale hanno suscitato attentati dinamitardi, qualificabili, secondo le risultanze dell'Arma dei Carabinieri, quali esternazioni di egemonia criminale per il consolidamento del potere su quel territorio del clan camorristico dominante.
Il territorio di Sant'Antimo è stato, infatti, interessato da una serie di dette fattispecie delittuose in danno di attività commerciali e di private abitazioni, tutte riconducibili a persone legate da vincoli di parentela con l'organizzazione camorristica denominata clan *OMISSIS*; tra questi viene, altresì, indicato l'episodio verificatosi la sera del *OMISSIS* relativo all'esplosione di un ordigno piazzato presso l'abitazione di *OMISSIS* , Consigliere Comunale in carica del Comune di Sant'Antimo, anche quest'ultima legata da vicoli di parentela ad esponenti apicali appartenenti al *OMISSIS*. Le indagini effettuate dall'Arma dei Carabinieri nell'ambito del procedimento penale 25180/2018, da subito venivano indirizzate nei confronti di alcuni esponenti del Clan *OMISSIS*, da poco usciti dal carcere e da sempre in contrasto con il Clan *OMISSIS*; in particolare, le attività di indagini venivano svolte su due distinti gruppi del clan *OMISSIS*, entrambi operanti sul territorio di Sant'Antimo, Grumo Nevano e Casandrino. Un gruppo guidato da *OMISSIS*, e l'altro guidato da *OMISSIS*. Grazie alle indagini svolte dall'Arma dei Carabinieri si perveniva a porre sotto sequestro ingenti quantitativi di stupefacenti, nonché materiale pirico utilizzato per l'accensione di ordigni esplosivi.
Pertanto, si riusciva a definire l'attuale assetto relativo all'organizzazione denominata clan *OMISSIS* operante su Sant'Antimo, distinguendo, un gruppo comandato da *OMISSIS*, il quale ha assoldato nelle sue fila, oltre a persone legate da vincoli di parentela, come la sorella *OMISSIS*, il nipote *OMISSIS* e il cognato *OMISSIS*, anche altri soggetti, come *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e pregiudicati che sino a pochi anni fa facevano parte della consorteria criminale contrapposta alla loro. L'altro gruppo comandato da *OMISSIS*, fedelissimo del clan *OMISSIS*, il quale è rimasto legato ad altri vecchi affiliati del suo clan. Entrambi i gruppi si dedicano in modo indipendente al controllo delle piazze di spaccio di droga sia per la vendita al minuto, che alla distribuzione di grossi quantitativi sul territorio di Sant'Antimo, Casandrino, Grumo Nevano e, per il gruppo comandato di *OMISSIS*, anche sul territorio della provincia di Caserta, come Cesa e Sant'Arpino.
Sia *OMISSIS* che *OMISSIS* sono soggetti già condannati per reato di associazione mafiosa, quali appartenenti al clan *OMISSIS*.

AMMINISTRATORI

Come indicato in premessa, l'Amministrazione comunale insediatasi a seguito delle consultazioni amministrative giugno 2017 è stata guidata dal Sindaco, *OMISSIS*, sino allo scioglimento di quel civico consesso per dimissioni della metà più uno dei consiglieri, ai sensi dell'art. 141 del TUEL, con D.P.R. in data 8 agosto 2019.

Dopo due governi di centrodestra, capeggiati dal Sindaco *OMISSIS*, è stato eletto *OMISSIS*, risultato vincitore al ballottaggio con il candidato di centrodestra *OMISSIS*, vice sindaco ed assessore uscente, risultato essere il più votato al primo turno.

La battaglia politica, oltre ad essere stata piuttosto accesa sotto il profilo mediatico, è stata influenzata da un'importante operazione di polizia giudiziaria effettuata l'11/6/2017 dai Carabinieri, che ha portato all'arresto di tre soggetti per reati in materia elettorale, quali ricettazione di tessere elettorali, nonché al sequestro di oltre 300 schede elettorali e di materiale propagandistico riconducibile a due candidati al consiglio comunale, *OMISSIS* e *OMISSIS*, entrambi iscritti nella lista civica "*OMISSIS*", facente capo al candidato sindaco *OMISSIS*.

Sul punto la Commissione ha riferito che dagli accertamenti effettuati è emerso che:

-il candidato *OMISSIS* è fratello di *OMISSIS*, a sua volta coniugata con *OMISSIS*; sua figlia *OMISSIS*, a sua volta è fidanzata con *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS*, cognato di *OMISSIS*;

-il candidato *OMISSIS* è figlia di *OMISSIS* e *OMISSIS*; quest'ultima è sorella di *OMISSIS*, a sua volta coniugato con *OMISSIS*, sorella di *OMISSIS*, reggente dell'omonimo clan, attualmente detenuto.

La proclamazione a Sindaco di *OMISSIS* è stata determinata, oltre che dal sequestro delle oltre 300 tessere elettorali, che avrebbero potuto potenzialmente decretare la vittoria al primo turno di *OMISSIS*, anche da un visibile cambio di bandiera di alcuni schieramenti politici granitici del centro destra, che hanno rideterminato gli equilibri ad appannaggio del centro sinistra, in particolare dall'appoggio di *OMISSIS*, poi nominato presidente del consiglio comunale. L'apporto numerico in termini di voti del predetto, in passato vicino politicamente alla famiglia *OMISSIS*, è stato decisivo per la vittoria di *OMISSIS* al ballottaggio.

Viene segnalato dalla Commissione ispettiva che *OMISSIS*, consigliere comunale di maggioranza - proclamato successivamente alle dimissioni di *OMISSIS* - è stato eletto nella lista civica "*OMISSIS*". Il predetto è nipote di primo grado di *OMISSIS*, presidente del consiglio comunale, *OMISSIS*, consigliere comunale eletto nella lista civica "*OMISSIS*", coniugato con *OMISSIS*, sorella di *OMISSIS*, personaggio di spicco del clan *OMISSIS*.

SINDACO

OMISSIS, risulta incensurato in Banca Dati FF.PP., censurato nel certificato del Casellario Giudiziale, per concorso continuato in violazione di sigilli; coniugato con *OMISSIS*, incensurata in Banca Dati FF.PP., censurata nel certificato del Casellario Giudiziale, per concorso continuato in violazione di sigilli con il marito.

La Commissione di accesso ha evidenziato la nota di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri del 7 settembre 2017 con la quale il Comandante e l'addetto alla tenenza dei Carabinieri di Sant'Antimo hanno riferito che, in occasione di un incontro con il Sindaco *OMISSIS*, hanno notato uscire dal suo ufficio sito nella casa comunale il *OMISSIS*, che è rispettivamente nonno del consigliere comunale *OMISSIS* e zio di primo grado di *OMISSIS*, appartenente al clan *OMISSIS*, attualmente latitante.

La figlia *OMISSIS*, nata a *OMISSIS*, nel 2016 risulta denunciata a p.l. da militari della Tenenza CC di Solopaca (BN), per il reato di cui all'art. 640 Bis c.p. (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche), perché al fine di percepire indennità corrisposte dall'I.N.P.S., presentava false dichiarazioni.

CONSIGLIERI

OMISSIS, consigliere comunale di *OMISSIS* eletto con il partito *OMISSIS*.
Il predetto negli anni tra il *OMISSIS* ed il *OMISSIS* è stato controllato unitamente a soggetti appartenenti al clan *OMISSIS*
OMISSIS, consigliere comunale di *OMISSIS* eletto con il *OMISSIS*. Il *OMISSIS* è stato controllato unitamente al pregiudicato *OMISSIS*.
OMISSIS, libera professionista, consigliere comunale di *OMISSIS* eletta con *OMISSIS*. La predetta, coniugata con *OMISSIS*, è indagata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord per il reato di cui all'art. 372 cp per aver reso falsa testimonianza innanzi al Tribunale di Napoli, nel p.p. 49220/2013;RGNR a carico tra gli altri di suo marito e di *OMISSIS* (figlio di *OMISSIS*, reggente omonimo clan attualmente detenuto), a loro volta imputati di violenza privata e falso aggravate dall'art. 7 legge 203/1991.
OMISSIS, consigliere comunale di *OMISSIS* eletto con la lista civica *OMISSIS*. Ha ricoperto più volte la carica di consigliere comunale del Comune di Sant'Antimo nell'ultima legislatura. Il 3/4/2014, il 16/1/2009 e il 25/11/2009 è stato controllato unitamente a pregiudicati.
OMISSIS, consigliere comunale di maggioranza eletto con la lista civica *OMISSIS*. Il 23/7/2007 e il 9/3/2012 è stato controllato unitamente a pregiudicati tra i quali figura *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS*, capo dell'omonimo clan.
OMISSIS, consigliere comunale di *OMISSIS*, eletta con il partito *OMISSIS*. La predetta è figlia di *OMISSIS*, a sua volta cugino di primo grado ed omonimo di *OMISSIS*, elemento apicale del clan *OMISSIS*, attualmente latitante.
OMISSIS, consigliere comunale di *OMISSIS* eletto con la lista civica *OMISSIS*. Il predetto è stato controllato nel 2016, in compagnia di pregiudicati.
OMISSIS, consigliere comunale di *OMISSIS* eletto con la lista civica *OMISSIS*, indagato dalla Procura della Repubblica di Napoli per associazione a delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti e poi assolto ai sensi dell'art. 530 cpp dal tribunale di Napoli per non aver commesso il fatto.
In passato ha ricoperto più volte la carica di consigliere comunale del Comune di Sant'Antimo.
Nel 2004 è stato controllato in compagnia di un pregiudicato.
OMISSIS, consigliere comunale di minoranza eletto con la lista civica *OMISSIS* . Il prefato è cugino di secondo grado di *OMISSIS*, esponente del clan *OMISSIS*, essendo le loro rispettive madri imparentate tra loro. A suo carico risulta che l'8/2/1998 è stato deferito in stato di irreperibilità per detenzione di sostanze stupefacenti in concorso, di cui non si conoscono gli esiti giudiziari. Il 7/9/1990 è stato deferito in stato di libertà per falsità ideologica in concorso. Nel 2005 e 2006 è stato controllato in compagnia di soggetti con precedenti penali. Il 28/5/2006 e l'11/6/2006 è stato controllato nei pressi di seggi elettorali unitamente a soggetti con precedenti penali e riconducibili al clan *OMISSIS* e *OMISSIS*. Ulteriori numerose volte nel corso degli anni 2006/2012 è stato controllato in compagnia di pregiudicati e soggetti riconducibili ai clan *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*.

OMISSIS, consigliere comunale di maggioranza eletto con la lista civica *OMISSIS*, imprenditore, coniugato con *OMISSIS* (detta *OMISSIS*), a sua volta sorella di *OMISSIS*, personaggio di spicco del clan *OMISSIS*.

LA STRUTTURA BUROCRATICA

L'indagine dell'organo ispettivo operata sull'apparato amministrativo e burocratico dell'Ente ha evidenziato, parallelamente a tratti di marcato, endemico disordine gestionale, elementi esogeni di condizionamento nelle concrete determinazioni gestionali, tali da comprometterne l'imparzialità e la stessa funzionalità. Molteplici elementi di riscontro sono apparsi riferiti a procedimenti amministrativi, di ambigua gestazione, connotati da oggettiva parzialità e da un'alterazione del processo di formazione della volontà amministrativa.

Nei settori risultati maggiormente permeabili e fragili, quali quello dell'igiene urbana, dei servizi cimiteriali, dell'urbanistica e dei lavori pubblici, l'organo ispettivo ha delineato un quadro di ingerenze esterne, riconducibili alla medesima matrice criminale, che hanno ripetutamente condizionato l'azione amministrativa, compromettendone il buon andamento.

A tale dato ha fatto da contraltare, ad avviso dell'organo ispettivo, la sorprendente inerzia dell'amministrazione comunale, circostanza di cui hanno beneficiato, talvolta, personaggi vicini alla criminalità organizzata.

L'immobilismo della macchina amministrativa, la difficoltà ad assumere iniziative incisive, soprattutto laddove occorreva alzare argini all'ingerenza del malaffare, la mancanza di indirizzi di riassetto dell'organizzazione degli uffici in uno alla complessiva inadeguatezza dell'apparato burocratico, sono apparsi all'organo ispettivo funzionali ad una strumentale deprivazione di reale incisività della tutela del bene pubblico.

Un episodio di rilievo viene riferito dalla Commissione di indagine in relazione alla segnalazione in data *OMISSIS*, concernente l'esplosione dei colpi di arma da fuoco ad opera di ignoti contro due vetture di proprietà del *OMISSIS*, all'epoca dei fatti reggente dell'Ufficio *OMISSIS* del Comune di Sant'Antimo, attualmente *OMISSIS*, parcheggiate sotto la sua abitazione. Nel corso delle indagini, è risultato che il medesimo, alcuni giorni prima, era stato aggredito da ignoti senza che denunciasse alcunché. Per tali fatti procedeva il Nucleo Investigativo del Gruppo CC di Castello di Cisterna. Dallo S.D.I. nulla è stato rilevato in merito.

Gli accertamenti ispettivi svolti hanno fatto emergere fattispecie significative a carico del seguente personale:

Lavoratori socialmente utili:

OMISSIS Negli anni tra il *OMISSIS* veniva denunciato per reati tra gioco d'azzardo, contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti.

OMISSIS

Nel *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da personale del Commissariato di P.S. di Frattamaggiore (NA), per *interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.*

OMISSIS

Nel *OMISSIS*, veniva tratto in arresto da militari della Tenenza CC di Caivano (NA), per *minaccia aggravata.*

OMISSIS

Il *OMISSIS* veniva tratto in arresto da militari del N.I. del Comando Provinciale CC di Caserta, in esecuzione dell'*ordinanza di misura cautelare nr. OMISSIS R.G.N.R. – nr. OMISSIS R.G. G.I.P. - e nr. OMISSIS O.C.C. emessa in data OMISSIS dal Tribunale di Napoli Nord, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alle frodi assicurative commesse attraverso false testimonianze, corruzione in atti giudiziari e falso.*
OMISSIS
il *OMISSIS* veniva denunciata a p.l. da militari del N.O.R.M. della Compagnia CC di *OMISSIS* (CH), per *concorso in truffa e fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.*
OMISSIS
Il *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da personale del Commissariato di P.S. di *OMISSIS* (NA), per *truffa aggravata (assenteismo).*
OMISSIS
Il *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da personale del Commissariato di P.S. di *OMISSIS* (NA), per *concorso in truffa aggravata (assenteismo).*
OMISSIS
Il *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da personale del Commissariato di P.S. di *OMISSIS* (NA), per *vendita di T.L.E. di contrabbando.*
Il OMISSIS veniva denunciato a p.l. da militari della Brigata G.d.F. di *OMISSIS*, per *vendita di T.L.E. di contrabbando.*
Il *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da militari della Compagnia G.d.F. di *OMISSIS*, per *vendita di T.L.E. di contrabbando.*
Il *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da militari del Gruppo G.d.F. di questo centro, sempre per *violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistica-edilizia in concorso.*
OMISSIS
il *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da militari della Tenenza CC di *OMISSIS*, per *interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità e truffa (assenteismo). Proc. archiviato in data OMISSIS dal G.I.P. di Napoli.*
OMISSIS
il *OMISSIS* veniva tratto in arresto da personale della Questura di Napoli, per *rapina, porto e detenzione di armi e guida senza patente.*
OMISSIS
il *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da personale del Commissariato di P.S. di *OMISSIS*, per *truffa aggravata (assenteismo).*
OMISSIS
OMISSIS veniva denunciato a p.l. da militari della Tenenza CC di *OMISSIS*, per *interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità e truffa (assenteismo).*
OMISSIS
il *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da personale del Commissariato di P.S. di *OMISSIS*, per *truffa aggravata (assenteismo).*
OMISSIS
il *OMISSIS* veniva denunciata a p.l. da personale del Commissariato di P.S. di *OMISSIS* , per *contravvenzioni, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e violazioni al T.U.L.P.S..*
OMISSIS

Il *OMISSIS* veniva denunciata a p.l. da personale del Commissariato di P.S. di *OMISSIS* , per *truffa (assenteismo)*
OMISSIS il *OMISSIS* veniva denunciata a p.l. da personale del Commissariato di P.S. di *OMISSIS* per *truffa (assenteismo).*
OMISSIS
il *OMISSIS* veniva denunciata a p.l. da personale del Commissariato di P.S. di *OMISSIS*, per *truffa (assenteismo).*
OMISSIS
il *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da personale del Commissariato di P.S. di *OMISSIS*, per *concorso in truffa aggravata (assenteismo).*
OMISSIS
il *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da personale del Commissariato di P.S. di *OMISSIS*, per *reati di carattere elettorale.*
Il 12/12/2008 veniva denunciato a p.l. da personale del Commissariato di P.S. di *OMISSIS*, per *concorso in truffa aggravata (assenteismo).*
OMISSIS
il *OMISSIS* veniva deferito a cura di militari del Nucleo Investigativo – 1^ Sezione – di Castello di Cisterna (NA) alla D.D.A. di Napoli unitamente ad altri correi, perché resisi responsabili, a vario titolo, dei reati di *associazione di stampo camorristico, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi, estorsioni aggravate ai danni di imprenditori e commercianti e riciclaggio di denaro di provenienza illecita. (Fatti accertati nell'arco temporale da OMISSIS) (OMISSIS).*
Il vigile *OMISSIS* è fratello di *OMISSIS*, pregiudicato, affiliato all'organizzazione camorristica denominata "*OMISSIS*".
OMISSIS
il *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da personale della Polizia Municipale di Sant'Antimo (NA), per *violazione di sigilli ed esecuzione di lavori edili in totale difformità.*
OMISSIS
il OMISSIS personale dell'U.P.G.A.I.P. della Questura di OMISSIS segnalava a suo carico, la condanna emessa dalla Corte di Appello di OMISSIS per insolvenza fraudolenta.
Il *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da militari della Tenenza CC di Sant'Antimo (NA), per *interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità e truffa (assenteismo).*
OMISSIS
il *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da militari della Stazione CC di *OMISSIS*, per *truffa.*
OMISSIS OMISSIS (*OMISSIS* settore): il *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da militari della Stazione CC di Napoli Arenaccia, per *appropriazione indebita.*
OMISSIS
il *OMISSIS* veniva denunciato a p.l. da militari della Stazione CC di Qualiano (NA), per *abuso d'ufficio.*

OMISSIS

OMISSIS veniva denunciato a p.l. da personale del Commissariato di P.S. di Frattamaggiore (NA), per *truffa aggravata (assenteismo).*

OMISSIS

Dal OMISSIS al OMISSIS a suo carico risultano varie denunce per reati per abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici, per assenteismo;

il *OMISSIS* veniva tratto in arresto da militari del Nucleo Investigativo – 1^ Sezione – di Castello di Cisterna (NA), in esecuzione dell'*ordinanza di applicazione della custodia cautelare degli AA.DD. nr. OMISSIS R.G.N.R. – nr. OMISSIS R.G. G.I.P. e nr. OMISSIS O.C.C. emessa in data OMISSIS dal Tribunale di Napoli – Sezione G.I.P. – Ufficio 11° -, poiché riconosciuto colpevole dei reati di concorso in truffa e falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici. Il OMISSIS il Tribunale di Napoli gli sostituiva la misura cautelare con il divieto di dimora:*

il OMISSIS militari della Tenenza CC di Sant'Antimo (NA), gli revocavano la misura cautelare meglio specificata al punto precedente, in ottemperanza all'ordinanza nr. OMISSIS emessa in data OMISSIS dal Tribunale di Napoli.

OMISSIS

Nel OMISSIS e OMISSIS veniva denunciato per assenteismo e il OMISSIS veniva denunciato a p.l. da militari della Tenenza CC di Sant'Antimo (NA), per *violazione di sigilli e violazione delle norme in materia edilizia.*

OMISSIS

Dal OMISSIS al OMISSIS a suo carico risultano denunce per reati di ricettazione e reati commessi con frode.

OMISSIS. OMISSIS **RESP.LE** *OMISSIS*

La Commissione di accesso ha descritto *OMISSIS* come persona "*borderline*", in quanto per un verso appare come soggetto autore di denunce di interferenze sull'apparato burocratico dell'ente da parte della criminalità locale e, nel contempo, annovera a suo carico, nel periodo tra il *OMISSIS* e il *OMISSIS*, denunce per taluni reati quali il concorso in abuso d'ufficio, falsità materiale commessa dal P.U. in certificati o autorizzazioni amministrative, inosservanza delle norme in materia edilizia, poiché in concorso con altri, istruiva e rilasciava delle concessioni edilizie senza che vi fossero i presupposti di legge, abuso d'ufficio aggravato e lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.

Il sindaco *OMISSIS*, dopo la sua proclamazione, ha disposto il trasferimento *OMISSIS* dall' *OMISSIS* – retto dal predetto per diversi anni - *OMISSIS*, sostituendolo con il *OMISSIS*. Sebbene tale trasferimento, oltre ad essere equo in termini prettamente economici e dirigenziali, rientri nelle prerogative dell'amministrazione, è ritenuto *anomalo* dall'organo ispettivo. Sul punto lo stesso Organo ispettivo ha evidenziato che *OMISSIS*, nel corso degli anni in cui ha retto l' *OMISSIS*, ha sempre denunciato situazioni particolari (sia di rilevanza penale che non) in cui erano coinvolti personaggi vicini al clan *OMISSIS*, come *OMISSIS* collaboratore di *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS*.

Significativo l'episodio riportato dall'organo ispettivo concernente le relazioni in data *OMISSIS* e *OMISSIS*, con le quali il *OMISSIS* riferisce di aver ricevuto in due occasioni la visita presso il suo ufficio di *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, interessati a talune pratiche edilizie.

A tali incontri è seguita, a poca distanza, una denuncia di minacce contro ignoti sporta il *OMISSIS* dal *OMISSIS*, con la quale ha dichiarato di essere stato avvicinato da un soggetto armato di un bastone con il volto travisato, che gli ha rivolto minacce, facendo inequivocabile riferimento alla sua attività presso l' *OMISSIS* .
L'Organo ispettivo ha, peraltro, riferito che nel periodo intercorrente dal *OMISSIS* al *OMISSIS* il *OMISSIS*, quale responsabile del settore lavori pubblici del Comune di *OMISSIS*, si è reso responsabile della violazione del protocollo di legalità in materia di prevenzione antimafia negli appalti pubblici. Di tale condotta si fa esplicito riferimento nella relazione della Commissione di accesso che portò allo scioglimento nel *OMISSIS* dell'Amministrazione comunale di *OMISSIS*.
Per ulteriore, completo contribuito informativo la Commissione ispettiva ha riportato che *OMISSIS* ha percepito dal Comune di Sant'Antimo compensi per " Incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 suffragati da procedimenti amministrativi che sono risultati caratterizzati da profili di illegittimità.
L'organo ispettivo ha appurato che tutte le liquidazioni operate dal *OMISSIS* in qualità di *OMISSIS*, le cui determinazioni portano la sua firma agli anni *OMISSIS*, sono caratterizzate da talune anomalie, concernenti, tra l'altro, il mancato adeguamento alla vigente normativa in materia di appalti pubblici in relazione alle percentuali di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche con conseguente danno erariale per l'ente. Gli atti di liquidazione per funzioni tecniche sono apparsi carenti non solo della specifica tecnica di determinazione dell'importo che si liquida, ma addirittura non individuano il soggetto o i soggetti beneficiari dell'incentivo.

OMISSIS. OMISSIS OMISSIS

Sulla figura del *OMISSIS*, *OMISSIS*, la Commissione ha dedicato attenzione, ritenendola significativa ai fini degli accertamenti delegati.
Dalle varie annotazioni di servizio presentate dal *OMISSIS* ed allegate alla relazione dell'accesso è emerso, tra l'altro, che sin dal suo insediamento, sul territorio di Sant'Antimo, l'attività del *OMISSIS* è stato riorganizzato, dedicando maggiore attenzione verso quelle competenze riconducibili ad attività di *OMISSIS* in ambito edilizio, ambientale ed altro.
Nella relazione ispettiva è stato evidenziato che dalle dichiarazioni scritte dello stesso *OMISSIS* del *OMISSIS* è emerso che, in occasione del saluto istituzionale alla cittadinanza, il Sindaco *OMISSIS*, aveva prospettato al predetto *OMISSIS* le rivisitazioni della pianta organica dei capi settori del Comune palesandogli, nel contempo, riservatamente e direttamente la possibilità di un suo eventuale avvicendamento, facendo intuire espressamente che il suo operato negli anni aveva infastidito alcune persone.
Infatti, lo stesso *OMISSIS*, nella relazione allegata dalla Commissione di accesso, ha dichiarato che nelle funzioni di *OMISSIS* ha avviato un'attività di repressione per diversi fenomeni abusivi che hanno interessato anche "soggetti particolari".
In proposito, il *OMISSIS* fa riferimento ad un episodio di disapprovazione al suo incarico da parte di tale *OMISSIS*, padre di *OMISSIS*, *OMISSIS*. Quest'ultimo unitamente a tale *OMISSIS* (imprenditore che opera nell'edilizia e sanzionato per irregolarità edilizie) avrebbe comunque manifestato al Sindaco la volontà di delegittimare il *OMISSIS*.
OMISSIS è padre di tale *OMISSIS*, deferita dal *OMISSIS* all'A.G., Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per un'opera abusiva, circostanza in cui la stessa è stata sanzionata amministrativamente.

Viene, altresì, evidenziato che il *OMISSIS* è imparentato con *OMISSIS.*
In un'ulteriore relazione il *OMISSIS* ha riferito di essere stato avvicinato nell'ufficio comunale, al termine dell'orario di servizio, da due soggetti, *OMISSIS* e un giovane, poi, identificato come figlio del *boss* locale *OMISSIS.* Nella circostanza, i predetti gli rivolgono richieste di informazioni su due pratiche edilizie, e precisamente la pratica di condono edilizio L. *OMISSIS* della ditta *OMISSIS* e sulla SCIA dei lavori in corso d'opera degli immobili della ditta "*OMISSIS*" s.r.l., rappresentata da *OMISSIS.* Tale episodio è stato ritenuto dall'organo ispettivo significativo ai fini degli accertamenti delegati in quanto *OMISSIS,* nominato dal Sindaco *OMISSIS,* Dirigente *OMISSIS,* ha rilasciato nel periodo di detta amministrazione diversi permessi a costruire proprio alla ditta "*OMISSIS*" Permessi questi tutti caratterizzati da sostanziali profili di legittimità.
Dal marzo *OMISSIS* il Comandante *OMISSIS* è stato sostituito dal *OMISSIS.*

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS
Il dr. *OMISSIS* assume, quindi, le funzioni di *OMISSIS* di Sant'Antimo, categoria D3, Responsabile del *OMISSIS* con funzioni apicali e posizione organizzativa.
Sulla persona del dr. *OMISSIS,* l'Organo ispettivo ha riferito che il predetto ha rivestito un ruolo significativo nell'ambito dei lavori che hanno portato allo scioglimento del Consiglio Comunale di *OMISSIS* per infiltrazioni mafiose, disposto con DPR *OMISSIS,* risultando incline a tollerare, ovvero a consentire l'ingerenza da parte di soggetti esterni all'Ente, collegati ad ambienti della criminalità organizzata, nella vita amministrativa del Comune.
Dagli elementi informativi assunti dalla Commissione d'indagine è risultato che "in data *OMISSIS* il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli ha emesso nei confronti del predetto, decreto di rinvio a giudizio (*OMISSIS/RGNR*) per reati commessi con l'aggravante dell'art. 61 c.9 c.p."
Proprio per le suddette motivazioni, la Commissione Straordinaria insediatasi in quel Comune sciolto per mafia, chiedeva al Prefetto di Napoli "*la revoca della qualifica di P.S.*" che il *OMISSIS* aveva acquisito in quanto Comandante della polizia Locale di *OMISSIS,* avvenuta con decreto n. *OMISSIS.*
Ciononostante il Comune di Sant'Antimo ha inoltrato la richiesta al Comune di *OMISSIS* di concedere il dipendente dr. *OMISSIS* (che nel frattempo non svolgeva più le funzioni di comandante di Polizia Municipale) *per il periodo OMISSIS - OMISSIS*", deliberata in Giunta Municipale, il *OMISSIS.*
Allo stesso dipendente *OMISSIS* il Sindaco *OMISSIS* con propri decreti sindacali n. *OMISSIS* del *OMISSIS* e n. *OMISSIS* del *OMISSIS* attribuiva l'incarico " di posizione organizzativa – responsabile del *OMISSIS* settore *OMISSIS*"
Dal certificato dei carichi pendenti risulta che il *OMISSIS* è stato rinviato a giudizio con udienza fissata il *OMISSIS* per i reati di cui all'art.323 (abuso d'ufficio) e 110 (concorso di persone nel reato) c.p..
Risulta, inoltre, nei confronti del predetto un rinvio a giudizio con udienza fissata il *OMISSIS* per i reati di cui art. 361 (omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale), 81 (concorso formale reato continuato) c.p. e all'art. 86 D.P.R. 570/1960 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e 61 e 110 c.p. c.p.
L'organo ispettivo ha, altresì, evidenziato che *OMISSIS* è stato indagato unitamente al Sindaco di *OMISSIS* e 4 consiglieri comunali per reati commessi in violazione art. 81 e 110 C.P. 86 DPR 1605.1960 n. 570 (voto di scambio) aggravato per tutti dall'art. 7 L. 203/91 ad eccezione di

OMISSIS (P.P. *OMISSIS* emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli DDA).

Per quanto riguarda, invece, l'attività svolta dal *OMISSIS* per conto dell'Amministrazione comunale di Sant'Antimo, la Commissione non ha potuto raccogliere elementi in quanto lo stesso è stato incaricato di svolgere le funzioni apicali presso il comando di polizia locale a far data dal maggio scorso.

La Commissione d'indagine ha riferito che il *OMISSIS*, in relazione alle problematiche sulla gestione del servizio onoranze funebri (servizio già oggetto di denunce del predecessore *OMISSIS*) non ne fa menzione alcuna, nonostante la Commissione stessa ne avesse chiesto aggiornamenti.

Un ulteriore elemento che ha suscitato non pochi dubbi e perplessità sulla figura del *OMISSIS* riguarda l'organizzazione di un convegno svoltosi il *OMISSIS*,organizzato dallo stesso dr. *OMISSIS*, avente ad oggetto " *il contrasto al grave fenomeno della terra dei fuochi ambiente e tutela della salute dei cittadini sono la vera priorità*" da svolgersi presso il *OMISSIS* di Sant'Antimo.

Si tratta del locale dove lo scorso *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, hanno ospitato amici e parenti per la festa della promessa di matrimonio. Si tratta del matrimonio celebrato in Napoli a *OMISSIS* che ha suscitato l'attenzione dell'opinione pubblica e della magistratura anche in considerazione che *OMISSIS* è l'ex moglie del *OMISSIS*, ucciso in un agguato di camorra il *OMISSIS*, sul *OMISSIS*.

All'evento è risultato presente, su invito del *OMISSIS*, l'On.le *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*, imprenditore dei rifiuti cui sono riferibili le società "*OMISSIS*., *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* tutte gravate nel tempo da provvedimenti interdittivi antimafia emessi dalla Prefettura di Napoli per condizionamento da parte della criminalità organizzata riferibile al Clan dei *OMISSIS* e al Clan *OMISSIS*, e l' *OMISSIS*.

Peraltro il citato *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*, è coinvolto in un procedimento penale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per reati riconducibili allo sversamento dei rifiuti tossici.

A tanto occorre aggiungere che all'evento, sempre su invito del *OMISSIS*, ha partecipato anche *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*, sul conto del quale risulta una denuncia a p.l. della Legione Carabinieri – Compagnia di Casoria, prot. *OMISSIS* del *OMISSIS*, unitamente a *OMISSIS*, *OMISSIS* (esponenti degli *OMISSIS*) ed altri, perché ritenuti responsabili della violazione dell'art. 416 bis c. 1° C.P. " *per aver costituito all'interno dell'organizzazione camorristica nuova famiglia due clan operanti in OMISSIS e OMISSIS i quali, avvalendosi della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo, controllano le attività delle amministrazioni comunali attraverso esponenti politici a loro legati ed inseriti nell'organizzazione stessa*" .

L'organo ispettivo, in merito al *OMISSIS*, ha riferito che già nello scioglimento ai sensi dell'art. 143 del TUEL, con D.P.R. *OMISSIS*, il medesimo viene indicato come persona legata al clan camorristico *OMISSIS*.

Per quanto riguarda, invece, l'altro politico invitato dal dr. *OMISSIS* e cioè il Consigliere regionale *OMISSIS*, la Commissione ispettiva ha evidenziato che lo stesso è il figlio del *OMISSIS OMISSIS* i cui fratelli *OMISSIS* e *OMISSIS* sono stati destinatari *dell'ordinanza n. OMISSIS R.G.N.R. – OMISSIS GIP e OMISSIS o.c.c. del OMISSIS del Tribunale di Napoli su richiesta della locale DDDA, e tratti in arresto in data OMISSIS da militari del Reparto Anticrimine di Napoli, per concorso esterno in associazione di tipo mafioso (aggravato), intestazione fittizia di beni etc. al fine di agevolare il clan OMISSIS.*

Inoltre, lo stesso consigliere regionale *OMISSIS*, risulta destinatario di *"avviso all'indagato di conclusioni di indagini"* emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord in data *OMISSIS* (proc. *OMISSIS*) in quanto accusato, unitamente a *OMISSIS*: *"del reato p.p. dagli art.li 81 cpv e 110 c.p., art. 86 D.P.R. 570/1960"*.
Dagli accertamenti ispettivi è emerso che il citato *OMISSIS*, coindagato con *OMISSIS*, risulta essere stato destinatario di provvedimenti giudiziari ex art. 416 in quanto ritenuto contiguo al clan camorrista "*OMISSIS*".
Quindi, il *OMISSIS* nel breve periodo che ha svolto le funzioni di *OMISSIS* di Sant'Antimo si è reso promotore di iniziative molto simili a quelle evinte dal referto d'indagine sul comune di *OMISSIS* (sciolto poi per infiltrazioni mafiose).
La pervicace volontà del Sindaco di mantenere in essere i rapporti con il dr. *OMISSIS* si rileva anche dal decreto sindacale n. *OMISSIS* del *OMISSIS* con il quale lo stesso Sindaco gli ha conferito l'incarico di posizione organizzativa come *OMISSIS* fino al *OMISSIS* e quindi ben oltre l'autorizzazione al "*OMISSIS*" deliberata sia dal Comune di *OMISSIS* sia dalla stessa Giunta di Sant'Antimo con la richiamata delibera n. *OMISSIS* del *OMISSIS* che prevede il periodo dal *OMISSIS* - *OMISSIS*.

APPALTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DI SERVIZI - CONCESSIONI E LAVORI

L'Amministrazione *OMISSIS* è stata oggetto di attenzione sin dall'insediamento anche in relazione a diverse segnalazioni di condotte affaristico - clientelari e di diffusi fenomeni di devianza amministrativa (in particolar modo nel settore urbanistico e in quello degli appalti pubblici) nonché di presunti collegamenti di taluni amministratori comunali con ambienti della criminalità locale.
La Commissione di Accesso si è preliminarmente soffermata sulle vicende che hanno condotto il Sindaco *OMISSIS* ad affidare l'incarico ai vertici dell'Ufficio *OMISSIS*, a tempo determinato, *OMISSIS*.
E' stato, innanzitutto, esaminato il permesso a costruire rilasciato dal citato *OMISSIS* al padre della *OMISSIS*, *OMISSIS*, parente *OMISSIS*, oggetto di un articolo di stampa on line del *OMISSIS*, accertando che lo stesso è stato rilasciato in violazione di legge.
La Commissione d'accesso ha evidenziato che l'interesse della criminalità nel rilascio di permessi a costruire si evince anche dalla denuncia del *OMISSIS* inviata alla Tenenza Carabinieri *OMISSIS*, relativa all'avvicinamento da parte di due soggetti di cui uno riconducibile al "*solito giovane alto con barba che dall'episodio precedente identifico per il figlio OMISSIS attualmente in carcere*". In detta circostanza il figlio *OMISSIS* accompagnato con *OMISSIS*, che all'epoca non era ancora stato assunto dal Comune di Sant'Antimo, ma che, stante l'oggetto della conversazione riportata nella denuncia (pratica edilizia *OMISSIS*) assumeva il ruolo di tecnico di parte.
Ebbene *OMISSIS* sarà, poi, assunto dal Sindaco *OMISSIS* che sottrarrà la competenza *OMISSIS* *OMISSIS* (il funzionario che aveva denunciato questi episodi di ingerenza di soggetti contigui ad organizzazioni criminali in vicende della vita amministrativa del Comune).
Peraltro, come riferito dalla Commissione ispettiva, l'assunzione *OMISSIS* è risultata caratterizzata da non poche anomalie.
Ulteriori elementi d'interesse ai fini antimafia sono stati riscontrati dalla Commissione d'accesso anche dalla missiva, inoltrata in data *OMISSIS*, *OMISSIS* al Commissario Straordinario del

Comune di Sant'Antimo con la quale è stato evidenziato che il dirigente comunale *OMISSIS* ha rilasciato il permesso di costruire a congiunti di *OMISSIS*, affiliato al clan *OMISSIS*, nonostante che agli atti dell'ufficio risultassero elementi e documenti che, invece, dimostravano l'abusività del manufatto oggetto del permesso stesso.

Procedure di assunzione nell'organico del Comune a tempo determinato *OMISSIS*
Il primo incarico nel corso della gestione del Sindaco *OMISSIS*, ai vertici dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Sant'Antimo viene conferito *OMISSIS*,con decreto sindacale n. 28 del 14.11.2018, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs 267/2000, con attribuzione della qualifica di funzionario apicale presso il settore *OMISSIS*.
L'incarico sindacale è conseguente alla rinuncia formulata *OMISSIS*,che non avrebbe ricevuto il nulla osta alla richiesta di aspettativa dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "*OMISSIS*.
In proposito, l'organo ispettivo ha riferito che non si conoscono le ragioni di questo diniego che, stante la portata del disposto di cui al comma 5, dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000 appaiono comunque incomprensibili.
Infatti, la Commissione di indagine ha ritenuto singolare che un funzionario tecnico partecipi ad un colloquio per il conferimento di un incarico di vertice presso il settore *OMISSIS*, senza avere preventivamente chiesto il nulla osta all'Amministrazione di appartenenza, la quale aveva pochi margini per negare detta autorizzazione, stante quanto stabilito dal citato art. 110.
Sta di fatto che per effetto di tale singolare vicenda si sono determinate le condizioni, utilizzate da Sindaco, per giustificare il conferimento dell'incarico ai vertici dell'Ufficio *OMISSIS*, *OMISSIS*.
La scelta *OMISSIS*,viene giustificata in quanto il suo nominativo è stato estratto tra i 18 partecipanti all'avviso pubblico cui aveva partecipato anche la *OMISSIS*, (alla quale era stato negato il nulla osta) e che *l'incarico di che trattasi, rappresentando una fattispecie strettamente correlata alla prerogativa del Sindaco di cui all'art. 50, comma 10 del d.lgs. 267/2000 viene attribuito e definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del d.lgs. 267/2000".*
L'organo ispettivo fa notare, al riguardo, con il citato decreto sindacale *OMISSIS*,viene conferita *OMISSIS*, *"la responsabilità del Settore OMISSIS,al funzionario OMISSIS,nella persona OMISSIS,... con decorrenza OMISSIS, fino al OMISSIS,al quale afferiscono i seguenti attività : Permessi a costruire e titoli edilizi in genere ... abusivismo.... condono"* settori, questi ultimi per i quali *OMISSIS*,rilascerà i permessi di costruire a favore di soggetti collegati a persone ritenuti intranei a sodalizi criminali.
Appare, quindi, evidente come la scelta operata dal sindaco sia del tutto discrezionale e finalizzata a conferire l'incarico apicale dell'ufficio *OMISSIS*, *OMISSIS*,
La Commissione di indagine ha rilevato, inoltre, che per quanto riguarda l'anno 2019, dagli atti trasmessi dall'ente si evince che l'Amministrazione retta dal Sindaco *OMISSIS*,, nel riconferire l'incarico *OMISSIS*, pone in essere un procedimento amministrativo simile a quello relativo all'anno 2018 questa volta, però, facendo riferimento al titolare dell'ufficio come dipendente a tempo indeterminato, mentre per l'anno 2018 aveva fatto riferimento al funzionario scelto per il conferimento di analogo incarico a tempo determinato.
La Commissione ha riferito, inoltre, che dagli atti forniti dal Comune è emerso che il titolare a tempo indeterminato dell'Ufficio *OMISSIS*, ed *OMISSIS*,, *OMISSIS*,, funzionario apicale presso

OMISSIS, titolare di posizione organizzativa, aveva inoltrato in data *OMISSIS*,istanza per ottenere il collocamento in aspettativa, ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
Quindi dal febbraio *OMISSIS*, *OMISSIS*,era transitato presso il Comune di *OMISSIS*, e ciò aveva determinato la necessità di conferire per l'anno 2018 l'incarico a tempo determinato di cui si è detto sopra. Invece per l'anno 2019 l'amministrazione aveva modificato le motivazioni del conferimento dell'incarico allo stesso *OMISSIS*.
In relazione alla suesposta situazione l'organo ispettivo ha ritenuto inspiegabile, e presumibilmente strumentale [*a determinare le condizioni che poi saranno indicate dall'ente per conferire l'incarico OMISSIS*,] la scelta della Giunta comunale di concedere il nulla osta *OMISSIS*,alla richiesta di aspettativa dal Comune di Sant'Antimo, per andare a prestare servizio presso il Comune di *OMISSIS* che lo aveva assunto a tempo determinato con incarico ex art. 110 del d.lgs. 267/2000.
Sta di fatto che proprio per effetto di questo singolare " spostamento" del funzionario apicale dell'ufficio *OMISSIS*, suffragato dall'avallo della Giunta Comunale di Sant'Antimo, si concretizzano quelle condizioni di necessità (surrettizie) invocate dalla stessa Giunta per assumere a tempo determinato *OMISSIS* anche per l'intero anno 2019 nel corso del quale, come si dirà in avanti, rilascerà diversi permessi di costruire a favori di soggetti ritenuti contigui a contesti malavitosi.
In definitiva, secondo il parere della Commissione d'accesso gli incarichi conferiti *OMISSIS* per l'anno 2018 e per l'anno 2019 scaturiscano da procedimenti di dubbia legittimità e sorretti da una motivazione fuorviante (violazione art. 3 della L. 241/90).

PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI DAL COMUNE DI SANT'ANTIMO CARATTERIZZATI DA PROFILI DI ILLEGITTIMITA' – ESITO VERIFICHE COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.
Nell'ambito dell'attività ispettiva la Commissione ha indicato gli esiti delle verifiche effettuate in ordine ai permessi di costruire che vedono come beneficiari congiunti del Sindaco (*OMISSIS OMISSIS*) ovvero soggetti collegabili a contesti di criminalità organizzata.
In particolare, l'organo ispettivo ha riportato una serie di pratiche edilizie intestate alla società "*OMISSIS*.", il cui amministratore unico è *OMISSIS*.
In proposito, *OMISSIS* ha denunciato che una delle citate pratiche in questione è stata oggetto di interessamento di soggetti ritenuti collegati alla criminalità organizzata. Infatti, lo stesso *OMISSIS* ha denunciato di essere stato avvicinato nel suo ufficio da *OMISSIS* e da un giovane figlio del *OMISSIS*, attualmente in carcere.
Un'altra pratica edilizia significativa per le indagini ispettive è quella riconducibile a *OMISSIS* nell'amministrazione *OMISSIS* di centrodestra e consigliere di minoranza con forza Italia con l'amministrazione *OMISSIS*. Il predetto nel periodo tra il *OMISSIS* e il *OMISSIS* è stato più volte controllato unitamente a soggetti pregiudicati riconducibili, tra l'altro, al clan *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*.
Un'ulteriore pratica edilizia, che presenta profili di illegittimità è quella intestata a *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*, genitori di *OMISSIS*, già *OMISSIS* nel corso dell'amministrazione *OMISSIS* e consigliere comunale in precedenti amministrazioni.
OMISSIS è lo zio di primo grado del *OMISSIS* (*OMISSIS* di *OMISSIS* e *OMISSIS* del *OMISSIS OMISSIS* sono sorelle) capo dell'omonimo clan.

Un'altra pratica edilizia significativa ai fini degli accertamenti in questione è quella riconducibile a *OMISSIS* e *OMISSIS*. Nei confronti del *OMISSIS* vengono riportate denunce per falsità materiale, favoreggiamento e una condanna per furto nonché controlli in compagnia di pregiudicati. La moglie, *OMISSIS*, è consigliere comunale di *OMISSIS* [*omissis*].
Un'ulteriore pratica che presenta profili di illegittimità è intestata a *OMISSIS* e *OMISSIS* rispettivamente *OMISSIS*, appartenente al clan *OMISSIS*, attualmente detenuto e collaboratore di giustizia.
Anche il permesso a costruire in sanatoria, intestato a *OMISSIS*, presenta illegittimità. Il predetto è il padre *OMISSIS*, nonché cugino di 1° grado ed omonimo del *OMISSIS*, attualmente latitante.
Infine, pratica edilizia segnalata dalla Commissione ispettiva è anche quella intestata ad *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*, appartenente al clan *OMISSIS*, attualmente detenuto e collaboratore di giustizia.

*OMISSIS, **affiliato al clan** OMISSIS **(collaboratore di giustizia)***
Detenuto, collaboratore di giustizia, è considerato un elemento apicale del clan *OMISSIS*. La figura di *OMISSIS* assume nell'ambito delle indagini condotte dalla Commissione d'indagine una rilevante significatività in quanto diverse anomalie riscontrate nell'azione amministrativa del Comune di Sant'Antimo sono riferibili a parenti o affini proprio dell'esponente apicale del clan *OMISSIS* attivo sul territorio di Sant'Antimo.
Peraltro, il contrasto criminale che vede contrapposti i clan *OMISSIS* da un lato e *OMISSIS* dall'altro, ha coinvolto proprio il *OMISSIS*, quale esponente del clan *OMISSIS* ovvero dei suoi familiari. Significativo per inquadrare *OMISSIS* nel contesto criminale è l'atto intimidatorio ai danni di un locale commerciale di proprietà di *OMISSIS*, cugino del collaboratore di giustizia *OMISSIS*, in quanto il padre di *OMISSIS* a nome *OMISSIS*, ed il padre di *OMISSIS*, a nome *OMISSIS* in vita erano fratelli.

AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE:

SERVIZI FUNEBRI
La gestione del settore delle onoranze funebri, ha costituito negli anni un "campo di battaglia" tra le due fazione camorristiche contrapposte, quella del clan *OMISSIS* e quella del gruppo camorristico *OMISSIS*, attive sul territorio di Sant'Antimo.
La Commissione ispettiva ha evidenziato che dai rapporti dei Carabinieri, si evince che i contrasti latenti tra le due diverse organizzazioni si manifestarono, con fatti di sangue, allorquando il gruppo *OMISSIS* - che aveva approfittato dell'assenza dei *OMISSIS* per estendere la propria influenza - entrò ben presto in concorrenza con questi ultimi in vari settori dell'economia, quale, appunto, il servizio di pompe funebri.
Tale attività veniva all'epoca gestita sul territorio di Sant'Antimo dal defunto *OMISSIS*, padre di *OMISSIS*, elemento di spicco del clan *OMISSIS*. Successivamente i *OMISSIS* approfittando dello stato di detenzione di *OMISSIS*, si inserirono nella predetta attività, acquisendone il monopolio di fatto.
A distanza di anni da tali fatti di sangue, la monopolizzazione del settore della gestione delle onoranze funebri sul territorio di Sant'Antimo, riferibile ai due contrapposti clan, non risulta mutata, così come emerge dagli accertamenti eseguiti dalla Commissione di accesso che, con il

supporto informativo dei Carabinieri, ha potuto delineare il seguente inquietante quadro indiziario.
Innanzitutto, l'Organo ispettivo ha appurato che in data *OMISSIS*, a seguito di un esposto-denuncia avente ad oggetto " la vicinanza a sodalizi criminali dell'agenzia funebre denominata "*OMISSIS.*", l'allora *OMISSIS* procedeva ad una mirata attività di controllo dalla quale emergeva che la citata ditta svolgeva i trasporti funebri, pur se priva di titoli abilitativi.
Sul conto dell'Impresa *OMISSIS* la Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania ha comunicato che i soci *OMISSIS* risultano essere figli di affiliati di spicco dell'organizzazione camorristica denominata "*OMISSIS*".
OMISSIS, padre della già nominata *OMISSIS*, è il capostipite del Clan "*OMISSIS*". A suo carico figurano numerosi pregiudizi penali, in particolare per associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 Bis del C.P.), attualmente è sottoposto al regime della detenzione domiciliare in *OMISSIS*, con scadenza pena definitiva *OMISSIS*.
OMISSIS, padre di *OMISSIS*, è affiliato di spicco all'organizzazione camorristica denominata clan *OMISSIS*, ha avuto un ruolo attivo quale Killer durante la sanguinosa guerra di camorra avvenuta negli anni 80/90 in Campania; a suo carico figurano numerosi pregiudizi penali, in particolare associazione a delinquere di tipo mafioso (Art. 416 Bis del C.P.) e omicidi. E' detenuto presso la Casa Circondariale dell' *OMISSIS*, dove sta espiando la pena dell'ergastolo.
OMISSIS, fratello del capo clan *OMISSIS* e cognato di *OMISSIS*, in vita ricopriva un ruolo di spicco all'interno dell'organizzazione camorristica *OMISSIS*. A suo carico figurano numerosi pregiudizi penali, in particolare associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 Bis del C.P.).
L'esito degli accertamenti svolti dall'Arma hanno rilevato, quindi, come nell'attualità il " *clan OMISSIS",* seppure indirettamente, attraverso congiunti, continui a gestire i servizi *OMISSIS* utilizzando una ditta avente sede in Napoli, la "*OMISSIS*", la quale, come ha riferito l'organo ispettivo, è stata recentemente gravata da interdittiva antimafia, poiché svolgeva analoghi servizi per conto di altra ditta, riferibile al gruppo "*OMISSIS*" contiguo al clan *OMISSIS.*
La Commissione di accesso ha precisato al riguardo che sul conto della predetta ditta "*OMISSIS.*", regolarmente iscritta alla Camera di commercio di Napoli, non risulta richiesta alla competente Prefettura di Napoli alcuna certificazione antimafia.
Quindi, in data *OMISSIS* l'allora Comandante della Polizia Municipale provvedeva all'emissione dell'ordinanza di chiusura del *OMISSIS* a carico della stessa ditta "*OMISSIS* ".
In concomitanza con tali fatti il Comune di Sant'Antimo rilasciava un'autorizzazione alla ditta *OMISSIS*, sulla quale il "Comandante della Polizia Municipale", *OMISSIS*, il *OMISSIS* ha riferito che la stessa : " *ha avviato un esercizio di vicinato per la vendita di OMISSIS, per la stessa risulta presentata la SCIA ed in possesso di tutti i requisiti previsti*"
Sul punto la Commissione ispettiva ha acquisito chiarimenti dal segretario comunale in merito alla suddetta pratica edilizia dai quali è emerso che *OMISSIS* è " *una consanguinea dei OMISSIS"* ...(.).. svolge la propria attività " nello stesso locale " della ditta *OMISSIS*.
L'esame della relativa documentazione ha consentito all'organo ispettivo di verificare che la ditta ha regolarmente attivato l'esercizio di vendita di articoli *OMISSIS* a seguito di SCIA del *OMISSIS*.
La Commissione di accesso ha richiamato l'attenzione sulle date ed, in particolare, di quella dell'ordinanza di chiusura della "*OMISSIS"* che è del *OMISSIS*, mentre quella della SCIA prodotta dalla ditta *OMISSIS* è del *OMISSIS*, quindi in data immediatamente successiva all'ordinanza che determinava la dismissione della *OMISSIS*. Pertanto, all'esito degli

accertamenti all'uopo svolti, la ditta *OMISSIS* è risultata strettamente collegata alla ditta *OMISSIS*, infatti, *OMISSIS* della *OMISSIS*, è il figlio di *OMISSIS*.
Quindi, l'Organo ispettivo ha evidenziato come sia stata aggirata l'ordinanza di chiusura della *OMISSIS* riferibile alla famiglia *OMISSIS* (*figli di affiliati di spicco dell'organizzazione camorristica denominata "clan OMISSIS" operante nel comune di Sant'Antimo...(.)...)* con l'attivazione di una nuova ditta riferibile sempre alla stessa famiglia.
E' stato, altresì, rilevato che detto aggiramento è stato reso possibile grazie anche ad un'attività amministrativa posta in essere dal Comune di Sant'Antimo, caratterizzata da una grave illegittimità. Infatti, contrariamente a quanto dichiarato dal *OMISSIS* ("*OMISSIS*, designato dal sindaco *OMISSIS*") e cioè che la ditta *OMISSIS* è "in possesso di tutti i requisiti previsti", dall'esame del relativo fascicolo comunale e dalle verifiche svolte presso l'Ufficio antimafia della Prefettura di Napoli, è risultato che il Comune ha omesso di chiedere la certificazione antimafia.
Tale circostanza è stata ritenuta strumentale ad evitare una probabile interdittiva antimafia da parte della Prefettura, attesi i collegamenti familiari di *OMISSIS* con soggetti riconducibili al clan *OMISSIS*. Analoga situazione si è verificata con la ditta "*OMISSIS*" con sede in Sant'Antimo, che è risultata avere la stessa sede sociale della ditta "*OMISSIS*".
Sul conto di quest'altra ditta la "*OMISSIS*" i Carabinieri hanno fornito i seguenti elementi:
"*Giova precisare che nonostante non siano stati rinvenuti necrologi con il nome delle società funebre che eseguono le esequie, sono stati rinvenuti anche necrologi dove le utenze cellulari riportate risultano essere intestate a persone straniere. Giova precisare che in OMISSIS risulta ubicata un'altra agenzia funebre denominata OMISSIS società individuale iscritta con qualifica di Piccolo Imprenditore con Titolare firmatario OMISSIS.*
OMISSIS, è:
- la *OMISSIS* di *OMISSIS*, capostipite del clan *OMISSIS*. A suo carico figurano numerosi precedenti penali, in particolare associazione a delinquere di tipo mafioso *(Art. 416 Bis del C.P., omicidio, rapina ed estorsioni)*, attualmente è sottoposto al regime della detenzione domiciliare in *OMISSIS*, con scadenza pena definitiva *OMISSIS*;
- *OMISSIS* di *OMISSIS*, deceduto in data *OMISSIS* ad *OMISSIS*, fratello del capo clan *OMISSIS*, e cognato di *OMISSIS*, in vita ricopriva ruolo di spicco all'interno dell'organizzazione camorristica *OMISSIS*. A suo carico figurano numerosi precedenti penali, in particolare associazione a delinquere di tipo mafioso *(Art. 416 Bis del C.P.)*;
- la *OMISSIS* di *OMISSIS*, attualmente detenuta, a suo carico figurano numerosi precedenti penali;
- *OMISSIS* di *OMISSIS*, affiliato di spicco all'organizzazione camorristica denominata clan *OMISSIS*, meglio noto come *"OMISSIS"* ha avuto un ruolo attivo quale killer durante la sanguinosa guerra di camorra avvenuta negli anni 80/90 in Campania; a suo carico figurano numerosi precedenti penali, in particolare associazione a delinquere di tipo mafioso *(Art. 416 Bis del C.P.) e* omicidi. E' detenuto presso la Casa Circondariale *OMISSIS* dove sta espiando la pena dell'ergastolo con fine pena mai.
- *OMISSIS* di *OMISSIS*, gravato da numerosi precedenti penali, solito sostare davanti agli Uffici della Società funebre intestata alla *OMISSIS* ubicata in quella *OMISSIS*.

Anche per questa ditta, la "*OMISSIS*", non risulta inoltrata sull'apposita BDNA alcuna richiesta di certificazione antimafia.

Anche in questo caso se fosse stata richiesta la certificazione antimafia, stante gli elementi di colleganza con i clan operanti su quel territorio, molto verosimilmente sarebbe stata adottato un provvedimento antimafia interdittivo ex art. 89 del d.lgs 159/2011.
Un ulteriore elemento che rivela come le ditte collegate al gruppo *OMISSIS* abbiano aggirato la normativa di settore per poter effettuare i servizi di onoranze funebri pur non avendone i requisiti (amministrativi e antimafia) si rinviene dalla lettura congiunta dell'elenco dei decessi con l'indicazione delle ditte incaricate del relativo trasporto funebre con il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra la ditta "*OMISSIS*." - fornito dal Comune su richiesta della Commissione di accesso - che indica il nominativo della persona individuata nel *OMISSIS*, assunto da quella ditta ed esibito al Comune stesso per poter svolgere i servizi funebri su quel territorio. Il predetto è il socio della ditta *OMISSIS*, sopra richiamata.
La ditta *OMISSIS* è la stessa che forniva il proprio nominativo alla *OMISSIS* per svolgere i servizi di onoranze funebri sul territorio di Sant'Antimo pur essendo quest'ultima ditta priva delle prescritte autorizzazioni amministrative. Ed è proprio per questa ragione che il precedente *OMISSIS*, aveva adottato l'ordinanza di chiusura dell'attività della *OMISSIS* . Ebbene l'organo ispettivo ha evidenziato che dalla consultazione del predetto elenco è possibile evincere che la ditta *OMISSIS* ha svolto nel periodo dal *OMISSIS* all' *OMISSIS* ben *OMISSIS* trasporti funebri e che ha impiegato, come si evince dal " verbale di chiusura feretro", il sig. *OMISSIS*.
Gli elementi forniti sul conto del citato *OMISSIS*, rilevano la sua appartenenza alla *OMISSIS*, gravata dai concreti elementi di controindicazione antimafia. L'esito di questi accertamenti conferma come sul territorio di Sant'Antimo gli impeditori funebri *OMISSIS* utilizzando ditte " prestanome" continuino a svolgere i servizi di onoranze funebri nonostante l'ordinanza di chiusura adottata dal precedente Comandante della polizia Municipale, aggirando così anche la normativa antimafia.
Dalla lettura dell'elenco sopra richiamato si evince che gli altri funerali svolti nello stesso periodo (novembre 2018 –ottobre 2019) sono stati eseguiti dalla ditta "*OMISSIS*". La ditta, come si evince dalla missiva del Comando di Polizia Municipale del *OMISSIS* si identifica nella ditta "*OMISSIS*. "con sede in Sant'Antimo, legale rappresentante Sig. *OMISSIS*.
I carabinieri sul conto del menzionato *OMISSIS*, hanno riferito che:
"*OMISSIS, ...è il figlio di OMISSIS, ...fu OMISSIS, nato a Sant'Antimo, attualmente detenuto nonché elemento di spicco dell'organizzazione camorristica denominata clan "OMISSIS" operante in Sant'Antimo.*
OMISSIS, inoltre, è anche il nipote del defunto capo clan OMISSIS, in quanto il defunto padre di OMISSIS, era il fratello di OMISSIS".
Al riguardo la Commissione di accesso ha evidenziato che la citata "*OMISSIS* " è stata autorizzata dal Comune con atto del *OMISSIS* ". Ancora una volta emerge che l'autorizzazione non è stata preceduta dalla richiesta di certificazione antimafia, configurandosi, quindi, anche in questo caso, la violazione degli artt. 83, comma 1 e art. 89 bis del d.lgs 159/2011.
Gli effetti di queste palesi violazioni del codice antimafia hanno prodotto come effetto la possibilità per le due famiglie riferibili a figure apicali delle due più egemoniche organizzazioni criminali attive sul territorio di Sant'Antimo (*OMISSIS* – *OMISSIS* – *OMISSIS* da un lato e il *OMISSIS* dall'altro) di poter reiterare in modo indisturbato la conduzione di attività di onoranze funebri (salvo l'unico episodio di contrasto messo a segno dal precedente Comandante della Polizia Municipale, *OMISSIS* che dispose l'adozione dell'ordinanza di chiusura della *OMISSIS*
Per quanto riguarda, invece, l'attività di contrasto a tale deleterio fenomeno di aggiramento della

normativa di settore e di quella antimafia svolta dall'attuale *OMISSIS* (designato nella funzione dal Sindaco *OMISSIS*) per conto dell'Amministrazione comunale di Sant'Antimo, l'organo ispettivo non ha raccolto ulteriori elementi in quanto il medesimo Comandante è stato incaricato in quella funzione, come sopra detto, a far data *OMISSIS*.
Al *OMISSIS* la Commissione ha chiesto per il tramite del segretario generale di relazionare in merito alle ditte che eseguivano il servizio di onoranze funebri sul territorio di Sant'Antimo ciò in quanto, dalle informative dell'Arma emergeva, che nel corso degli ultimi decenni si era consolidata una contrapposizione tra il clan *OMISSIS* con il Clan *OMISSIS* anche nella gestione del servizio in questione.
Il *OMISSIS* che aveva preceduto il *OMISSIS* aveva denunciato alla Procura della Repubblica l'utilizzo da parte della società impresa Funebre *OMISSIS* (priva di autorizzazione amministrava all'espletamento di attività di traposto funebri e collegata ad ambienti della criminalità organizzata) della ditta *OMISSIS* per celare la propria gestione di fatto di tali servizi.
Nella relazione d'accesso viene evidenziato che il *OMISSIS*, pur avendo riferito con lettera *OMISSIS* in ordine all'attività svolta dal suo predecessore *OMISSIS* - che aveva posto in evidenza come la ditta *OMISSIS* operasse in violazione agli artt. 7 comma 3 della L. 12/2001 e che per tali fatti aveva informato in data *OMISSIS* la Procura della Repubblica per le valutazioni del caso - , nulla ha riferito sull'eventuale ripetersi di tale fenomeno di avvalimento di soggetti apparentemente in regola con le autorizzazioni amministrative che potessero celare lo svolgimento di fatto di detti servizi da parte di soggetti non autorizzati.
Infatti, la Commissione di accesso ha evidenziato che nelle successive richieste volte ad ottenere un quadro più completo sul delineato fenomeno della presenza di ditte collegata ad ambienti della criminalità operanti nel settore delle onoranze funebri su quel territorio, il *OMISSIS* con due distinte relazioni del *OMISSIS* nulla riferisce, limitandosi ad evidenziare fatti ed informazioni sterili nel fine rispetto agli accertamenti richiesti.
Sta di fatto che attraverso l'attuale gestione commissariale l'Organo ispettivo ha acquisto direttamente dall'ufficio comunale che si occupa dei decessi, l'elenco, sopra richiamato delle ditte che hanno effettuato i trasporti funebri, dal quale è emerso in modo evidente che la ditta *OMISSIS* ha continuato a svolgere i servizi funebri (almeno in 6 occasioni) sul territorio di Sant'Antimo anche in data successiva al *OMISSIS* (data di adozione della delibera *OMISSIS*).
Peraltro, l'organo ispettivo ha precisato, che la ditta *OMISSIS* è stata colpita da provvedimento interdittivo antimafia in quanto analoga condotta ha posto in essere anche a favore di ditte riferibili ad imprenditori funebri della famiglia *OMISSIS*, contigui al clan *OMISSIS* ed attivi sul territorio di *OMISSIS*.
Sempre in tema di onoranze funebri i Carabinieri hanno svolto gli accertamenti che avrebbe dovuto svolgere il *OMISSIS*, fornendo i seguenti elementi: "*Per quanto riguarda le ditte che effettuano onoranze funebri OMISSIS / OMISSIS ecc, giova precisare che in data OMISSIS veniva fotografato in via OMISSIS di Sant'Antimo un cartellone pubblico per l'affissione dei necrologi.*
Dalla foto si appurava che su nessuno dei diversi necrologi affissi vi era indicata la ditta funebre che ha eseguito i funerali, ma venivano indicati solo utenze telefoniche mobili e fisse. Si appurava successivamente che alcune delle utenze mobili erano intestate a stranieri tanto a non far ricondurre la ditta che ha effettuato il funerale, mentre per le utenze risultate intestate a cittadini locali si è riusciti a ricostruire a quale onoranza funebre appartenessero i necrologi".

APPALTI E AFFIDAMENTI VARI:

Appalto di igiene urbana affidato al OMISSIS con sede in OMISSIS

La Commissione d'accesso, relativamente alle procedure di affidamento dell'appalto di Igiene urbana da parte del Comune di Sant'Antimo, ha riferito che in data *OMISSIS*, l'Ente stabiliva di risolvere il contratto di appalto stipulato in data *OMISSIS* con il *OMISSIS OMISSIS* che gestiva il citato servizio.

Con successiva determinazione n. *OMISSIS* il Segretario Generale f.f. Responsabile del IV Settore/Servizio Igiene stabiliva di indire la procedura concorsuale di aggiudicazione del servizio in questione per il periodo di 6 mesi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, previsto dall'art. 95 comma 4 lett. c) del richiamato D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per lo stesso importo riconosciuto alla *OMISSIS* per servizi da assoggettare a ribasso d'asta, più oneri per la sicurezza che non saranno soggetti al ribasso d'asta, oltre l'imposta sul Valore Aggiunto come per legge, per l'intera durata di 6 (sei) mesi.

La Commissione d'indagine ha evidenziato che il criterio di scelta indicato dal Comune (minor prezzo) è da ritenersi illegittimo in quanto il valore per il quale è stato affidato l'appalto è superiore alla soglia di cui all'art. 35 del codice degli appalti, non risulta caratterizzato da elevata ripetibilità e non si ravvisano i presupposti per effettuare una gara senza pubblicazione del bando. In merito alla predetta determina si rilevano i seguenti profili di anomalia.

Innanzitutto, l'organo ispettivo ha precisato che la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dal Comune per giustificare la mancata pubblicazione del bando, riguarderebbe fattispecie diverse non applicabili, quindi, al caso in esame, né tantomeno tale decisione dell'ente appare conformarsi alla corretta procedura amministrativa.

Inoltre, il comma 2 del citato art. 36 del codice Appalti (d.lgs. 50/2016) ammette la procedura negoziata senza pubblicazione del bando solo in circostanze molto particolari (estrema urgenza), non rinvenute dall'Organo Ispettivo nelle procedure in questione.

Il servizio viene affidato alla *OMISSIS*, che negli anni è stato amministrato da *OMISSIS* e *OMISSIS*, entrambi di *OMISSIS*, destinatari, tra l'altro di provvedimenti cautelari per associazione per delinquere e attività organizzata per il traffico illecito, da *OMISSIS*, imputato per i delitti di associazione a delinquere, falsità ideologica e ricettazione, reati commessi nel settore dei rifiuti. Per i tre amministratori, come accertato dall'Organo ispettivo, esistono chiari collegamenti e cointeressenze con la criminalità. Tra le ditte vi è la *OMISSIS*., con sede a *OMISSIS*, che presenta come unico amministratore *OMISSIS*, anch'egli controllato in compagnia di soggetti pregiudicati per associazione mafiosa e sul quale pendono procedimenti penali per reati di varia natura (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, norme in materia ambientale).

Servizio di gestione dell'illuminazione votiva, perenne ed occasionale nel locale cimitero

La Commissione ispettiva ha, preliminarmente, riferito che il dirigente comunale del settore, *OMISSIS*, interpellato sul servizio di gestione dell'illuminazione votiva, non ha fornito gli elementi informativi richiesti, asserendo di non essere a conoscenza di un rapporto esaurito nel passato, motivazione questa che l'organo ispettivo ha ritenuto alquanto fallace e fuorviante, anche perché il rapporto tra l'amministrazione comunale con la ditta *OMISSIS* è ancora in essere e risulta che la procedura di proroga del servizio di stata seguita proprio dal *OMISSIS*.

L'esame della documentazione, composta da fogli volanti si è presentata carente e disordinata.

L'organo ispettivo ha appurato, che l'adozione della procedura di affidamento diretto, avvenuta con determina n. 103 del 28/11/2017 non è apparsa conforme alle prescrizioni di cui all'art 63, comma 5, del d.lgs. 50/96, che disciplina l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Inoltre, la citata determina n. *OMISSIS* è munita di parere di regolarità contabile negativo in quanto l'atto prevede una compensazione tra somme a credito e a debito della *OMISSIS* procedura questa non prevista dalla legge.
Con successiva determina n. *OMISSIS* il responsabile del servizio, procedeva all'annullamento della determina n. *OMISSIS* e con lo stesso atto stabiliva, nelle more dell'espletamento della gara, di prorogare il servizio alla *OMISSIS* .
La Commissione, al riguardo, ha evidenziato che la motivazione addotta per prorogare il servizio è apparsa deviante. Infatti, alla data del *OMISSIS* la concessione anno *OMISSIS* disposta a favore della *OMISSIS* con l'atto n. *OMISSIS*, era oramai scaduta. Quindi, si è revocato un atto che non produceva più effetti.
Inoltre, la volontà di voler proseguire i rapporti negoziali con la *OMISSIS*, aggirando il codice degli appalti pubblici, si evince in modo evidente dalla dichiarazione contenuta nella stessa determina n. *OMISSIS* laddove si legge : *di far proseguire il servizio .... , fino ad espletamento della gara , ... Qualora la predetta Società dovesse proseguire il servizio fino alla commemorazione dei Morti ... confermando lo studio di fattibilità previsto per l'anno 2017".*
Prevedendo , quindi, la possibilità che il 2 novembre e cioè ben 8 mesi dopo che la ditta *OMISSIS* possa ancora svolgere il servizio.
Infatti, il termine ultimo è ancorato ad una asserita indizione di gara che non è stata mai espletata. Peraltro, l'effetto prodotto dalla revoca ha determinato che l'atto *OMISSIS*, pur avendo ad oggetto " revoca in autotutela della determinazione n. *OMISSIS*" di fatto è un affidamento diretto alla *OMISSIS* mascherato da un asserito avvio di gara e da una revoca di un atto già privo di effetti.
La Commissione ispettiva ha riferito che la *OMISSIS* ha cointeressenze con società i cui soci amministratori risultano vicini a soggetti controindicati ai fini antimafia.
In proposito, è stato indicato il *OMISSIS* che risulta avere cointeressenze con la società *OMISSIS* , il cui capitale sociale è suddiviso *OMISSIS* ed *OMISSIS*.
E' emerso, inoltre, che la *OMISSIS* ha una palese cointeressenza con il *OMISSIS* dichiarato controindicato ai fini antimafia sia dalla Prefettura di Roma e sia da quella di Napoli.

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento antisismico della scuola media statale Giovanni XXIII comprendente la demolizione e ricostruzione del plesso principale.

In proposito, la Commissione di accesso ha evidenziato che gli atti riferiti alla procedura in questione, a firma *OMISSIS*, presentano varie anomalie.
Sul conto della stessa società i Carabinieri hanno fornito informazioni, rilevanti ai fini antimafia, in particolare, l'amministratore unico, *OMISSIS*, è legato da vincoli di parentela con un soggetto pregiudicato, tratto in arresto nel *OMISSIS* per concorso esterno in associazione di tipo mafioso (aggravato), intestazione fittizia di beni ecc. al fine di agevolare il clan *OMISSIS* di *OMISSIS* Inoltre, è cugino del *OMISSIS* che, nel *OMISSIS*, è stato controllato in compagnia di soggetti appartenenti al clan *OMISSIS* .

Lavori rientranti nel Por Fers 2007-2013 obiettivo operativo. Fondo Jessica relativo al "Progetto di riqualificazione urbana ed ambientale aree libere comunali".

La Commissione d'indagine, con riferimento al *Progetto di riqualificazione urbana ed ambientale aree libere comunali,* ha limitato i propri accertamenti al periodo della gestione Russo, poiché i lavori in questione hanno interessato diverse gestioni.

L'attenzione ispettiva è stata rivolta alla vicenda dell'erogazione di circa 510 mila euro a titolo di anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale dei lavori a favore della ditta appaltatrice *OMISSIS*., aggiudicatrici dell'appalto nel corso del primo quadrimestre del *OMISSIS*

In particolare alla vicenda della polizza fideiussoria rilasciata da una società *OMISSIS*, prodotta dall'ATI aggiudicataria a garanzia dell'acconto.

Il completamento della gara avviene nel primo quadrimestre del *OMISSIS* ed i lavori sono aggiudicati *OMISSIS*.

Entrambe le aggiudicatarie, nell'imminenza dell'espletamento della gara, furono interessate da trasformazioni e/o riassetti con implicazioni sulle organizzazioni e/o compagini societarie.

La *OMISSIS* si è trasformata da s.a.s. in S.r.l. nel corso del *OMISSIS*

Per quanto riguarda *OMISSIS* dall'esame della relativa visura camerale, è risultato che in data *OMISSIS* riceve dalla *OMISSIS*.. - a seguito di " affitto/comodato" - un "trasferimento di proprietà o godimento d'azienda" (non è precisata la natura della cessione, ma deve ritenersi possa trattarsi di cessione di ramo d'azienda.).

L'amministratore unico della *OMISSIS*, il quale è cessato dalla carica di direttore tecnico della *OMISSIS*.. Lo stesso assume anche la carica di consigliere della società *OMISSIS* . Quest'ultima società ha un capitale sociale che per il 20% di proprietà proprio della *OMISSIS*., in liquidazione. Il capitale sociale è suddiviso tra *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Sul conto di quest'ultimo i Carabinieri hanno riferito che è cugino di primo grado di *OMISSIS* esponente del clan *OMISSIS*, che annovera pregiudizi penali, per associazione per delinquere, truffa, falsi in genere e per ultimo associazione di tipo mafioso (concorso).

La Commissione ha esaminato la vicenda legata alla revoca della polizza fideiussoria resa all'ATI aggiudicataria rilasciata dalla *OMISSIS*, in quanto INVASS (istituto di vigilanza sulle assicurazioni) aveva riscontrato polizze fideiussorie contraffatte e a proprio nome.

Inoltre, a febbraio *OMISSIS* l'INVASS aveva informato gli utenti che la citata società *OMISSIS* (abilitata ad operare in *OMISSIS* in regime di libera prestazione di servizi), all'esito di una verifica sulla stabilità finanziaria era risultata con un *deficit* finanziario con conseguenze inevitabili sulle polizze in corso.

Sulla vicenda l'organo ispettivo ha chiesto notizie *OMISSIS* che, al riguardo, non ha fornito alcuna indicazione sulle misure adottate (ovvero che avrebbe dovuto adottare a salvaguardia dell'interesse del Comune rispetto alla revoca della citata assicurazione).

Di contro l'ente avrebbe dovuto, per tutelare in modo concreto gli interessi economici del Comune, indurre il competente dirigente a porre in essere adempimenti di tutela non esclusa la possibilità di chiedere una nuova e diversa polizza fideiussoria.

A tanto occorre aggiungere che *OMISSIS* ha affidato in subappalto con determina *OMISSIS* del *OMISSIS OMISSIS* (sul conto di quest'ultima ditta sono state assunte le informazioni di controindicazione antimafia) per la realizzazione di parte delle opere.

Dalle risultanze assunte anche da informative della Guardia di Finanza viene evidenziato che la *OMISSIS* (*OMISSIS*) possa essere definita società schermo *OMISSIS*. .

Affidamento in concessione della conduzione del pubblico servizio di distribuzione canalizzata al gas metano- vicenda polizza fideiussoria

Il servizio di distribuzione canalizzata del gas metano risulta aggiudicato a seguito di bando di gara del *OMISSIS* al *OMISSIS*, stipulando nel successivo anno *OMISSIS* relativa convenzione. Nell'ottobre del *OMISSIS* il *OMISSIS* comunicava al Comune di aver ceduto il ramo d'azienda comprendente la concessione del servizio *OMISSIS* In data *OMISSIS*, il Comune di Sant'Antimo, attivando la clausola compromissoria di cui all'art. 23 della convenzione, proponeva un giudizio arbitrale sul presupposto che illegittimamente la concessionaria avesse eseguito detrazioni negli anni 2007/2011 sul corrispettivo e sui canoni dovuti al Comune e, dall'anno 2002, sulla quota annuale fissa per presunti ammanchi di gas e per morosità dei contributi per allacciamenti utenze.

Nel corso dello svolgimento arbitrale interviene nella questione anche un'altra società, *OMISSIS* che, nel frattempo, aveva acquistato un ramo d'azienda della *OMISSIS*. Nel *OMISSIS* viene depositato il Lodo arbitrale che ha accertato, tra l'altro, l'obbligo di corrispondere al Comune l'importo per le illegittime detrazioni e di un importo di euro 95.329, 08 a titolo di quota fissa. Sulla decisione viene proposto appello che fa protrarre nel tempo la conclusione del procedimento.

Dagli accertamenti ispettivi è emerso che i ritardi nell'esecuzione del Lodo seguono ripetute trattative tra il Comune e le società per addivenire ad una soluzione della controversia attraverso una serie di reciproche concessioni, finché il *OMISSIS* con nota inviata ai procuratori costituiti, alla luce dello scioglimento dell'amministrazione Comunale, decorsi tutti i termini processuali ed in attesa della sola pubblicazione della sentenza definitiva, i funzionari responsabili rispettivamente dell'Avvocatura e del Settore Servizi Finanziari, hanno disposto l'autorizzazione a procedere, in via definitiva, all'esecuzione del Lodo. Il ritardo - che ha comportato la mancata riscossione per l'ente, per circa due anni, di una somma di circa due milioni di euro - è stato motivato dai funzionari competenti, tra i quali figura *OMISSIS*, per la pendenza del procedimento per l'appello.

In realtà l'esecuzione del Lodo è avvenuta solo in data 19/7/2019, cioè quando l'amministrazione comunale è stata sostituita da una gestione commissariale, risultando, pertanto, le motivazioni addotte a giustificazione del ritardo, meramente dilatorie e fuorvianti, in quanto prive di pregio giuridico.

L'Organo ispettivo ha evidenziato che la *OMISSIS*, beneficiaria dell'affidamento dei lavori aggiuntivi, presenta tra i consiglieri *OMISSIS*, cognato di *OMISSIS*, pluripregiudicato per violazione sulla normativa relativa alle armi, estorsione, rapina, stupefacenti ed altro nonché affiliato al clan "*OMISSIS*".

Incarichi conferiti alla società *OMISSIS*. ***– lavori di somma urgenza.***

Sulla vicenda, la Commissione ispettiva ha chiesto gli atti relativi agli affidamenti disposti a favore della società *OMISSIS*. stante gli elementi d'interesse ai fini antimafia emersi sul conto della stessa società.

In esito è pervenuta una documentazione incompleta che, tuttavia, ha permesso di evincere diversi profili di anomalia e violazioni della normativa di settore.

Lavori di manutenzione stradale
Per quanto riguarda i lavori di manutenzione stradale affidati alla società *OMISSIS*. l'Organo ispettivo ha riferito che dalla lettura della minima documentazione acquisita costituita da due determine e due contratti a firma *OMISSIS*, la procedura si mostra caratterizzata dalle seguenti anomalie:
Il contratto di appalto sottoscritto in data *OMISSIS OMISSIS* con la ditta *OMISSIS*. e rogato dalla dott.ssa *OMISSIS*, riporta delle indicazioni non corrette relativamente al codice antimafia. Infatti il contratto, nel richiamare il DPR 252/98, precisa che in data *OMISSIS*, con nota recante prot. *OMISSIS*, il Comune aveva provveduto a richiedere alla Prefettura di competenza il rilascio del provvedimento cautelare ai sensi dell'ex art. 10 dello citato decreto. Alla data di sottoscrizione del contratto, ma anche alla data di richiesta inoltrata alla Prefettura, già vigeva il D.Lgs 159/2011 ed era in funzione la BDNA ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia, per cui l'organo ispettivo ha ritenuto non comprensibile la condotta assunta *OMISSIS* Nel contratto non è stata prevista la clausola risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2011, essendo stato il contratto stesso rogato in assenza di informazioni in materia di antimafia.
Nel contratto aggiuntivo sottoscritto in data *OMISSIS OMISSIS* con la ditta *OMISSIS*. e rogato dalla dott.ssa *OMISSIS*, è stato affidato (in realtà in contratto parla di proroga) un ulteriore lotto, essendo esaurito l'importo del contratto originario.
L'organo ispettivo in relazione ad elementi di interesse ai fini antimafia ha riferito che, come si evince dalla visura camerale della società, la ditta ha un capitale sociale di € 20.000 suddiviso al 50% tra *OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS* di *OMISSIS. OMISSIS* è *OMISSIS* (di cui si tratterà in seguito) nominata quale *OMISSIS*
AFFIDAMENTO INCARICHI VARI:

***Incarico al Geometra** OMISSIS:*
L'organo ispettivo sul conto del Geom. *OMISSIS*, in servizio presso *OMISSIS* , ha riferito che, in data *OMISSIS* (periodo subito successivo all'incarico conferito dal Sindaco *OMISSIS*), il predetto ha chiesto di essere comandato temporaneamente presso il Comune di Sant'Antimo.
Pertanto, con delibera del *OMISSIS* l'ente ha richiesto al *OMISSIS* l'assegnazione, per 12 mesi rinnovabili una sola volta e per l'intero orario d'obbligo, del *OMISSIS* .
L'Organo ispettivo ha appurato che a distanza di 7 mesi dall'assunzione del *OMISSIS* l'ente non ha effettuato alcun impegno contabile di spesa, con conseguenti oneri a carico del Comune, configurandosi la sistematica violazione dell'art. 191 del d.lgs. 267/2000.
In altri termini la spesa disposta con detta delibera al momento dell'adozione risulta priva di copertura finanziaria, pertanto si ribadisce che la stessa delibera viola il richiamato art. 191 del d.lgs. 267/2000 .

***Incarico a** OMISSIS*
Con atto del *OMISSIS* il segretario generale conferiva un incarico di natura occasionale, quale supporto *OMISSIS* .
L'organo ispettivo ha riferito che la scelta della predetta *OMISSIS* scaturisce da una valutazione del tutto discrezionale, come può leggersi dal provvedimento stesso ed è riferita "*ai ragazzi già selezionati per il servizio civile, presso il Comune di Sant'Antimo negli ultimi due anni*".
In particolare, la procedura ha avuto inizio con un avviso sottoscritto dal Sindaco *OMISSIS* in data *OMISSIS*.

Sul punto l'organo ispettivo ha osservato che detto avviso è illegittimo in quanto atto di competenza del settore burocratico e non dell'Organo politico cui sono demandate esclusivamente le funzioni di indirizzo politico amministrativo, salvo i casi previsti dall'art. 50 del TUEL 267/2000 che non riguardano il caso in esame.
L'avviso in ogni caso doveva essere preceduto da una specifica attività istruttoria (non rinvenuta dalla Commissione), condotta dagli uffici competenti, finalizzata, tra l'altro, oltre che a poter rendere nota la motivazione della scelta, a verificare il rispetto dei vincoli alla spesa di personale come stabiliti rispettivamente dai commi 562 e 557 quater dell'articolo 1 della legge 296/2006.
Sul conto di *OMISSIS* l'Arma dei Carabinieri ha riferito che la stessa è *OMISSIS* (di cui si è ampiamente riferito), zio di *OMISSIS*, esponente del *OMISSIS*, che annovera pregiudizi penali per associazione a delinquere, truffa, falsi in genere, reati finanziari legati al contrabbando di T.L.E., rissa e associazione di tipo mafioso (concorso).

***Incarico alla** OMISSIS.*
In proposito, la Commissione ispettiva ha riferito che con determina del *OMISSIS OMISSIS*, nella qualità di *OMISSIS* conferiva l'incarico di "*OMISSIS* " alla *OMISSIS*. L'incarico diretto conferito alla predetta viene giustificato *OMISSIS* in quanto la stessa aveva precedentemente presentato "*OMISSIS*". Detta motivazione è apparsa all'Organo ispettivo illegittima e fuorviante. Infatti, per i componenti dell'ufficio di *OMISSIS* vige una normativa speciale, prevista dall'art. 90 del d.lgs. 267/2000, che disciplina gli Uffici di supporto agli organi di direzione politica. La Commissione ispettiva ha evidenziato che, nella sostanza, l'art. 90 del D.Lgs 267/2000 attribuisce ai Sindaci, ai Presidenti delle province ed anche ai Sindaci metropolitani una discrezionalità totale e quasi insindacabile nell'assegnare gli incarichi nel proprio staff. Nel caso in esame, invece, *OMISSIS* ha destinato la *OMISSIS* a svolgere l'attività di *OMISSIS* , quindi, ad un'attività di natura gestionale, ricorrendo illegittimamente alle deroghe previste dall'art. 90 del TUEL.
Tra l'altro, detto incarico è stato conferito in assenza della prescritta pubblicità e trasparenza di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 di pubblicità e di trasparenza.
La Commissione, conclude le informazioni sulla *OMISSIS* riferendo che la stessa è *OMISSIS* .

VICENDA IMMOBILE DI VIA DANTE ALIGHIERI
Lo stabile è costituito da dodici unità immobiliari. Fu costruito nell'anno 2007, poi, a causa della crisi economica, i lavori vennero interrotti e ripresi nel settembre del 2017. La prima impresa edile che diede inizio ai lavori era denominata *OMISSIS*. Nel *OMISSIS* i lavori di costruzione ricominciarono e furono affidati alla ditta individuale che faceva capo al *OMISSIS*.
La Commissione ha evidenziato un episodio intimidatorio, ritenuto significativo ai fini degli accertamenti in corso, accaduto il *OMISSIS*, ai danni di un negozio presente nel citato stabile, tra i cui proprietari risulta *OMISSIS*, cognato di *OMISSIS*, affiliato al *OMISSIS* operante in Sant'Antimo e, attualmente, Collaboratore di Giustizia.
L'Organo ispettivo ha appurato che *OMISSIS*, che al momento dell'attentato era in trattative per l'acquisto dell'immobile, è legata da vincoli di parentela a *OMISSIS* capo dell'omonima organizzazione, attualmente detenuto.

....

Il complesso delle situazioni su evidenziate, con tutti gli elementi accertati dalla relazione ispettiva, è stato oggetto di attenta analisi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la

Sicurezza Pubblica, riunitosi il 18/12/2019, allargato, nella circostanza, alla partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, dr. Francesco Greco, del Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, dr.ssa Rosa Volpe, cui sono intervenuti anche i componenti della Commissione di accesso.

L'organo ispettivo, nell'illustrare le risultanze dell'attività d'indagine, ha particolarmente sottolineato, partendo dai riscontrati rapporti di parentele e frequentazioni tra componenti del civico consesso e soggetti vicini o appartenenti a sodalizi criminali, come il quadro politico-amministrativo degli ultimi anni del Comune di Sant'Antimo, inserito in un contesto di pervasiva e consolidata presenza della criminalità organizzata, evidenzi - fin dalle sconcertanti vicende che hanno caratterizzato lo svolgimento della tornata elettorale del 2017 - una tendenziale e sperimentata capacità di penetrazione nel governo cittadino di soggetti collegati alla criminalità organizzata, che ha condizionato in misura rilevante le scelte e gli indirizzi dell'Ente locale, inquinandone vistosamente e continuativamente l'apparato amministrativo.

In particolare, attraverso l'indagine sull'apparato amministrativo e burocratico dell'Ente e l'analisi di contesto operata, l'organo ispettivo ha potuto evidenziare, unitamente a tratti di marcato, endemico disordine gestionale, elementi esogeni di condizionamento nelle concrete determinazioni gestionali, tali da comprometterne l'imparzialità e la stessa funzionalità. Sono stati individuati molteplici elementi di riscontro riferiti a procedimenti amministrativi, di ambigua gestazione, connotati da oggettiva parzialità e da un'alterazione del processo di formazione della volontà amministrativa. Particolarmente significative al riguardo le risultanze sulla gestione di servizi cimiteriali, settore di attività in cui, tra l'altro, le generalizzate mancate verifiche antimafia hanno consentito, da anni, nel contesto territoriale di interesse, una situazione dominante della criminalità organizzata.

I settori risultati maggiormente permeabili e fragili, sono stati individuati anche tra quelli correlati all'urbanistica e ai lavori pubblici. In tali settori è stato delineato un quadro di ingerenze esterne, riconducibili alla medesima matrice criminale, che hanno ripetutamente condizionato l'azione amministrativa compromettendone il buon andamento. Dall'esame di legittimità operato su numerosi atti amministrativi, l'organo ispettivo ha potuto rilevare in maniera inequivoca il tangibile assoggettamento dei dirigenti a logiche esogene, che si è tradotta nel tempo nell'apertura della gestione pubblica alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali diffuse sul territorio. Viceversa, non sono state riscontrate adeguate contromisure da parte dell'Amministrazione locale nel suo complesso volte a contrastare i vantaggi di cui hanno beneficiato e beneficiano aziende e personaggi legati alla criminalità organizzata; la condotta dei funzionari amministrativi apicali ha fatto rilevare, in proposito, la consapevole omissione, da parte degli amministratori locali, del doveroso potere di indirizzo e controllo che loro compete, e che, non essendo stato esercitato, ha lasciato aperte ai sodalizi mafiosi locali nuove possibilità di operare e trarre profitto. La mancata attivazione di idonee misure per il ripristino della legalità è stato indicato dall'organo ispettivo quale ulteriore elemento costitutivo della responsabilità "istituzionali" degli organi politici dell'Ente locale.

Alla carente e inerte azione di impulso e di intervento degli amministratori per il pubblico interesse ha fatto da contraltare un sospetto attivismo ed un'unione d'intenti, secondo un consolidato e pervasivo intreccio di interessi, per il raggiungimento di obiettivi personali, familiari e criminali.

Il Comitato, sulla base delle risultanze emerse dagli approfondimenti evidenziati, negli aspetti più salienti, dall'organo ispettivo, ha unanimemente ritenuto sussistente il condizionamento degli

organi elettivi dell'ente locale da parte della criminalità organizzata, ravvisando la sussistenza di un quadro complessivo di elementi, attuali, concreti e univoci in tale direzione, che denotano, altresì, un inquinamento significativo dell'intera macchina amministrativa comunale. Si richiede, pertanto, un'importante opera di "bonifica" del contesto amministrativo dell'Ente locale e una corposa e continuativa opera di "ricostruzione" della legalità e della trasparenza dell'azione amministrativa, in un congruo orizzonte temporale.
Ciò rende ancor più indispensabile, ad avviso dello stesso Comitato, la nomina di una Commissione straordinaria che possa attivare l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari per il ripristino della legalità nei settori amministrativi inquinati dal condizionamento mafioso.
Pertanto, si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della On. le S.V. e si propone l'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 267/00, ed, inoltre, l'adozione dei provvedimenti di cui al quinto comma del citato art. 143, almeno nei confronti *OMISSIS* e del *OMISSIS*, onde assicurare la cessazione di ogni pregiudizio al buon andamento di quella Pubblica Amministrazione e ricondurre alla normalità la gestione dell'ente.

Il Prefetto: PAGANO

20A02306

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 9 marzo 2020.

Condizioni e modalità di intervento del Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, l'art. 18-*quater*, che, ai commi 1 e 2, estende l'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tutti gli Stati non appartenenti dell'Unione europea o allo Spazio economico europeo, e indica che gli interventi del Fondo rotativo possono consistere anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 2, commi 10-*ter* e 10-*quater*, che attribuiscono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze prima spettanti al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 18-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'art. 12 secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, che istituisce la Società italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.a. e ne disciplina l'operatività, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera h-*quinquies*) che attualmente dispone che la SIMEST provvede «in base ad apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, che ha istituito la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'est europeo - Finest S.p.a. e ne disciplina l'operatività;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ed in particolare, l'art. 25 a norma del quale la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo è attribuita alla Simest S.p.a.;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 9 giugno 1999, n. 87 (Deliberazione n. 87/99), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 182 del 5 agosto 1999, recante «Attività della Simest S.p.a. - Deroghe ai limiti ordinari»,

ai sensi della quale, qualora Simest S.p.a. utilizzi risorse proprie unitamente a fondi affidati in gestione da terzi, la partecipazione complessiva non potrà eccedere il 49 per cento del capitale sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *c)*, che ha istituito presso la Simest S.p.a. un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio, per l'acquisizione di partecipazioni societarie temporanee e di minoranza in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica;

Visti i decreti del Vice Ministro delle attività produttive, emanati ai sensi dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, istitutivi dei fondi rotativi di *venture capital* per l'acquisizione di partecipazioni aggiuntive a quelle acquisite in proprio dalla Simest S.p.a. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e dalla Finest S.p.a. ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 19 ed, in particolare:

il decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 110 del 14 maggio 2003) recante «Costituzione di un fondo rotativo per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia»;

il decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 110 del 14 maggio 2003) recante «Partecipazione azionaria della Simest, per conto del Ministero delle attività produttive, in imprese costituite o da costituirsi in Paesi del Bacino del Mediterraneo»;

decreto 3 giugno 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 146 del 26 giugno 2003), recante «Utilizzo dello stanziamento di Euro 10.329.137,98 (lire venti miliardi), di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia»;

decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2003), recante «Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di *venture capital* nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq (o in Paesi confinanti con l'Iraq, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara. (Decreto n. 422).»;

decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 282 del 4 dicembre 2003) recante «Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di *venture capital* nella Repubblica Popolare Cinese»;

decreto 19 novembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2003) recante «Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica", per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (*venture capital*) in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica. (Decreto n. 428)»;

decreto 24 marzo 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 88 del 15 aprile 2004) recante «Sostegno di operazioni di "*venture capital*" nella Federazione Russa, nell'Ucraina, nella Moldova, nell'Armenia, nella Azerbaijan e nella Georgia»;

decreto 27 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 124 del 30 maggio 2006), recante «Costituzione del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di *venture capital* nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale»;

Visto il decreto del Vice Ministro delle attività produttive 3 giugno 2003 che all'art. 5 ha istituito il Comitato di indirizzo e rendicontazione, organismo competente a deliberare sugli interventi a valere sulle disponibilità dei predetti Fondi rotativi di *venture capital*, i cui compiti e la cui composizione sono stati definiti con decreto del Vice Ministro delle attività produttive 26 agosto 2003, e che da ultimo è stato ricostituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° dicembre 2016;

Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in base al quale i benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese, che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive;

Visto l'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha unificato in un unico fondo tutti i fondi rotativi gestiti dalla Simest S.p.a., destinati ad operazioni di *venture capital* in Paesi non aderenti all'Unione europea, e il fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84;

Visto l'art. 23-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 recante «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

Vista la Convenzione stipulata il 28 marzo 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Simest S.p.a. concernente le modalità di gestione dei predetti Fondi rotativi di *venture capital* unificati nel Fondo rotativo unico per le operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvata e resa esecutiva con decreto 28 marzo 2014 del direttore generale per le Politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2014, e il relativo atto di proroga fino al 30 giugno 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e

Simest S.p.a., sottoscritto il 24 gennaio 2020 e approvato con decreto del direttore generale per la Promozione del sistema Paese n. 0020154 del 5 febbraio 2020;

Considerata la necessità di disciplinare con un unico decreto l'operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo con sottoscrizione anche di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, nonché l'amministrazione e gestione del Fondo stesso, unificando e razionalizzando la disciplina in materia recata dai decreti indicati in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «Fondo»: il Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) «intervento di Simest»: acquisizione temporanea e di minoranza, da parte di Simest S.p.a. in nome e per conto proprio, di quote di capitale in imprese e società costituite o da costituire in Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, in conformità a quanto previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni;

d) «intervento di Finest»: acquisizione temporanea e di minoranza, da parte di Finest S.p.a. in nome e per conto proprio, di quote di capitale in imprese e società costituite o da costituire in Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e concessione di finanziamenti soci alle società partecipate, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni;

e) «intervento del Fondo»: acquisizione temporanea di quote di capitale di minoranza in imprese e società costituite o da costituire in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, a valere sulle disponibilità del Fondo. L'intervento del Fondo è aggiuntivo all'intervento di Simest e/o all'intervento di Finest;

f) «Comitato»: il Comitato di indirizzo e rendicontazione;

g) Simest: Società italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, soggetto gestore del Fondo.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente decreto definisce le modalità e le condizioni di intervento del Fondo nonché le attività e gli obblighi del soggetto gestore del Fondo, le funzioni di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la composizione e i compiti del Comitato di indirizzo e rendicontazione competente all'amministrazione del Fondo.

Art. 3.

Risorse del Fondo

1. Le risorse del Fondo, che ha carattere rotativo, sono attualmente costituite dalle disponibilità finanziarie depositate sul conto corrente infruttifero n. 22046 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a «Simest - Fondi *venture capital*».

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è costituita inoltre:

a) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli impieghi delle liquidità del Fondo;

b) dalle somme derivanti dalla remunerazione degli interventi del Fondo e dalla cessione delle relative partecipazioni comprese le eventuali plusvalenze, dalla remunerazione derivante dalla sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, nonché dai rimborsi di qualsiasi natura spettanti al Fondo;

c) dalle risorse stanziate da provvedimenti normativi e dalla legge di bilancio.

3. Il Fondo è gestito da Simest che impiega le risorse per gli interventi del Fondo deliberati dal Comitato, costituisce patrimonio autonomo e distinto a tutti gli effetti dal patrimonio di Simest ed è gestito con contabilità separata e con le modalità stabilite dal presente decreto e dalla Convenzione di cui all'art. 11. Il soggetto gestore predispone il rendiconto annuale del Fondo per l'approvazione del Comitato.

Art. 4.

Condizioni dell'intervento del Fondo

1. L'intervento del Fondo è temporaneo, di minoranza e aggiuntivo rispetto all'intervento di Simest o all'intervento di Finest secondo i rispettivi ambiti di operatività.

2. L'intervento del Fondo sommato all'intervento di Simest e all'intervento di Finest non supera la quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani, fermi restando per i finanziamenti i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, lettera h-*bis*), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dall'art. 2, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

3. L'intervento del Fondo non può determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio della somma dell'intervento di Simest e dell'intervento di Finest e comunque, sommato all'intervento di Simest

e all'intervento di Finest, non può superare il limite massimo del 49 per cento del capitale di ciascuna impresa partecipata.

4. I progetti di intervento proposti devono prevedere il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive, per l'intera durata dell'intervento del Fondo.

Art. 5.

Richieste di intervento ed istruttoria

1. Le richieste di intervento del Fondo sono presentate a Simest, che svolge l'attività istruttoria e la valutazione di eleggibilità delle richieste di intervento conformemente alle direttive, di cui all'art. 6, comma 6. Per gli interventi del Fondo aggiuntivi all'intervento di Finest l'istruttoria e i successivi aggiornamenti sono svolti dalla Finest e trasmessi al soggetto gestore.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse da Simest al Comitato che le esamina nella prima riunione utile.

3. La richiesta di intervento del Fondo può essere presentata a Simest anche congiuntamente alla richiesta dell'intervento di Simest o dell'intervento di Finest. In tale caso, Simest trasmette al Comitato la richiesta e la relativa istruttoria entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera del consiglio di amministrazione di Simest o di Finest S.p.a. sugli interventi di rispettiva competenza salvo il completamento della relativa documentazione.

Art. 6.

Comitato di indirizzo e rendicontazione

1. È costituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un Comitato di indirizzo e rendicontazione.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da tre rappresentati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di Presidente, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti durano in carica tre anni.

3. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri titolari o supplenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri e, salvo diversa determinazione del Comitato, sono immediatamente efficaci.

4. Il Comitato è convocato dal presidente e di ciascuna riunione è redatto processo verbale, soggetto ad approvazione dei membri del Comitato. In caso di assenza del presidente e del componente supplente del presidente, le funzioni sono svolte dal componente del Comitato con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

5. La segreteria del Comitato è affidata alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, a titolo di supporto tecnico, rappresentanti della Simest S.p.a. e della Finest S.p.a. in relazione agli argomenti sottoposti al Comitato. Il Comitato può adottare un regolamento interno per l'organizzazione dei propri lavori.

6. Il Comitato con proprie direttive, deliberate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce i criteri e le modalità operative cui Simest si attiene nello svolgimento delle attività di soggetto gestore disciplinate dal presente decreto, anche relativamente ai rapporti con Finest.

7. Il Comitato esamina le richieste di intervento del Fondo trasmesse da Simest conformemente all'art. 4 e delibera la concessione dell'intervento del Fondo a valere sulle disponibilità del medesimo, nonché i successivi aggiornamenti e le modifiche inerenti agli interventi del Fondo con riferimento anche a proroghe, dilazioni, recessi, transazioni, cessioni a terzi e subentri di altri soci.

Art. 7.

Modalità di acquisizione, gestione e cessione dell'intervento del Fondo

1. Simest compie tutte le operazioni necessarie volte a sottoscrivere gli strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, ad acquisire e gestire le partecipazioni e gli strumenti finanziari o partecipativi relativi all'intervento del Fondo e ad effettuare la loro successiva cessione non oltre il periodo di permanenza dell'intervento di Simest o dell'intervento di Finest.

2. Simest può delegare a Finest le attività di cui al comma 1, relative agli interventi del Fondo aggiuntivi all'intervento di Finest, regolando e coordinando l'esercizio delle attività con convenzione non onerosa.

3. Il prezzo di cessione della partecipazione e di rimborso degli strumenti finanziari o partecipativi dell'intervento del Fondo è determinato con gli stessi criteri relativi alla cessione della partecipazione e al rimborso degli strumenti finanziari o partecipativi dell'intervento di Simest o dell'intervento di Finest.

4. A fronte dell'obbligo di riacquisto della partecipazione e di rimborso degli strumenti finanziari o partecipativi dell'intervento del Fondo non sono di norma richieste garanzie reali o personali. Se alla scadenza prevista la partecipazione non è riacquistata dall'impresa o non siano rimborsati gli strumenti finanziari o partecipativi, Simest può negoziare con terzi la cessione della partecipazione e degli strumenti finanziari o partecipativi. La cessione ha effetto dopo l'approvazione del Comitato.

5. Il contratto con l'impresa richiedente definisce le condizioni e le modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, e di acquisizione, gestione e successiva cessione delle partecipazioni e degli strumenti finanziari o partecipativi relativi all'intervento del Fondo.

6. Il Comitato, fermo restando quanto previsto al comma 5, può adottare schemi contrattuali di contenuto si-

mile a quelli che caratterizzano l'intervento di Simest o l'intervento di Finest, tenuto conto del carattere unitario dell'intervento partecipativo e finanziario nell'impresa estera.

Art. 8.

Vigilanza e controlli

1. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale esercita una funzione di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo.

2. Il Comitato può sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento del Fondo mediante ispezioni in loco presso le imprese e società estere da parte del Ministero. A tal fine il Comitato trasmette al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e a Simest il programma dei controlli che intende effettuare. Simest è informata dell'esito dei controlli effettuati.

3. L'onere derivante dalle ispezioni di cui al comma 2 è a carico del Fondo.

Art. 9.

Ulteriori compiti di Simest

1. Simest cura la massima diffusione e pubblicizzazione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del Comitato e trasmette periodicamente alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i dati disponibili disaggregati per singolo intervento del Fondo.

Art. 10.

Convenzione

1. Con Convenzione sono regolati i rapporti tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Simest S.p.a. per la gestione del Fondo, i conseguenti obblighi ed attività in capo a Simest S.p.a., nonché i relativi compensi e le modalità di rendicontazione.

2. I compensi riconosciuti al soggetto gestore, nonché le spese legali, di promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere inerenti alle partecipazioni e agli strumenti finanziari e partecipativi relativi all'intervento del Fondo sono a carico del Fondo stesso.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i provvedimenti indicati nell'Allegato A.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla deliberazione delle direttive di cui all'art. 6, comma 6 si applicano i criteri e le modalità operative di cui alle delibere del Comitato vigenti alla data di adozione del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di intervento presentate successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 13.

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2020

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2020
Ufficio controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 839

ALLEGATO *A*

1) decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 110 del 14 maggio 2003) recante «Costituzione di un fondo rotativo per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.»;

2) decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 110 del 14 maggio 2003) recante «Partecipazione azionaria della Simest, per conto del Ministero delle attività produttive, in imprese costituite o da costituirsi in Paesi del Bacino del Mediterraneo»;

3) decreto 3 giugno 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 146 del 26 giugno 2003), recante «Utilizzo dello stanziamento di Euro 10.329.137,98 (lire venti miliardi), di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.»;

4) decreto del Vice Ministro delle attività produttive 26 agosto 2003, inerente il Comitato di indirizzo e rendicontazione;

5) decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2003) recante «Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di *venture capital* nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq (o in Paesi confinanti con l'Iraq, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara. (Decreto n. 422).»;

6) decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 282 del 4 dicembre 2003) recante «Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di *venture capital* nella Repubblica Popolare Cinese»;

7) decreto 19 novembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2003) recante «Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica», per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (*venture capital*) in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica. (Decreto n. 428)»;

8) decreto 19 novembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2003) recante «Aumento della dotazione dei fondi di cui ai decreti del Vice Ministro delle attività produttive n. 397 del 3 giugno 2003, n. 422 dell'11 novembre 2003 e n. 423 dell'11 novembre 2003 (Decreto n 429).»;

9) decreto 27 gennaio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 40 del 18 febbraio 2004), recante «Modifica del decreto n. 428 del 19 novembre 2003, relativo al Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Dispo-

sizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica", per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (*venture capital*) in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.»;

10) decreto 27 gennaio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 40 del 18 febbraio 2004), recante «Modifica al decreto n. 397 del 3 giugno 2003 relativo all'utilizzo dello stanziamento di € 10.329.137,98 di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale di Jugoslavia.»;

11) decreto 27 gennaio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 40 del 18 febbraio 2004), recante «Modifica al decreto n. 422 dell'11 novembre 2003 relativo la Fondo rotativo per l'acquisizione di quote capitale di rischio in società ed imprese miste nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq e nei Paesi dell'Africa e sud del Sahara.»;

12) decreto 27 gennaio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 40 del 18 febbraio 2004), recante «Modifica al decreto n. 423 dell'11 novembre 2003 relativo allo stanziamento di € 10.329.138 per l'acquisizione da parte della Simest S.p.a. di quote del capitale di rischio in società costituite o da costituire nella Repubblica Popolare Cinese.»;

13) decreto 24 marzo 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 88 del 15 aprile 2004) recante «Sostegno di operazioni di "*venture capital*" nella Federazione Russa, nell'Ucraina, nella Moldova, nell'Armenia, nella Azerbaijan e nella Georgia»;

14) decreto 9 giugno 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 151 del 30 giugno 2004), recante «Modifica dell'art. 1 del decreto 3 giugno 2003, concernente il Fondo rotativo, finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della Simest S.p.a., per favorire la costituzione di imprese miste nella Repubblica Federale Jugoslava (ora Stato di Serbia e Montenegro), in Albania, in Bosnia e in Macedonia.»;

15) decreto 21 giugno 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 161 del 13 luglio 2005), recante «Modifica del decreto n. 397 del 3 giugno 2003, relativo al sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.»;

16) decreto 21 giugno 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 161 del 13 luglio 2005), recante «Modifica del decreto n. 422 dell'11 novembre 2003, relativo alla costituzione del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di "*venture capital*" nei Paesi del bacino del Mediterraneo, in Iraq (o in Paesi confinanti con l'Iraq, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a Sud del Sahara»;

17) decreto 6 settembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 225 del 27 settembre 2005), recante «Estensione ai Paesi del sud-est asiatico colpiti dal maremoto del 2004, del Fondo destinato al finanziamento di operazioni di "*venture capital*" nei Paesi del Mediterraneo, in quelli dell'Africa Sub-Sahariana e in Iraq»;

18) decreto 24 ottobre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 272 del 22 novembre 2005), recante «Modifica del decreto n. 429 del 19 novembre che ha incrementato per 30 milioni di euro gli stanziamenti, di cui ai decreti del vice Ministro delle attività produttive n. 397 del 3 giugno 2003, n. 422 dell'11 novembre 2003 e n. 423 dell'11 novembre 2003.»;

19) decreto 14 febbraio 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 59 dell'11 marzo 2006), recante «Modifica del decreto n. 397 del 3 giugno 2003, relativo al sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia, estensione alla Croazia»;

20) decreto 27 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 124 del 30 maggio 2006), recante «Costituzione del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di *venture capital* nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale».

20A02360

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 aprile 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Ferrara.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Ferrara, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Ferrara, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ferrara;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Ferrara;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A02369

DECRETO 16 aprile 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Macerata.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Macerata, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Macerata, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Macerata;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Macerata;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A02370

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 24 gennaio 2020.

Modifica delle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 80 del 2 agosto 2019. Modifica dell'allegato A dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. Proroga dei termini stabiliti dall'ordinanza n. 68 del 5 agosto 2018. (Ordinanza n. 85).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto l'art. 38, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi del quale: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016. 2. Al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed in particolare:

l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 6, che disciplina in via generale i criteri e la modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata, ed in particolare il comma 13 (come modificato dal decreto-legge n. 32/2019, convertito con legge n. 55/2019) che recita: «13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30».

l'art. 12, comma 6, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con

l'utilizzo di piattaforme informatiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5 del medesimo art. 12;

l'art. 50, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura posta alle proprie dipendenze anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge n. 55 del 14 giugno;

Preso atto che la nuova formulazione dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 (successivamente alle modifiche apportate dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) non prevede più l'obbligo, per il soggetto beneficiario dei contributi, di individuare l'impresa esecutrice dei lavori di ricostruzione privata sulla base di una procedura selettiva con almeno tre concorrenti.

Visto l'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Commissario n. 4/2016 ai sensi del quale: «3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati:

a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;

b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:

risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalità di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015;

siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 256.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Visto l'art. 13, comma 4-*bis*, dell'ordinanza del Commissario n. 13/2017 ai sensi del quale: «4-*bis*. Nel caso di interventi su edifici di cui agli articoli 3 e 4, il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all'ufficio speciale:

a) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:

risultino iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015;

siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;

c) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto l'art. 12, comma 4-*bis*, dell'ordinanza del Commissario n. 19/2017 che prevede: «4-*bis*. Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all'ufficio speciale:

a) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:

risultino iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1 ° giugno 2015;

siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;

c) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

Ritenuto pertanto necessario recepire le modifiche introdotte dall'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dal decreto-legge n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, con riferimento all'individuazione dell'impresa deputata all'esecuzione delle attività di ricostruzione privata;

Considerato che, ai fini dell'attuazione del citato art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 risulta necessario modificare quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, 13, comma 4-*bis*, dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, 12, comma 4-*bis* dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 12 maggio 2017 recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 46 del 10 gennaio 2018 recante «Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 39 dell'8 settembre 2017»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 62 del 3 agosto 2018 recante «Semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 79 del 23 maggio 2019 recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017»;

Ritenuto necessario specificare i presupposti tecnici e normativi riguardanti le aree interessate da dissesto idro-geomorfologico, al fine di accelerare le procedure istruttorie propedeutiche alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata (immobili ad uso produttivo e immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti) di competenza dei comuni e degli uffici speciali per la ricostruzione;

Ritenuto necessario, altresì, definire in modo analitico le aree di intervento, anche al fine di implementare una piattaforma informatica di gestione delle pratiche di concessione del contributo e, conseguentemente, di rendere trasparenti e snelle le relative procedure;

Vista altresì l'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2018, recante «Misure per la delocalizzazione definitiva dì immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività» e in particolare l'art. 3, comma l (come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 69 del 30 ottobre 2018) che fissa al 31 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per gli interventi di delocalizzazione in questione;

Rilevato che fra le ragioni che hanno indotto il legislatore a disporre una proroga di ulteriori due anni della gestione straordinaria della ricostruzione vi è, sulla scorta dei dati forniti dai territori interessati, la necessità di un ulteriore lasso di tempo per consentire l'avvio a regime degli interventi di ricostruzione «pesante» relativi agli immobili con danni gravi adibiti tanto ad uso abitativo quanto ad uso produttivo;

Ritenuto pertanto necessario disporre un'ulteriore proroga del termine fissato dalla citato art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 68 per la presentazione, da parte degli interessati, delle domande di accesso a contributo per gli interventi di delocalizzazione definitiva degli immobili a uso agricolo e zootecnico;

Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento del 31 luglio 2019;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto di dover disporre l'immediata pubblicazione e la provvisoria efficacia della presente ordinanza nelle more della trasmissione alla Corte dei conti per il visto di legittimità, ai sensi delle disposizioni suindicate, in considerazione dell'urgente e indifferibile necessità di evitare ogni soluzione di continuità dell'attività degli uffici speciali per la ricostruzione nella ricezione e istruzione delle domande di contributo per gli interventi in questione;

Dispone:

Art. 1.

Modifica alle ordinanze numeri 4 del 17 novembre 2016, 13 del 9 gennaio 2017, 19 del 7 aprile 2017

Gli articoli 2, comma 3, lettera *b)* dell'ordinanza commissariale n. 4/2016, 13, comma 4-*bis* dell'ordinanza commissariale n. 13/2017 e 12, comma 4-*bis*, dell'ordinanza commissariale n. 19/2017 sono sostituiti dalla seguente previsione:

«Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all'ufficio speciale, alternativamente:

a) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta in via diretta dal soggetto legittimato a chiedere il contributo, tra quelle che risultino iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

b) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta mediante procedura concorrenziale tra almeno tre operatori economici, tesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.

Contestualmente alla predetta indicazione, si dovrà produrre:

1) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l'impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contributiva e previdenziale;

2) autocertificazione proveniente dall'impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dal decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) autocertificazione con cui l'impresa incaricata attesti di essere iscritta nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;

4) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante ribasso praticato dall'impresa incaricata, rispetto al contributo ammesso.

Art. 2.

Ulteriori modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

1. L'art. 14-*bis* dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*bis (Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali:

a. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto di versante - areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4);

b. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto idraulico - fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);

c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio;

d. Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.

3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro-geomorfologico dovranno essere presentate all'ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l'esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio.

4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.

5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge, sono ammissibili anche altri interventi purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l'esecuzione delle opere di mitigazione.

6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai commi 1, 2 e 3, a seguito di determinazione dell'autori-

tà competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante.

7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque fino al 30%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.

8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui all'art. 2 saranno inoltrate dai vice-Commissari alle autorità di bacino competenti per territorio ai fini della loro verifica per l'aggiornamento dei piani di bacino o di distretto».

Art. 3.

Ulteriori modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

1. L'art. 22 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologieo (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali:

a. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto di versante - areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4);

b. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto idraulico - fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);

c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio;

d. Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.

3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro-geomorfologico dovranno essere presentate all'ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l'esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio.

4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.

5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge, sono ammissibili anche altri interventi purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l'esecuzione delle opere di mitigazione.

6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai commi 1, 2 e 3, a seguito di determinazione dell'autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati in zona agricola, il vice Commissario può altresì autorizzarne la ricostruzione anche nell'ambito del fondo di proprietà della stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano.

7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque fino al 30%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma 6.

8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui all'art. 2 saranno inoltrate dai vice-Commissari alle autorità di bacino competenti per territorio ai fini della loro verifica per l'aggiomamento dei piani di bacino o di distretto.

9. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 6, il vice Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, ubicato nello stesso comune ed equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente.

10. L'acquisto di edificio equivalente di cui al comma 9 è ammissibile a condizione che abbia a oggetto un edificio che sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e sia munito dell'attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato.

11. Nei casi di cui al comma 9, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata di professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell'allegato 1 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare.

12. L'acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 9 può avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 14 è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato.

13. Nei casi di cui al comma 9, l'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto legittimato, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 12 e 13 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonché per l'atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa non può comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale».

Art. 4.

Modifiche all'ordinanza n. 80 del 2 agosto 2019

1. All'art. 15, al comma 1, dell'ordinanza n. 80 del 2 agosto 2019, dopo le parole «24 agosto 2016» sono aggiunte le seguenti: «alle istanze relative alle abitazioni principali ed alle attività produttive.»

Art. 5.

Modifiche all'Allegato A all'ordinanza 12 del 9 gennaio 2017

1. In attuazione dell'art. 23, comma 2 lettera *e)*, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 (convertito con legge n. 55 del 14 giugno 2019) che a sua volta ha modificato l'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, l'art. 9, comma 1, dell'allegato A all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 viene modificato come segue: «le parole "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti "2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale".

Art. 6.

Modifiche all'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, come modificata dall'ordinanza n. 70 del 31 dicembre 2018, le parole «31 luglio 2019» sono sostituite, a decorrere dalla data anzidetta e senza soluzione di continuità, dalle parole «30 giugno 2020».

2. All'art. 3 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. 1 soggetti interessati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 68/2018, entro il 31 marzo 2019, devono inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione, attraverso la piattaforma informatica di cui all'art. 3, comma 2 messa a disposizione dal Commissario straordinario, manifestazione di interesse ad essere ammessi a contributo inviando la richiesta di finanziamento attraverso autocertificazione a firma del richiedente avente diritto, con allegato il contratto firmato con il professionista incaricato della progettazione, pena la decadenza dal diritto al contributo ai sensi della presente ordinanza».

Art. 7.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Commissario straordinario: FARABOLLINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 156

20A02364

ORDINANZA 24 gennaio 2020.

Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa. (Ordinanza n. 86).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri de 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la legge di bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, e in particolare l'art. 1, comma 990, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 50 e 50-*bis*;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma I del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2017, n. 84;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 14;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2017, n. 84, e, in particolare, l'art. 18-*octies*;

Visto l'art. 14, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

il comma 1, in base al quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finan-

ziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore (..) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai utilizzati per le esigenze di culto» (lettera *a)*;

il comma 1, lettera a-*bis*), il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

il comma 2, in base al quale «Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede», tra l'altro, a «predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili» (lettera *a)* nonché a «predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *c)*, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture» (lettera *c)*;

il comma 3-*bis*.1, il quale prevede che in sede di approvazione dei piani di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* del comma 2 del medesimo articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e che per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-*bis* del medesimo art. 14;

i commi 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies*, che contiene la disciplina delle modalità di realizzazione e di finanziamento degli interventi afferenti gli immobili aventi le caratteristiche previste dalla lettera a-*bis*) del primo comma del medesimo articolo;

Visto l'art. 15, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che al comma 2, prevede che relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1, il Presidente della Regione - Vice Commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l'art. 18, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che al comma 2, individua le centrali uniche di committenza di cui si avvalgono i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica;

Visto l'art. 30, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, di un'apposita Struttura di missione;

Visto l'art. 32, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che per gli interventi di cui all'art. 14, si applica l'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (comma 1) e che: «Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni - Vice Commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'art. 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del

presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione» (comma 2);

Visto l'art. 34, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154, recante «Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge di conversione del decreto-legge n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 17 giugno 2019;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera *c)* e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del 9 giugno 2017, n. 27 modificata con successive ordinanze n. 36 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018 recante «Misure in materia di riparazione dei patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa», in particolare: l'«Art. 1. Individuazione degli edifici di proprietà pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e l'«Art. 5. Disposizione finanziaria» 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza per l'importo complessivo di euro 197.180.630,27 si provvede, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

Visti i verbali della Cabina di coordinamento n. 56 del 1° febbraio 2018 e n. 57 del 13 marzo 2018 con i quali è stato ripartito tra le regioni l'importo di euro 197.180.630,27 stanziato con l'ordinanza n. 27/2017, precisamente: Abruzzo euro 87.111.478,18, Lazio euro 2.278.727,45, Marche euro 82.860.533,73, Umbria euro 24.929.890,91;

Visti i decreti commissariali con i quali a ciascuna regione sono state liquidate le anticipazioni per l'attuazione degli interventi approvati con l'ordinanza n. 27/2017 e precisamente: Regione Abruzzo euro 3.075.271,77 Regione Lazio euro 1.139.363,73, Regione Marche euro 16.641.206,69 Regione Umbria 4.326.159,07 per un totale complessivo di euro 25.182.001,26;

Vista la nota della Regione Abruzzo sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 0344835 del 7 dicembre 2018;

Vista la nota della Regione Lazio sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 792333 dell'11 dicembre 2018;

Vista la nota della Regione Marche sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 82086 del 21 dicembre 2018;

Vista la nota della Regione Umbria sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 21330 del 17 dicembre 2018;

Considerato che l'importo complessivo dei progetti approvati in attuazione dell'ordinanza commissariale n. 27 del 9 giugno 2017 a seguito delle comunicazioni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, è pari ad euro 28.367.645,87;

Vista la comunicazione prot. CGRST 5344-P-del 19 marzo 2019 con la quale nelle more di approvazione di una nuova ordinanza in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa, è stato richiesto alle regioni, nel rispetto del limite di spesa previsto nell'ordinanza n. 27/2017, l'elenco degli interventi che si intendono proporre a conferma o modifica di quelli indicati nella predetta ordinanza, al netto di quelli in attuazione;

Vista la nota con la quale l'Ufficio speciale Regione Abruzzo ha trasmesso gli elenchi degli interventi con l'indicazione dei costi stimati, prot. n. 117150 del 16 aprile 2019;

Vista la nota con la quale l'Ufficio speciale Regione Lazio ha trasmesso gli elenchi degli interventi con l'indicazione dei costi stimati, prot. n. 267936 del 5 aprile 2019;

Vista la nota con la quale l'Ufficio speciale Regione Marche ha trasmesso gli elenchi degli interventi con l'indicazione dei costi stimati, prot. 21327 del 28 marzo 2019 e e-mail del 15 maggio 2019;

Vista la nota con la quale l'Ufficio speciale Regione Umbria ha trasmesso gli elenchi degli interventi con l'indicazione dei costi stimati, prot. n. 5853 dell'8 aprile 2019;

Dato atto che gli elenchi inviati dalle Regioni sono stati più volte aggiornati, anche a seguito dello stanziamento di euro 100 milioni previsti dalla delibera CIPE 127/2017;

Viste le sotto riportate comunicazioni con le quali ciascun Ufficio speciale regionale ha trasmesso in via definitiva gli elenchi degli interventi, esclusi quelli per i quali sono state avviate le procedure con l'ordinanza n. 27/2017, in dettaglio:

Regione	nota di risposta	interventi (n.)	Importo interventi (euro)	maggiori spese (euro)	economia (euro)
Abruzzo	prot. n. 0236933/19 del 20/08/2019	96	75.591.478,18	=	11.520.000,00
Lazio	prot. n. 13752 del 29/07/2019	7	13.798.727,45	11.520.000,00	=
Marche	prot. n. 13636 del 26/07/2019 e-mail del 06/08/2019	116	63.145.205,99	=	=
Umbria	prot. n. 13761 del 29/07/2019	22	16.277.572,78	=	=
Totale		241	168.812.984,40	11.520.000,00	11.520.000,00

Dato atto che la rimodulazione delle risorse assegnate alla Regione Lazio e alla Regione Abruzzo deriva dagli accordi tra le Regioni in fase di ripartizione dei fondi della delibera CIPE 127/2017 e che per il Commissario non derivano ulteriori impegni economici per la ripartizione fatta;

Sentiti i Presidenti delle regioni - Vice Commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 19 novembre 2019;

Ritenuto che l'azione di finanziamento degli interventi relativi agli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili anche con miglioramento sismico per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, possa avvenire tramite l'approvazione di un Piano delle opere pubbliche sulla base degli interventi individuati dalla regioni interessate;

Precisato che i costi stimati relativi agli interventi inseriti nel presente Programma delle opere pubbliche sono stati considerati nel rispetto dell'importo stanziato a favore di ciascuna regione;

Rilevato altresì che, alla stregua della vigente normativa (e, in particolare, del citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione alla più generale disciplina in materia di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche), la definizione delle tempistiche di realizzazione dei singoli interventi resta nella competenza dei soggetti attuatori interessati, spettando al Commissario straordinario, di concerto con i Presidenti delle regioni - Vice Commissari cui verranno in prima battuta trasferite le risorse economiche necessarie, l'attività di generale programmazione degli interventi medesimi, attraverso l'inserimento nei Piani predisposti d'intesa con le regioni e l'approvazione degli stessi, nonché di successivo monitoraggio della fase esecutiva in funzione della concreta allocazione delle risorse finanziare volte a coprire i costi delle opere;

Ritenuto che gli interventi di cui all'allegato 1 «interventi di importanza essenziale» della presente ordinanza, rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al fine dell'immediato rientro delle popolazioni colpite dal sisma nelle abitazioni residenziali pubbliche a loro assegnate;

Considerato che l'immediato rientro nelle abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica, consente un risparmio per la finanza pubblica in termini di autonoma sistemazione e CAS non più erogati;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessità di consentire ai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria l'immediato avvio degli interventi;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017

1. All'art. 1, comma 1 lettera *a)*, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «che siamo ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i quali siano approvati i progetti di ripristino entro la medesima data del 31 dicembre 2018».

2. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 9 giugno 2017, come modificato dall'ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, è apportata la seguente modifica: l'importo di «€ 197.180.630,27» è sostituito dall'importo di «€ 28.367.645,87»;

3. L'allegato 2 individua gli interventi per i quali si applicano le procedure dell'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 e ne è parte integrante.

Art. 2.

Individuazione degli edifici di proprietà pubblica

1. Gli edifici per i quali sono previsti gli interventi anche di miglioramento sismico, sono quelli individuati nell'allegato I «interventi di importanza essenziale» che è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza e si riferiscono ad edifici classificati non agibili, secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, o classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di Protezione civile.

2. La spesa derivante dall'attuazione degli interventi previsti nell'allegato 1 «interventi di importanza essenziale» è di complessivi euro 168.812.984,40.

3. Con cadenza trimestrale, i Presidenti delle regioni - Vice Commissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario:

a) l'elenco degli interventi avviati nel trimestre precedente;

b) l'elenco degli interventi ultimati nel trimestre precedente.

4. Per la realizzazione degli interventi sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, e all'art. 6-*bis* dell'ordinanza n. 19/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto gli interventi devono essere proporzionati alla situazione preesistente, anche in relazione ai danni causati dal sisma ed in relazione alla combinazione del danno/vulnerabilità con riferimento ai livelli operativi della medesima ordinanza n. 19/2017 e nel rispetto della circolare del Commissario straordinario prot. n. 7013 del 23 maggio 2018 (C.I.R.), recante «criteri di modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì ammissibili interventi per la sistemazione delle aree esterne degli edifici nel limite massimo dello 0,5% della spesa del programma di ciascuna regione.

5. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui agli allegati del precedente comma 1, del presente articolo, sono fatti salvi gli interventi di miglioramento sismico relativi ad edifici con danno lieve già ricompresi negli elenchi dell'ordinanza n. 27/2017 per i quali alla data di entrata in vigore della presente ordinanza siano stati formalmente avviate le procedure di affidamento della progettazione.

Art. 3.

Attività di progettazione

1. Per ciascun intervento di cui all'allegato 1 «interventi di importanza essenziale» della presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 14, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 189/2016, provvedono all'attività di progettazione. In particolare, i predetti soggetti predispongono i progetti ai sensi dell'art. 14, comma 4-*bis*, del decreto-legge, ovvero, per gli interventi soggetti a procedura accelerata a norma comma 3-*bis*.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016.

2. Al fine di rendere omogeneo e uniforme il livello di approfondimento della progettazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il Commissario straordinario provvede con apposite linee guida a individuare gli elaborati che costituiscono il contenuto minimo dei progetti definitivi da predispone ai sensi del comma 1, anche in deroga alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Fino all'adozione delle predette linee guida, all'attività di progettazione si procede nel rispetto della vigente normativa regolamentare.

3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 14, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 189/2016 possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

a. per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;

b. per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. In aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 prevedono, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Presidente della regione - Vice Commissario.

5. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono previsti un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione delle offerte e l'obbligo per il progettista di consegnare il progetto entro un termine stabilito dalla stazione appaltante in misura non superiore a centoventi

giorni, qualora l'affidamento abbia a oggetto la sola progettazione definitiva, ovvero non superiore a 80 giorni, qualora l'affidamento abbia a oggetto la progettazione definitiva e quella esecutiva. In tale ultima ipotesi il termine complessivo per la progettazione è sospeso per tutto il tempo necessario all'esame del progetto definitivo da parte della Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera a-*bis*), del decreto-legge;

6. La stazione appaltante può motivatamente stabilire termini massimi superiori a quelli indicati al precedente comma 5, avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da eseguire, dandone comunicazione al Commissario straordinario.

7. Le spese tecniche relative alle attività di cui ai commi 1 e 3, nonché quelle relative alla verifica dei progetti effettuata ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono finanziate a norma del terzo periodo del comma 2-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge.

8. Agli incarichi conferiti a norma dei commi 1 e 3 si applica quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione degli interventi inseriti nell' allegato 1 «interventi di importanza essenziale» della presente ordinanza, i Presidenti delle regioni - Vice Commissari, possono utilizzare quale anticipazione per le spese di progettazione anche le somme già erogate con l'ordinanza n. 27.

10. Il soggetto attuatore, ove individuato, provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del successivo art. 3 comma 1 lettera *e)*, trasmettendo, entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

11. In sede di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni e indicazioni acquisite dalla Conferenza regionale.

Art. 4.

Presentazione dei progetti e finanziamento degli interventi

1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 2 del precedente art. 1, all'espletamento delle procedure di gara relative agli interventi sugli immobili di loro proprietà inseriti nell'allegato 1 «interventi di importanza essenziale», secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'allegato 1 «interventi di importanza essenziale»:

a) gli enti di cui al primo comma provvedono a presentare al competente Ufficio speciale per la ricostruzione i progetti, elaborati in conformità alle previsioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, da sottoporre all'approvazione della Conferenza regionale a norma dell'art. 16, commi 3, lettera a-*bis*) e 4, del medesimo decreto-legge n. 189/2016.

Nell'ambito della Conferenza regionale l'Ufficio speciale competente esprime il proprio parere in ordine alla coerenza e fattibilità dell'intervento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso ed al relativo cronoprogramma;

b) salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il parere favorevole della Conferenza regionale, i soggetti attuatori procedono alla predisposizione dei progetti esecutivi. Il progetto esecutivo, all'esito delle attività di verifica e validazione effettuate a norma dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, è trasmesso all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente;

c) il Presidente della regione - Vice Commissario, previa verifica della completezza della documentazione e dell'istruttoria, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione di contributo, procedendo contestualmente all'erogazione del saldo per l'attività di progettazione, al netto delle somme anticipate, mediante accredito sulla contabilità delle stazioni appaltanti;

d) i provvedimenti del Presidente della regione - Vice Commissario, sono trasmessi al Commissario straordinario con allegata documentazione, a supporto delle determinazioni prese;

e) il Commissario straordinario provvede a trasferire in favore della contabilità speciale, intestata al Presidente della regione - Vice Commissario:

l'anticipazione per l'avvio della progettazione del 10% dell'importo complessivo di euro 168.812.984,40, al netto delle anticipazioni erogate per gli interventi non avviati ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 27/2017, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Nello specifico gli importi dell'anticipazione sono erogati alla:

Regione Abruzzo per euro 4.483.876,05 al netto di euro 3.075.271,77, somma già erogata per gli interventi non attuati a norma dell'ordinanza n. 27/2017, e che complessivamente assommano a euro 7.559.147,82;

Regione Lazio per euro 240.509,02 al netto di euro 1.139.363,73, somma già erogata per gli interventi non attuati a norma dell'ordinanza n 27/2017, e che complessivamente assommano a euro 1.379.872,75;

Regione Marche per euro 6.314.520,60;

Regione Umbria per euro 1.627.757,28.

3. Gli enti di cui al comma 1 procedono all'espletamento delle procedure di gara relative agli edifici di loro proprietà inseriti nell'allegato 1 «interventi di importanza

essenziale», soltanto in caso di approvazione del progetto da parte del Presidente di regione - Vice Commissario e nei limiti del contributo concesso.

4. L'importo assegnato a ciascuna regione dalla presente ordinanza non può essere incrementato a seguito dell'approvazione degli interventi.

5. Le economie derivanti dalle C.I.R. (vedi circolare commissariale prot. 7013/2018) e dai ribassi d'asta possono essere utilizzate per finanziare le varianti e/o opere di completamento ed eventuali costi aggiuntivi dovuti agli stessi C.I.R.. In mancanza, dette somme rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento.

6. Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di cui al comma 3 delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 32, le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro all'ANAC ed al Commissario straordinario del Governo, tutti gli atti e le informazioni all'uopo necessarie.

7. Il Commissario straordinario provvede a trasferire in favore della contabilità speciale intestata ai Presidenti delle regioni - Vice Commissari, il finanziamento riportato nell'allegato 1 «interventi di importanza essenziale», con le seguenti modalità:

un importo pari al 40% del finanziamento totale destinato a ciascuna regione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;

un ulteriore importo del 40% del finanziamento totale destinato a ciascuna regione, alla presentazione di apposita attestazione di avanzamento della spesa che certifichi il raggiungimento dell'utilizzo di almeno il 90% dell'importo di cui al punto precedente;

un importo pari al saldo delle somme effettivamente spese per ogni singolo intervento entro trenta giorni dalla ricezione del certificato di collaudo finale.

Art. 5.

Erogazione del contributo ai soggetti attuatori

1. In relazione a ciascuno degli interventi autorizzati nei modi e nelle forme di cui ai precedenti articoli, della presente ordinanza, l'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, provvede a verificare l'osservanza del cronoprogramma e ad effettuare tutti i necessari controlli anche durante la fase di esecuzione dei lavori.

2. L'ufficio speciale per ricostruzione competente provvede alla liquidazione del contributo concesso secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

a) una somma pari al 20% del contributo concesso all'aggiudicazione all'operatore economico della procedura relativa all'incarico dei servizi di architettura ed ingegneria;

b) una somma pari al 40% del contributo concesso, al netto del ribasso d'asta, comprensiva delle anticipazioni, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto;

c) una somma pari al 40% del contributo concesso, al netto del ribasso d'asta entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta presentazione dell'avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire; il saldo del contributo concesso, netto del ribasso d'asta, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa dall'emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. L'ufficio speciale per la ricostruzione procede all'erogazione del contributo, come determinato ai sensi del comma 2, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del primo periodo del presente comma, trasmettendo, entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza per l'importo complessivo di euro 168.812.984,40 si provvede, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 7.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di consentire ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria di procedere all'attuazione degli interventi su edifici di proprietà pubblica, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo.

3. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Commissario straordinario: FARABOLLINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 285

allegato 1 "interventi di importanza essenziale" all'ordinanza n. 86

REGIONE ABRUZZO

ELENCO INTERVENTI

N.	PROV	CRATERE	COMUNE	INTERVENTO	PROPRIETA'	MAGGIORANZA (RENDITA CATASTALE)
1	TE	NO	ATRI	ERP 515 - via A. Pacini 15/E	PUBBLICA	ATER TERAMO
2	TE	NO	ATRI	ERP 513 - VIA a.Di Iorio n.31/33/35- scale B/C/D	PUBBLICA	ATER TERAMO
3	TE	NO	BASCIANO	ERP 551 - Villa S.Marano via San Giuseppe n.5/A	PUBBLICA	ATER TERAMO
4	TE	NO	BASCIANO	ERP 551 - Villa S.Marano via San Giuseppe n.5/B	PUBBLICA	ATER TERAMO
5	TE	NO	BISENTI	ERP 063 - via Roma n.90	MISTA	ATER TERAMO
6	TE	SI	CAMPLI	ERP 618 - Fraz. Paduli via Case Sparse n.1	PUBBLICA	ATER TERAMO
7	TE	SI	CASTELLI	ERP 461 - via per Faiano n.14	PUBBLICA	ATER TERAMO
8	TE	NO	CERMIGNANO	ERP 627 - via Nazionale n.27	PUBBLICA	ATER TERAMO
9	TE	SI	CIVITELLA DEL TRONTO	ERP 541 - via Sandro Pertini n.17	PUBBLICA	ATER TERAMO
10	TE	SI	CIVITELLA DEL TRONTO	ERP 624 - via Salinello	PUBBLICA	ATER TERAMO
11	TE	SI	COLLEDARA	ERP 585 - via San Paolo	PUBBLICA	ATER TERAMO
12	TE	SI	CORTINO	ERP 568 - Fraz. Pagliaroli	PUBBLICA	ATER TERAMO
13	TE	NO	GIULIANOVA	ERP 156 - VIA SALERNO N.3	PUBBLICA	ATER TERAMO
14	TE	SI	ISOLA DEL GRAN SASSO	ERP 533 - via Campo di Giove n.45	PUBBLICA	ATER TERAMO
15	TE	SI	ISOLA DEL GRAN SASSO	ERP 534 - C.da Pozze Strada prov.le bivio Pacciano n.257	PUBBLICA	ATER TERAMO
16	TE	NO	MARTINSICURO	ERP 495 - VIA VOMANO N.4	PUBBLICA	ATER TERAMO
17	TE	NO	MARTINSICURO	ERP 582 - VIA COMO N.2	PUBBLICA	ATER TERAMO
18	TE	SI	MONTORIO AL VOMANO	ERP 508 - C.da Torrito n.1/3	MISTA	ATER TERAMO
19	TE	SI	MONTORIO AL VOMANO	ERP 509 - C.da Torrito n.5/A	MISTA	ATER TERAMO
20	TE	SI	MONTORIO AL VOMANO	ERP 573 - via Enzo Ferrari n.22/24	PUBBLICA	ATER TERAMO
21	TE	SI	MONTORIO AL VOMANO	ERP 638 - via Enzo Ferrari n.20	PUBBLICA	ATER TERAMO
22	TE	SI	MONTORIO AL VOMANO	ERP 187 - via dei Mille n.3	MISTA	ATER TERAMO
23	TE	NO	MOSCIANO S.ANGELO	ERP 634 - via Terracini n.34	PUBBLICA	ATER TERAMO
24	TE	NO	NOTARESCO	ERP 620 - C.da Magnanella n.41	PUBBLICA	ATER TERAMO
25	TE	SI	ROCCA SANTA MARIA **	ERP 537 - Loc.Imposte - Piano dei Morti	PUBBLICA	Comune - immobile gestito da ATER Teramo secondo convenzione
26	TE	NO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	ERP 446 - viale Europa n.62	PUBBLICA	ATER TERAMO
27	TE	NO	SILVI MARINA	ERP 550 - Via Spezzaferro n.26	PUBBLICA	ATER TERAMO

28	TE	SI	TERAMO	ERP 470 - via Roma n.38	MISTA	ATER TERAMO
29	TE	SI	TERAMO	ERP 452 - VIA Giovanni XXIII n.30	MISTA	ATER TERAMO
30	TE	SI	TERAMO	ERP 453 - VIA Giovanni XXIII n.28	PUBBLICA	ATER TERAMO
31	TE	SI	TERAMO	ERP 454 - VIA Giovanni XXIII n.32	MISTA	ATER TERAMO
32	TE	SI	TERAMO	ERP 455 - VIA Giovanni XXIII n.26	PUBBLICA	ATER TERAMO
33	TE	SI	TERAMO	ERP 492 - via Gelasio Adamoli n.64	MISTA	ATER TERAMO
34	TE	SI	TERAMO	ERP 481 - via Dragonetti n.2/4	MISTA	ATER TERAMO
35	TE	SI	TERAMO	ERP 493 - via Gelasio Adamoli n.62	MISTA	ATER TERAMO
36	TE	SI	TERAMO	ERP 497 - via Giuseppe Spataro n.3,4	MISTA	ATER TERAMO
37	TE	SI	TERAMO	ERP 498 - via Gelasio Adamoli n.60	PUBBLICA	ATER TERAMO
38	TE	SI	TERAMO	ERP 527 - via Gelasio Adamoli n.66/58/70/72	PUBBLICA	ATER TERAMO
39	TE	SI	TERAMO	ERP 499 - via Giovanni XXIII n.3/5/7/9/11/13/15/17/19	MISTA	ATER TERAMO
40	TE	SI	TERAMO	ERP 528 - via Giovanni XXIII n.8	MISTA	ATER TERAMO
41	TE	SI	TERAMO	ERP 494 - via Giovanni XXIII n.4/6	MISTA	ATER TERAMO
42	TE	SI	TERAMO	ERP 503 - via Giovanni XXIII n.79/81	MISTA	ATER TERAMO
43	TE	SI	TERAMO	ERP 505 - via Giovanni XXIII n.87/89	MISTA	ATER TERAMO
44	TE	SI	TERAMO	ERP 506 - via Giovanni XXIII n.83/85	MISTA	ATER TERAMO
45	TE	SI	TERAMO	ERP 598 - via De Contro-Fraz. Frondarola	PUBBLICA	ATER TERAMO
46	TE	SI	TERAMO	ERP 566 - fraz. San Nicolò a Tordino, via Costantini n.4-scala B	PUBBLICA	ATER TERAMO
47	TE	SI	TERAMO	ERP 566 - fraz. San Nicolò a Tordino, via Costantini n.5/8-scala A	PUBBLICA	ATER TERAMO
48	TE	SI	TERAMO	ERP 609 - fraz. Villa Gesso , via Medoro Mazza n.2	PUBBLICA	ATER TERAMO
49	TE	SI	TERAMO	ERP 610 - fraz. Villa Gesso , via Medoro Mazza n.3	PUBBLICA	ATER TERAMO
50	TE	SI	TERAMO	ERP 613 - fraz. Villa Gesso , via Medoro Mazza n.18/20	PUBBLICA	ATER TERAMO
51	TE	SI	TERAMO	ERP 440 - via Giovanni XXIII n.20/22/24	MISTA	ATER TERAMO
52	TE	SI	TERAMO	ERP 496 - via Spataro n.5/6	PUBBLICA	ATER TERAMO
53	TE	SI	TERAMO	ERP 542 - via Elio De Cupiis n.30	MISTA	ATER TERAMO
54	TE	SI	TERAMO	ERP 557 - via Elio De Cupiis n.24	MISTA	ATER TERAMO
55	TE	SI	TERAMO	ERP 500 - via Giovanni XXIII n.67/69	MISTA	ATER TERAMO
56	TE	SI	TERAMO	ERP 558 - via Elio De Cupiis n.36	PUBBLICA	ATER TERAMO
57	TE	SI	TERAMO	ERP 653 - VIA Giovanni XXIII n.77/a/b/c/d/	PUBBLICA	ATER TERAMO
58	TE	SI	TERAMO	ERP 606 - via Gelasio Adamoli n.48	PUBBLICA	ATER TERAMO
59	TE	SI	VALLE CASTELLANA	ERP 579 - Loc. Colle	PUBBLICA	ATER TERAMO
60	TE	SI	VALLE CASTELLANA	ERP 424 - Capoluogo	PUBBLICA	ATER TERAMO
61	TE	SI	VALLE CASTELLANA	ERP 482 - fraz. Macchia da Sole	PUBBLICA	ATER TERAMO
62	AQ	NO	BUGNARA	ATER N.9 - Strada Provinciale Sannita n.9	PUBBLICA	ATER L'AQUILA
63	AQ	SI	CAGNANO AMITERNO	ATER n.1618 - Loc. San Cosimo, via sant'Aniceto n.3	PUBBLICA	ATER L'AQUILA
64	AQ	SI	CAMPOTOSTO	ATER n.1628 - via del Lago snc	PUBBLICA	ATER L'AQUILA
65	AQ	NO	OVINDOLI	ATER N.681 - Piazza Mazzini n.7	PUBBLICA	ATER L'AQUILA
66	AQ	NO	LECCE DEI MARSI	ATER N.1257 - Corso Italia n.70	PUBBLICA	ATER L'AQUILA
67	AQ	NO	LECCE DEI MARSI	ATER N.1258 - Corso Italia n.68	PUBBLICA	ATER L'AQUILA
68	AQ	NO	LECCE DEI MARSI	ATER N.1259 - Corso Italia n.58	PUBBLICA	ATER L'AQUILA

69	AQ	NO	LECCE DEI MARSI	ATER N.1260 - Corso Italia n.56	PUBBLICA	ATER L'AQUILA
70	AQ	NO	LECCE DEI MARSI	ATER N.1261 - Piazza Aldo Moro n.1	PUBBLICA	ATER L'AQUILA
71	AQ	NO	LECCE DEI MARSI	ATER N.1262- Piazza Aldo Moro n.4	PUBBLICA	ATER L'AQUILA
72	AQ	NO	LECCE DEI MARSI	ATER N.1263 - Via Talamo n.4	PUBBLICA	ATER L'AQUILA
73	AQ	NO	LECCE DEI MARSI	ATER N.1264- Via Talamo n.2	PUBBLICA	ATER L'AQUILA
74	AQ	SI	PIZZOLI	ATER n.1763 - Loc. San Lorenzo, via dell'Aquila	PUBBLICA	ATER L'AQUILA
75	AQ	SI	CAGNANO AMITERNO	Case Popolari -Termine - via Toscanini n.6/8	PUBBLICA	COMUNE
76	AQ	SI	CAGNANO AMITERNO	Case Popolari -San Giovanni - via Masci n.11/14	PUBBLICA	COMUNE
77	TE	SI	CAMPLI	Locali residenziali - P.zza Vittorio Emanuele, Campli	PUBBLICA	COMUNE
78	TE	SI	CAPITIGNANO	Residenziale - Fraz. Sivignano - via Capo Croce	PUBBLICA	COMUNE
79	TE	SI	CIVITELLA DEL TRONTO	Scuola - S.S.81 Fraz. Rocche di Civitella	PUBBLICA	COMUNE
80	TE	SI	COLLEDARA	ERP COLLECASTINO	PUBBLICA	COMUNE
81	TE	SI	CORTINO	Ex Caserma Forestale - Fraz. Cortino	PUBBLICA	COMUNE
82	TE	SI	CROGNALETO	Ex Edificio scolastico - fraz. San Giorgio di Crognaleto	PUBBLICA	COMUNE
83	TE	SI	MONTORIO AL VOMANO	Circolo ricreativo - Fraz. Cusciano - Strada Ex S.P. 80	PUBBLICA	COMUNE
84	TE	SI	TOSSICIA	Alloggi emergenziali sisma 2009 - Fraz. Azzinano	PUBBLICA	COMUNE
85	TE	SI	VALLE CASTELLANA	Residenziale - loc. capoluogo - Ex Casa par.	PUBBLICA	COMUNE
86	AQ	NO	CORFINIO	ERP COMUNALE - via Pietro Trotta n.8	PUBBLICA	COMUNE
87	TE	NO	BASCIANO	Palazzo Residenziale - via Roma	PUBBLICA	COMUNE
88	PE	NO	CIVITELLA CASANOVA	ERP-via Pulsoni	PUBBLICA	COMUNE
89	PE	NO	CUGNOLI	ERP-CONTRADA FINOCCHIO	PUBBLICA	COMUNE
90	TE	NO	MARTINSICURO	Alloggi ERP- Complesso via dei Castani	PUBBLICA	COMUNE
91	TE	NO	PENNA SANT'ANDREA	Case minime - abitativo - Fraz. Pilone	PUBBLICA	COMUNE
92	PE	NO	PESCOSANSONESCO	ERP - via Colle della Guardia n.14	PUBBLICA	COMUNE
93	PE	NO	PESCOSANSONESCO	Casa comunale - residenziale - via ex Mattatoio	PUBBLICA	COMUNE
94	PE	NO	PESCOSANSONESCO	Casa Albergo - via San Tommaso	PUBBLICA	COMUNE
95	PE	NO	SAN VALENTINO in A.C.	Residenziale - Contrada Solcano	PUBBLICA	COMUNE
96	PE	NO	SAN VALENTINO in A.C.	Residenziale Contrada Olivuccia - Contr. Olivuccia	PUBBLICA	COMUNE
					TOTALE regione Abruzzo	**€ 75.591.478,18**

N.	PROV	CRATERE	COMUNE	INTERVENTO	PROPRIETA'	MAGGIORANZA (RENDITA CATASTALE)
1	RI	SI	LEONESSA	ATER - Via delle Fonti snc	PUBBLICA	ATER
2	RI	SI	RIETI	ATER - Via Caduti del lavoro 14	PUBBLICA	ATER
3	RI	SI	RIETI	ATER - Via dei Salici 23	PUBBLICA	ATER
4	RI	SI	RIETI	ATER - Via Aldo Moro 11	PUBBLICA	ATER
5	RI	SI	RIVODUTRI	ATER e PRIVATI - Via Borgo Valle 15-16	MISTA	PUBBLICA
6	RI	NO	POGGIO MOIANO	ATER e PRIVATI - C.I.R.c.ne Moianense 6-8-10	MISTA	PUBBLICA
7	RI	SI	LEONESSA	Comune – Via San Francesco	PUBBLICA	ATER
					TOTALE regione Lazio	**€ 13.798.727,45**

REGIONE MARCHE						
ELENCO INTERVENTI						
N.	PROV	CRATERE	COMUNE	INTERVENTO	PROPRIETA'	MAGGIORANZA (RENDITA CATASTALE)
1	AN	SI	Cerreto d'Esi	Via Gentilucci	PUBBLICA	COMUNE
2	AN	SI	Cerreto d'Esi	Via Tribbio	PUBBLICA	COMUNE
3	AN	SI	Fabriano	Fabbricato A Putido	PUBBLICA	COMUNE
4	AN	NO	Monte San Vito	Via Congiu Nello	PUBBLICA	COMUNE
5	AP	SI	Acquasanta Terme	Via Cagnano 33	MISTA	COMUNE
6	AP	SI	Acquasanta Terme	Via della Fortezza, 9	PUBBLICA	COMUNE
7	AP	SI	Appignano del Tronto	Via G.Massimo 170	PUBBLICA	COMUNE
8	AP	SI	Appignano del Tronto	Via Pio Potenza 9	PUBBLICA	ERAP MARCHE
9	AP	SI	Arquata del Tronto	Case Popolari Borgo	PUBBLICA	COMUNE
10	AP	SI	Arquata del Tronto	Case Popolari Pescara Del Tronto	PUBBLICA	COMUNE
11	AP	SI	Arquata del Tronto	Case Popolari Piedilama	PUBBLICA	COMUNE
12	AP	SI	Arquata del Tronto	Fraz. Trisungo - Ex edificio scolastico	PUBBLICA	ERAP MARCHE
13	AP	SI	Arquata del Tronto	Via Salaria N.12	PUBBLICA	ERAP MARCHE
14	AP	SI	Arquata del Tronto	Via Salaria N.14	MISTA	ERAP MARCHE
15	AP	SI	Arquata del Tronto	Via Salaria N.20	MISTA	ERAP MARCHE
16	AP	SI	Ascoli Piceno	Condominio Via Abruzzo	PUBBLICA	COMUNE
17	AP	SI	Ascoli Piceno	Ex Caserma Vellei	PUBBLICA	COMUNE
18	AP	SI	Ascoli Piceno	Ex Scuola Di Campolungo	PUBBLICA	COMUNE
19	AP	SI	Ascoli Piceno	Ex Scuola San Martino Lisciano	PUBBLICA	COMUNE
20	AP	SI	Ascoli Piceno	Largo Delle Camelie N.11	PUBBLICA	ERAP MARCHE
21	AP	SI	Ascoli Piceno	Largo Delle Ginestre N.1	MISTA	ERAP MARCHE
22	AP	SI	Ascoli Piceno	Via Spontini N.12	MISTA	ERAP MARCHE
23	AP	SI	Ascoli Piceno	Via Spontini N.8	MISTA	ERAP MARCHE
24	AP	SI	Ascoli Piceno	Villa Rendina	PUBBLICA	COMUNE
25	AP	SI	Castignano	CASA COLONICA C.DA MOGLIE	PUBBLICA	COMUNE
26	AP	SI	Castignano	CASA COLONICA C.DA PITTURA	PUBBLICA	COMUNE
27	AP	SI	Colli del Tronto	Ex-Bigattiera - Via C. Levi	PUBBLICA	COMUNE
28	AP	SI	Colli del Tronto	Via Marche N.16	PUBBLICA	ERAP MARCHE
29	AP	SI	Colli del Tronto	Via Marconi n. 1-2	PUBBLICA	COMUNE
30	AP	SI	Comunanza	Via Antonini 4	PUBBLICA	COMUNE
31	AP	SI	Montegallo	Fraz. Propezzano n. 56	PUBBLICA	COMUNE
32	AP	SI	Montegallo	Via Monterone	MISTA	COMUNE
33	AP	SI	Montemonaco	Case Popolari In Località Ariconi	PUBBLICA	COMUNE

34	AP	SI	Montemonaco	Ex Caserma Carabinieri, Case Popolari via Italia	PUBBLICA	COMUNE
35	AP	SI	Roccafluvione	Via P. Nenni N.18	PUBBLICA	ERAP MARCHE
36	AP	SI	Venarotta	Ex scuola rurale ristrutturata ad abitazioni	PUBBLICA	COMUNE
37	FM	NO	Fermo	Via Tiziano 13	PUBBLICA	COMUNE
38	FM	SI	Monsampietro Morico	Corso Umberto I N.41	PUBBLICA	COMUNE
39	FM	SI	Monte Rinaldo	Contrada Aso 14	PUBBLICA	COMUNE
40	FM	SI	Monte Rinaldo	Via G. Garibaldi 19	PUBBLICA	COMUNE
41	FM	SI	Montegiorgio	Edificio Ex Gentili - Via Cestoni n. 23 27	PUBBLICA	COMUNE
42	FM	SI	Servigliano	Complesso S.Maria Del Piano - Borgo Leopardi	PUBBLICA	COMUNE
43	FM	NO	Torre San Patrizio	Via Cavour n.19	PUBBLICA	COMUNE
44	MC	SI	Apiro	Vicolo Cocciari n.19	MISTA	COMUNE
45	MC	SI	Caldarola	Ex Ospedale	PUBBLICA	COMUNE
46	MC	SI	Caldarola	Via Loreto n.7	MISTA	COMUNE
47	MC	SI	Camerino	Alloggi ERP Canepina	PUBBLICA	COMUNE
48	MC	SI	Camerino	Case Popolari Via Vergelli	PUBBLICA	COMUNE
49	MC	SI	Camerino	Ex Scuola Morro	PUBBLICA	COMUNE
50	MC	SI	Camerino	Ex Scuola Polverina	PUBBLICA	COMUNE
51	MC	SI	Camerino	Ex Scuola Pozzuolo	PUBBLICA	COMUNE
52	MC	SI	Camerino	Via O. Orazi n.10	PUBBLICA	ERAP MARCHE
53	MC	SI	Camerino	Vicolo delle Fonti	PUBBLICA	COMUNE
54	MC	SI	Camporotondo di Fiastrone	Via G.Umberto	PUBBLICA	COMUNE
55	MC	SI	Castelraimondo	Complesso Azienda Agraria Palanca	PUBBLICA	REGIONE
56	MC	SI	Castelraimondo	Via D.Chiesa n. 14	MISTA	COMUNE
57	MC	SI	Cessapalombo	Via Corte 8	PUBBLICA	ERAP MARCHE
58	MC	SI	Cingoli	Via S. Esuperanzio 3	MISTA	ERAP MARCHE
59	MC	SI	Esanatoglia	Via S. Ubaldo n.1	PUBBLICA	COMUNE
60	MC	SI	Fiastra	Via Del Lago n.7	MISTA	ERAP MARCHE
61	MC	SI	Fiastra	Via G. Leopardi 10/12	PUBBLICA	COMUNE
62	MC	SI	Fiuminata	Loc. Casenove	PUBBLICA	COMUNE
63	MC	SI	Fiuminata	Loc. Fonte Di Brescia	PUBBLICA	COMUNE
64	MC	SI	Fiuminata	Loc. Spindoli 11	PUBBLICA	COMUNE
65	MC	SI	Gagliole	Via Don Minzoni 19	MISTA	COMUNE
66	MC	SI	Gualdo	Via D. Alighieri	PUBBLICA	COMUNE
67	MC	SI	Loro Piceno	Largo Cesare Battisti n.5	PUBBLICA	COMUNE
68	MC	SI	Loro Piceno	Vicolo Savini n.5	PUBBLICA	COMUNE
69	MC	SI	Loro Piceno	Via C. Colombo 47	PUBBLICA	ERAP MARCHE
70	MC	SI	Macerata	Via Dell'Acquedotto 70	PUBBLICA	ERAP MARCHE
71	MC	SI	Macerata	Via Foscolo 10B	MISTA	ERAP MARCHE

72	MC	SI	Macerata	Via Martiri della Libertà, 28	MISTA	ERAP MARCHE
73	MC	SI	Macerata	Via Pavese 64, 66	PUBBLICA	ERAP MARCHE
74	MC	SI	Macerata	Via Tagliamento, 82	PUBBLICA	ERAP MARCHE
75	MC	SI	Matelica	Edilizia Residenziale Pubblica	PUBBLICA	COMUNE
76	MC	SI	Matelica	Via Michelangelo 6	MISTA	ERAP MARCHE
77	MC	SI	Monte Cavallo	Loc. Collebianco n. 1	PUBBLICA	COMUNE
78	MC	SI	Monte Cavallo	Loc. Collebianco n. 7	PUBBLICA	COMUNE
79	MC	SI	Monte Cavallo	Loc. Collebianco n. 8	PUBBLICA	COMUNE
80	MC	SI	Monte Cavallo	Pantaneto, 19	PUBBLICA	COMUNE
81	MC	NO	Monte San Giusto	Piazza Mazzini	PUBBLICA	COMUNE
82	MC	SI	Monte San Martino	Ex Campili, Via Palazzo Vecchio 17-19	PUBBLICA	COMUNE
83	MC	SI	Muccia	Casa Via Varano	PUBBLICA	COMUNE
84	MC	SI	Muccia	Casa Vicolo Dell' Arco - Erap	PUBBLICA	COMUNE
85	MC	SI	Muccia	Condominio Via Clementina, 2 (Misto)	MISTA	COMUNE
86	MC	SI	Muccia	Condominio Via Spinabello	PUBBLICA	COMUNE
87	MC	SI	Muccia	Edificio Scuriatti	MISTA	COMUNE
88	MC	SI	Muccia	Fraz. Massaprofoglio	PUBBLICA	COMUNE
89	MC	SI	Muccia	Via Campo Della Fiera	PUBBLICA	COMUNE
90	MC	SI	Pieve Torina	Edificio Loc. Antico	PUBBLICA	COMUNE
91	MC	SI	Pieve Torina	Via Marconi 65	MISTA	ERAP MARCHE
92	MC	SI	Pieve Torina	Via Monte Di Giove	PUBBLICA	COMUNE
93	MC	SI	Pieve Torina	Via S.Agostino	PUBBLICA	COMUNE
94	MC	SI	Pioraco	Condominio Via Miliani, 11	MISTA	COMUNE
95	MC	SI	Pioraco	Piazza Garibaldi, 1	MISTA	COMUNE
96	MC	SI	Pioraco	Via Franceschini, 12	PUBBLICA	ERAP MARCHE
97	MC	SI	Pioraco	Via R. Sanzio, 88	MISTA	ERAP MARCHE
98	MC	SI	Pioraco	Via R. Sanzio, 90	MISTA	ERAP MARCHE
99	MC	SI	Pioraco	Via V. Veneto, 6	PUBBLICA	COMUNE
100	MC	SI	Pioraco	Via Varano, 15	PUBBLICA	COMUNE
101	MC	SI	San Ginesio	Loc. Fiolce	PUBBLICA	COMUNE
102	MC	SI	San Severino Marche	Via Zampa, 27	MISTA	ERAP MARCHE
103	MC	SI	Sant'Angelo in Pontano	Complesso Condominiale San Nicola Corpo 1	PUBBLICA	COMUNE
104	MC	SI	Serrapetrona	Via Aldo Moro, 6-8	PUBBLICA	ERAP MARCHE
105	MC	SI	Serravalle di Chienti	Edificio Residenziale A Gestione Erap	PUBBLICA	COMUNE
106	MC	SI	Serravalle di Chienti	Edificio Residenziale Ex Collegio	PUBBLICA	COMUNE
107	MC	SI	Tolentino	Via Nenni, 1	PUBBLICA	ERAP MARCHE
108	MC	SI	Tolentino	Via S. Catervo	PUBBLICA	COMUNE

109	MC	SI	Treia	Casa Del Custode - Villa La Quiete	PUBBLICA	COMUNE
110	MC	SI	Urbisaglia	Alloggi Ex Convento, Via Ss. Crocefisso 98	PUBBLICA	COMUNE
111	MC	SI	Urbisaglia	Appartamenti comunali, Via Leopardi	PUBBLICA	COMUNE
112	MC	SI	Urbisaglia	Appartamenti comunali, Via Petrini	PUBBLICA	COMUNE
113	MC	SI	Ussita	Appartamento Erap/Sottostazione Elettrica	PUBBLICA	COMUNE
114	MC	SI	Valfornace	Via A. Moro, 5	PUBBLICA	COMUNE
115	MC	SI	Visso	Case Popolari Borgo S. Giovanni	PUBBLICA	COMUNE
116	MC	SI	Visso	Case Popolari Pontechiusita e Garage	PUBBLICA	COMUNE
				TOTALE regione Marche		**€ 63.145.205,99**

REGIONE UMBRIA						
ELENCO INTERVENTI						
N.	PROV	CRATERE	COMUNE	INTERVENTO	PROPRIETA'	MAGGIORANZA (RENDITA CATASTALE)
1	PG	SI	Cascia	Via Cavour, 25	MISTA	COMUNE
2	PG	SI	Cascia	Fraz. Avendita	MISTA	ATER
3	PG	SI	Cerreto di Spoleto	Via Padre Pietro Pirri	PUBBLICA	COMUNE
4	PG	SI	Cerreto di Spoleto	Piazza Pontano, 27	PUBBLICA	COMUNE
5	PG	SI	Cerreto di Spoleto	Via Padre Pietro Pirri (complesso San Giacomo)	MISTA	COMUNE
6	TR	SI	Ferentillo	Fraz. Matterella Via della Rocca	MISTA	COMUNE
7	PG	SI	Norcia	Via dell'Annunziata, 4	PUBBLICA	COMUNE
8	PG	SI	Norcia	Via dell'Annunziata, 6	PUBBLICA	COMUNE
9	PG	SI	Norcia	Via A. Morelli, 2	MISTA	ATER
10	PG	SI	Norcia	Via dell'Ospedale, 4886	MISTA	ATER
11	TR	SI	Preci	Via Catani, 5	PUBBLICA	COMUNE
12	PG	SI	Preci	Via Catani, 9	PUBBLICA	COMUNE
13	PG	SI	Preci	Largo Trento e Trieste Via S. Caterina, 3	PUBBLICA	COMUNE
14	PG	SI	Preci	Fraz. Roccanolfi Via della Beccheria, 41	PUBBLICA	COMUNE
15	PG	SI	Preci	Via Norcia, 25 35	PUBBLICA	ATER
16	PG	SI	Preci	Loc. Faito, 4044	MISTA	ATER
17	PG	SI	Preci	Loc. Todiano Piazza della Torre	PUBBLICA	COMUNE
18	PG	SI	Preci	Via Cavallotti, 1	PUBBLICA	COMUNE
19	PG	SI	Spoleto	Loc. Montebibico	PUBBLICA	COMUNE
20	PG	SI	Spoleto	Via Porta Fuga, 44	MISTA	COMUNE
21	PG	SI	Vallo di Nera	Fraz. Piedipaterno	MISTA	COMUNE
22	PG	NO	Gualdo Cattaneo	Via Vittorio Emanuele, 50	PUBBLICA	COMUNE
				TOTALE regione Umbria		€ 16.277.572,78

TOTALE INTERVENTI	€ 168.812.984,40

Allegato 2 all'Ordinanza 27/2017

REGIONE MARCHE							
ELENCO INTERVENTI							
N.	PROV	COMUNE	CRATERE	INTERVENTO	PROPRIETA'	MAGGIORANZA (RENDITA CATASTALE)	STATO ATTUAZIONE
1	AP	ACQUASANTA TERME	SI	FRAZ. PAGGESE N.199/A	PUBBLICA	ERAP MARCHE	Approvato con Decreto
2	AP	ACQUASANTA TERME	SI	FRAZ. PAGGESE N.199	PUBBLICA	ERAP MARCHE	Approvato con Decreto
3	AP	FORCE	SI	VIA FANI N.2	PUBBLICA	ERAP MARCHE	Approvato con Decreto
4	AP	MONTEGALLO	SI	LOC. PROPEZZANO	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
5	AP	MONTEGALLO	SI	LOC. BALZO	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
6	AP	MONTEGALLO	SI	LOC. ABETITO	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
7	AP	PALMIANO	SI	EDIFICIO COMUNALE ERP CONTRADA CATASTA 18	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
8	AP	ROCCAFLUVIONE	SI	EX SCUOLA RURALE VALCINANTE	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
9	AP	ROCCAFLUVIONE	SI	EDIFICIO STRADA LISCIANO ERP	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
10	FM	AMANDOLA	SI	CASA DELL'ALPINO IN LOC. GARULLA	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
11	FM	AMANDOLA	SI	EDIFICIO VIA CIABBONI	MISTA	COMUNE	Approvato con Decreto
12	FM	AMANDOLA	SI	EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, 23	MISTA	COMUNE	Approvato con Decreto
13	FM	AMANDOLA	SI	EX SCUOLA ELEMENTARE CESE	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
14	FM	MONTEFORTINO	SI	LOC. PIEDIVALLE	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
15	FM	MONTEFORTINO	SI	IMMOBILE IN CENTRO STORICO LIMITROFO AL PALAZZO COMUNALE.	MISTA	COMUNE	Approvato con Decreto
16	FM	MONTELPARO	SI	VIA SALA	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
17	MC	APIRO	SI	VIA BRUNORI	MISTA	COMUNE	Approvato con Decreto
18	MC	BELFORTE DEL CHIENTI	SI	VIA CAVOUR 15	PUBBLICA	ERAP MARCHE	Approvato con Decreto
19	MC	BOLOGNOLA	SI	EX CASERMA CORPO FORESTALE.	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
20	MC	BOLOGNOLA	SI	COMPLESSO VILLA MARCONI	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
21	MC	CALDAROLA	SI	VIA G. MAZZINI 2	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
22	MC	CALDAROLA	SI	VIA DURANTE, 1	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto

23	MC	CALDAROLA	SI	B.GO PIANDEBUSSI 9	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
24	MC	CALDAROLA	SI	VIA G. MAZZINI 6	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
25	MC	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	SI	ALLOGGIO PER EDILIZIA ABITATIVA	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
26	MC	COLMURANO	SI	EDIFICIO CONTRADA MONTELORETO	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
27	MC	ESANATOGLIA	SI	EX CASERMA CARABINIERI DI N. 2 PIANI	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
28	MC	FIASTRA	SI	ACQUACANINA. FR.MERIGGIO 5A	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
29	MC	GAGLIOLE	SI	VIA BOTTACCHIARI 10	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
30	MC	MONTE SAN MARTINO	SI	RUSPANTINO	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
31	MC	MONTE SAN MARTINO	SI	AGGREGATO COMPOSTO DA 2 EDIFICI IN LARGO URBANI	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
32	MC	MUCCIA	SI	EDIFICIO IN VIA MAZZINI	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
33	MC	PENNA SAN GIOVANNI	SI	EX ALBERGO ACQUE MINERALI, CONTRADA SALINA	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
34	MC	PIEVETORINA	SI	LOC. VARI 14 - 15 - 18	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
35	MC	PIEVETORINA	SI	FRAZ. APPENNINO	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
36	MC	PIEVETORINA	SI	VIALE MARCONI	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
37	MC	PIEVETORINA	SI	PIÈ CASAVECCHIA	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
38	MC	PIORACO	SI	LOC. SEPPIO	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
39	MC	PIORACO	SI	VIA M.ARMANNO 7	MISTA	COMUNE	Approvato con Decreto
40	MC	PIORACO	SI	P.ZZA MATTEOTTI 4	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
41	MC	SAN GINESIO	SI	PIAZZA ALBERICO GENTILI	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
42	MC	SAN SEVERINO MARCHE	SI	PORTA ROMANA	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
43	MC	SAN SEVERINO MARCHE	SI	LOC. STIGLIANO	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
44	MC	SARNANO	SI	VIA A.MORO 22	PUBBLICA	ERAP MARCHE	Approvato con Decreto
45	MC	SERRAVALLE DI CHIENTI	SI	LOC. BAVARETO	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
46	MC	SERRAVALLE DI CHIENTI	SI	LOC. CESI	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
47	MC	TOLENTINO	SI	EX OSPEDALETTO	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto
48	MC	TOLENTINO	SI	EX SCUOLA RURALE DI PATERNO	PUBBLICA	COMUNE	Approvato con Decreto

49	MC	TOLENTINO	SI	VIA D.MINZONI 11	PUBBLICA	ERAP MARCHE	Approvato con Decreto
						TOTALE	€ 19.715.327,74

REGIONE UMBRIA							
ELENCO INTERVENTI							
N.	PROV	COMUNE	CRATERE	INTERVENTO	PROPRIETA'	MAGGIORANZA (RENDITA CATASTALE)	STATO ATTUAZIONE
1	PG	Cascia	Cascia	Via T. Graziani, 1719	A.T.E.R.	PUBBLICA	Progetto approvato
2	PG	Cerreto di Spoleto	Cerreto di Spoleto	Via Santa Maria del Libera	Comune Cerreto di Spoleto	PUBBLICA	Progetto approvato
3	PG	Cerreto di Spoleto	Cerreto di Spoleto	Via Santa Caterina, 1/A	A.T.E.R.	PUBBLICA	Progetto approvato
4	PG	Norcia	Norcia	Via Case Sparse, 41/A	A.T.E.R.	PUBBLICA	Progetto approvato
5	PG	Norcia	Norcia	Via Case Sparse, 41/B	A.T.E.R.	PUBBLICA	Progetto approvato
6	PG	Norcia	Norcia	Via Case Sparse, 41/CD	A.T.E.R.	PUBBLICA	Progetto approvato
7	PG	Preci	Preci	Via De Gasperi, 2	A.T.E.R.	PUBBLICA	Progetto approvato
8	PG	Preci	Preci	Fraz. Saccovescio Via Cairoli, 23	A.T.E.R.	PUBBLICA	Progetto approvato
9	PG	Sellano	Sellano	Loc. Postignano	A.T.E.R.	PUBBLICA	Progetto approvato
10	PG	Spoleto	Spoleto	Viale Martiri della Resistenza, 75	Comune di Spoleto	PUBBLICA	Progetto approvato
						TOTALE	8.652.318,13 €

totale complessivo	28.367.645,87 €

20A02365

ORDINANZA 24 gennaio 2020.

Modifica delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 22 del 10 luglio 2017 e n. 84 del 2 agosto 2019, nonché disposizioni per il completamento del censimento di agibilità degli edifici con procedura AeDES. (Ordinanza n. 87).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno in-

teressato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l'art. 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 6, il quale disciplina in via generale i criteri e la modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata;

l'art. 12, comma 6, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al precedente comma 5 del medesimo articolo;

l'art. 50, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura posta alle proprie dipendenze anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016, recante «Misure per la riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;

Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»;

Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»

Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e in particolare l'art. 7, che al comma 1, come modificato dapprima dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, quindi dall'art. 1, comma 7, lettera *a)*, dell'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, successivamente dall'art. 4, comma 6, dell'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, e infine dall'art. 1 dell'ordinanza n. 69 del 30 ottobre 2018, fissa al 31 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per gli interventi da eseguire sugli immobili suindicati;

Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e in particolare l'art. 9, che al comma 1, come modificato dapprima dall'art. 5, comma 8, lettera *a)*, dell'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, successivamente dall'art. 10, comma 1, lettera *g)*, dell'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018, e infine dall'art. 2 dell'ordinanza n. 69 del 30 ottobre 2018, fissa al 31 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per gli interventi da eseguire sugli immobili a uso abitativo con danni gravi;

Vista l'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, recante «Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo contabile destinato ad operare presso la struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli numeri 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.»

Rilevato che fra le ragioni che hanno indotto il legislatore a disporre una proroga di ulteriori due anni della gestione straordinaria della ricostruzione vi è certamente, sulla scorta dei dati forniti dai territori interessati, la necessità di un ulteriore lasso di tempo per consentire l'avvio a regime degli interventi di ricostruzione relativi agli immobili a uso abitativo e a quelli adibiti a uso produttivo;

Ritenuto, pertanto, che è necessario disporre un'ulteriore proroga dei termini fissati dalle suindicate ordinanze n. 8, n. 13 e n. 19 per la presentazione da parte degli interessati delle domande di accesso a contributo per i suddetti interventi di ricostruzione;

Ritenuto che per le suddette proroghe è opportuno individuare il termine del 30 giugno 2020 per l'ordinanza n. 8, mentre per le ordinanze n. 13 e n. 19 al 31 dicembre 2020;

Raggiunta l'intesa con la cabina di coordinamento il 19 dicembre 2019;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto di dover disporre l'immediata trasmissione alla Corte dei conti per il visto di legittimità, ai sensi delle disposizioni suindicate, in considerazione dell'urgente e indifferibile necessità di evitare ogni soluzione di continuità dell'attività degli uffici speciali per la ricostruzione nella ricezione e istruzione delle domande di contributo per gli interventi in questione;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

1. Al comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite, a decorrere dalla data anzidetta e senza soluzione di continuità, dalle parole: «30 giugno 2020»;

b) al terzo capoverso aggiungere le seguenti parole: «e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato».

Art. 2.

Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016, sono aggiunti i periodi che seguono:

«All'operatore interessato può essere riconosciuto, a sua istanza, un anticipo fino al 50% dell'importo autorizzato come spese per le delocalizzazioni ai sensi delle lettere *b)* e *d)* del comma 2, dell'art. 1, a condizione che sia allegata apposita polizza fideiussoria. La polizza fideiussoria deve essere stipulata dall'impresa esecutrice nei confronti dell'operatore interessato. In tale ipotesi il richiedente, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione e ammissione delle spese per la delocalizzazione temporanea, inoltra all'ufficio speciale tramite PEC la richiesta di anticipo, la fattura e copia digitale della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori, comprensivi dell'eventuale fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate, a favore del vice Commissario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. L'impresa provvede contestualmente ad inviare l'originale della polizza al vice Commissario che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo l'erogazione del rimborso a saldo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'eventuale anticipazione viene erogata, così come il saldo del rimborso, mediante accredito sul conto corrente indicato a norma dell'art. 5, comma 5, lettera *g)*.».

Art. 3.

Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

1. All'art. 7 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite, a decorrere dalla data anzidetta e senza soluzione di continuità, dalle parole «31 dicembre 2020». (attività produttive)

Art. 4.

Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

1.All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 le parole «fino al primo grado» sono sostituite dalle parole «fino al quarto grado».

2. All'art. 7 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 al comma 2 dopo le parole «laboratorio sui materiali», sono aggiunte le seguenti «e le relazioni specialistiche,».

3. All'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite, a decorrere dalla data anzidetta e senza soluzione di continuità, dalle parole «31 dicembre 2020».

Art. 5.

Fissazione del termine perentorio per il completamento del censimento di agibilità degli edifici con procedura AeDES.

1. Per gli edifici che hanno subito danni lievi di cui all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, nel solo caso di schede FAST, per le quali non sia stata presentata la scheda AEDES, quest'ultima deve essere presentata, ai sensi dell'ordinanza n. 10/2017, contestualmente alla richiesta di contributo, entro il 30 giugno 2020.

2. Per gli edifici che hanno subito danni gravi di cui alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017, nel solo caso di schede FAST, per le quali non sia stata presentata la scheda AEDES, quest'ultima può essere presentata, ai sensi dell'ordinanza n. 10/2017, entro il 31 dicembre 2020, contestualmente alla richiesta di contributo.

2. I termini di cui ai commi 1 e 2 devono intendersi come perentori. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.

Art. 6.

Modifiche all'ordinanza n. 22 del 10 luglio 2017

1. L'art. 1 comma 1 lettera *c)* dell'ordinanza n. 22 è sostituito come segue:

c) con apposito provvedimento del Commissario straordinario sono distribuite le quarantacinque unità di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, osservando con riguardo al personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, come segue:

le seguenti percentuali:

il 10% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo;

il 14% all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;

il 62% all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;

il 14% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria.

2. L'art. 4 comma 1 dell'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017 è sostituito come segue:

Le unità di personale previste dall'art. 50-*bis* comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono ripartite, fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, come segue:

a) per il 10% alla Regione Abruzzo;

b) per il 14% alla Regione Lazio;

c) per il 62% alla Regione Marche;

d) per il 14% alla Regione Umbria.

Art. 7.

Modifiche all'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019

Dopo il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è aggiunto il seguente comma:

«4. Gli interventi di piano possono essere cofinanziati da altri soggetti. Le opere devono riferirsi a categorie funzionali e devono garantire la fruibilità del bene.».

Art. 8.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Commissario straordinario;

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Commissario straordinario: FARABOLLINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 284

20A02366

ORDINANZA 24 gennaio 2020.

Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l'individuazione – modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 18 dell'ordinanza n. 19/2017. Approvazione delle Linee guida e modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018. (Ordinanza n. 90).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare:

a) l'art. 1, comma 5, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo può delegare ai presidenti delle regioni - vicecommissari le funzioni a lui attribuite dal medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

b) l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

c) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

d) l'art. 7, comma 1, che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a «riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili "di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni» (lettera *b)* nonché a «riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso» (lettera *c)*;

l) l'art. 30 il quale prevede:

al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

m) l'art. 32 il quale prevede l'applicazione relativamente agli interventi di cui all'art. 14 delle previsioni contenute nell'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

n) l'art. 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

Vista l'ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019, recante la «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del

2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.»;

Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione *ex* art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

Vista la nota a firma del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 0002700 del 10 gennaio 2018;

Visto il decreto legislativo n. 189/2016, art. 10, commi 1, 2 e 3, in base al quale «... non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni e attività produttive che alla data del 24 agosto 2016 … non avevano i requisiti di essere utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili ...»;

Vista la circolare CGRTS n. 000713 del 23 maggio 2018;

Ritenuto necessario modificare la tabella allegata alla circolare CGRTS n. 000713 del 23 maggio 2018, in coerenza con le disposizioni della presente ordinanza;

Rilevato che a seguito della modifica normativa apportata al sopracitato decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni con l'introduzione del comma 3-*bis* per cui «le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni»;

Che pertanto si rende necessario, in ragione della specificità dell'argomento, emanare delle Linee guida al fine di fornire agli Uffici speciali per la ricostruzione parametri omogenei e uniformi per la determinazione degli importi ammissibili a contributo;

Che in particolare le Linee guida disciplinano:

le tipologie di edifici collabenti ammissibili a contributo e relative condizioni di ammissibilità;

le opere e i lavori ammissibili;

criteri e parametri specifici per la determinazione dei contributi e relative procedure a integrazione o sostituzione di quelli contenuti nelle ordinanze già in vigore in materia di ricostruzione privata;

Considerato che in sede di Tavolo tecnico USR del 19 novembre 2019, al punto dedicato alla trattazione degli edifici collabenti gli Uffici speciali per la ricostruzione hanno condiviso i criteri generali delle costruende Linee guida;

Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate, nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2019;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione dei ruderi e degli edifici collabenti - Modalità di ammissione a contributo dei collabenti di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni - Approvazione delle Linee guida.

Sono approvate le Linee guida in materia di ruderi ed edifici collabenti allegate (allegato 1) alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Modifica tabella allegata alla circolare GRTS 713 del 23 maggio 2018

La tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018 e modificata con la tabella di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza parte integrante della stessa.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Commissario straordinario.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Commissario straordinario: FAROBOLLINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 198

ALLEGATO *1*

COMMISSARIO STRAORDINARIO
SISMA 2016

ORDINANZA N. 90 del 24/01/2020

(Attuazione dell'Art. 10 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 dell'Ordinanza n. 19/2017.

RUDERI ED EDIFICI COLLABENTI

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE
MODALITA' DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEI COLLABENTI VINCOLATI

LINEE GUIDA

Sommario

0 - Ambito di applicazione e Finalità

Le presenti Linee Guida si applicano agli immobili collabenti sia pubblici che privati di cui all'art. 10 del DL n. 189/2016 e ss.mm.ii. ed all'art. n. 18 dell'Ordinanza n. 19/2017.

Va evidenziato che il sopracitato art.10, sancisce la non ammissibilità a contributo degli edifici definiti collabenti (commi 1, 2 e 3), ad eccezione dei collabenti vincolati (comma 3 bis) *

L'applicazione della norma contenuta ai commi 1 e 2 e 3 del sopracitato art. 10, rende necessario fornire, preliminarmente, istruzioni e direttive ai Comuni per la valutazione dello stato di collabenza alla luce degli elementi oggettivi che li contraddistinguono e secondo criteri, il più possibile omogeni e comuni in tutte le aree interessate dalla ricostruzione, che facciano riferimento a concetti quali: "inutilizzato", "fatiscente "e "inagibile".

L'applicazione della norma di cui al comma 3bis (edifici collabenti di interesse culturale), è finalizzata a consentire una seppur limitata fruibilità mediante opere limitate a:

- riduzione delle interferenze e dei rischi verso l'esterno, garantendo l'incolumità pubblica e privata delle aree circostanti/adiacenti, il bene stesso e la sua salvaguardia, nel caso dei ruderi;
- interventi strutturali, nel caso di edifici, ai fini della tutela e salvaguardia del bene;

1 - Criteri e modalità per l'individuazione dei ruderi e degli edifici collabenti (art.10 - DL n. 189/2016 e ss.mm.ii.)

L'accertamento di "collabenza", "fatiscenza" o "inagibilità" compete al Comune che definisce gli edifici privi dei requisiti necessari per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi.

La **Tabella n.1** elenca i criteri per l'accertamento dello stato di collabenza da utilizzare da parte dei Comuni.
L'accertamento è trasmesso all'USR competente, ai sensi dell'art.2 comma 3 lett.b) dell'ordinanza Commissariale n.62/2018, il quale, a sua volta, provvede a verificare, anche avvalendosi delle schede AeDES, di cui all'articolo 8, comma 1, del D.L. 189/2016, se presenti, la sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo.

Le predette indicazioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli edifici di proprietà pubblica.

2 - Condizioni per l'ammissibilità al contributo - (Art. 10 comma 3-bis – DL n. 189/2016 e ss.mm.ii.)

Gli edifici collabenti, soggetti a vincolo diretto, o ope-legis se non ricompresi nella fattispecie dell'art.12 del D.Lgs 42/2004, possono essere sostanzialmente distinti nelle seguenti tipologie:

- a) Edifici allo stato di rudere aventi le seguenti caratteristiche: perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungano l'altezza media di almeno m. 2,00 da terra, non individuabili né perimetrabili catastalmente, nonché privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante e di tutti i solai (o con alcune volte e/o orizzontamenti);

- b) Edifici che risultino danneggiati a seguito degli eventi sismici, non utilizzati o inagibili al momento del sisma, con o senza collasso di elementi strutturali, anche abbandonati e privi di impianti, ovvero dotati di impianti essenziali quali lo smaltimento delle acque nere, l'adduzione dell'acqua e dell'energia elettrica, anche con presenza di un grado di finitura minimo (pavimenti, intonaci interni ed esterni, infissi), costituiti da una regolare e ben individuata struttura, riconducibile per materiali costituenti e funzionamento strutturale a tipologie tradizionali dell'edilizia in muratura.

L' edificio collabente, per essere ammesso a contributo deve soddisfare le seguenti condizioni:

- presenza di vincolo diretto, notificato prima del 24 agosto 2016 o per il quale a quella data era già stato avviato il procedimento ufficiale di apposizione del vincolo presso l'Ente di tutela, ovvero per quanto riguarda gli edifici pubblici, anche se non formalmente dichiarati dall'art.12 del D. Lgs.42/2004 e smi, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, essi risultino sottoposti *ope legis* alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte II, fino a che non sia stata effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale (art. 12 Codice dei beni culturali e del paesaggio).

- dimostrazione della connessione del danno (o l'eventuale aggravamento) agli eventi sismici del 2016-17 con perizia asseverata da parte di un professionista, con scheda AEDES, se presente, e la documentazione prevista dall'Ordinanza n. 10/2016.

Laddove non siano presenti scheda AEDES e Ordinanza sindacale, deve essere prodotta una segnalazione del danno da sisma da presentare al Comune entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza che approva le presenti Linee Guida.

Entro lo stesso termine devono essere segnalati al Commissario straordinario, e per conoscenza agli USR competenti per territorio, i collabenti di interesse culturale, di proprietà pubblica da parte di Enti e Amministrazioni, o gli edifici di culto di proprietà degli Enti ecclesiastici, al fine dell'inserimento nella programmazione con una sommaria indicazione della spesa.

2a - Opere e lavori ammissibili

A titolo esemplificativo, nel caso di edificio ridotto a rudere di cui al punto 2 lett. a), si fornisce un elenco, non esaustivo, di lavori ammissibili:

- Eliminazione di vegetazione potenzialmente dannosa per le strutture;
- Formazioni di copertine superficiali a protezione da infiltrazioni meteoriche dei maschi murari.
- Chiusura leggera di aperture per evitare ingressi non autorizzati;
- Smontaggi controllati e conseguente cernita e accatastamento degli elementi;
- Tratti di cuci-scuci delle murature;

- Inserimento di catene e/o profilati metallici;
- Ripristino di orizzontamenti leggeri quando indispensabili ad impedire instabilità di elementi murari o preservare dalle intemperie elementi di pregio all'intradosso;

Tra le opere ammissibili sono da comprendere anche le finiture esterne, limitatamente a quelle strettamente necessarie ad evitare il degrado strutturale del manufatto quali regimentazione delle acque meteoriche, etc. In ogni caso sono ammesse quelle opere, nei limiti del contributo, che garantiscano le finalità degli interventi.

Viceversa sono da escludere le opere di tipo provvisionale e gli interventi inerenti finiture interne e impianti.

Nel caso di edificio danneggiato, di cui al punto 2 lett. b), sono ammissibili:

- Opere strutturali finalizzate alla sola sicurezza sismica ~~statica~~ del manufatto ~~o~~ con ripristino degli elementi strutturali danneggiati finalizzate alla salvaguardia e tutela del bene culturale;

- Ripristino delle finiture esterne se connesse al mantenimento della struttura o se parte di un aggregato.

2b - Determinazione del contributo e procedure

Per gli interventi sugli edifici ridotti allo stato di rudere, di cui al punto 2 lett. a), è concesso un contributo non superiore a 250 €/mq, senza maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a lavori e spese tecniche, al netto di IVA.

Per gli edifici collabenti, non utilizzati e inagibili, non ridotti allo stato di rudere, di cui al punto 2 lett. b), è concesso un contributo non superiore al 50% del livello **operativo L4** senza maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a lavori e spese tecniche, al netto dell'IVA.

Per i collabenti di interesse culturale di proprietà privata, la richiesta di contributo deve sottostare alla seguente procedura:

- Il progetto, redatto e firmato da un professionista abilitato, viene caricato su MUDE e presentato all'USR competente che, acquisito il titolo abilitativo (CILA o SCIA) rilasciato dai Comuni, lo sottopone alla Conferenza regionale per l'acquisizione dei necessari pareri, in particolare quello del MIBACT; Nel caso di cui al punto 2 lett. b), prima del rilascio del contributo, deve essere acquisita preventiva autorizzazione sismica.
- Acquisiti i pareri, l'USR rilascia il provvedimento e decreta l'ammontare del contributo, applicando le modalità e le disposizioni delle Ordinanze in materia di edilizia privata, già vigenti.

Per i collabenti di proprietà pubblica, o per gli edifici di culto degli enti ecclesiastici, si seguono le procedure della ricostruzione pubblica.

A parità di finanziamento concesso e su richiesta motivata del Soggetto Attuatore, l'USR può autorizzare interventi tipologicamente diversi da quelli riportati in Tabella, a condizione che l'intervento autorizzato consenta di raggiungere un maggior grado di sicurezza sismica.

In presenza di **collabenti di interesse storico-culturale** gli interventi sono finalizzati a ridurre la vulnerabilità e in generale per garantire un livello di sicurezza per la salvaguardia del bene e della pubblica incolumità.

TABELLA

Elementi per la definizione di "edifici collabenti" ex art. 10, D.L. 189/2016
Accertamento e certificazione di competenza comunale
(Esclusi gli edifici che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 13 del D.L. 189/2016 e ss.sm.ii e dell'ordinanza n. 51/2018)

	Elemento	Immobile ammissibile a finanziamento in presenza di dimostrazione dell'uso dello stesso con consumi relativi ai servizi idrico ed elettrico (Si/No)	Note
1	Immobile oggetto di pregresse ordinanze sindacali di inagibilità/inabilità di carattere strutturale e/o igienico-sanitario	No	
2	Immobile accatastato in una delle seguenti categorie: F1 (area urbana), F5 (lastrico solare)	No	
3	Immobile accatastato in una delle seguenti categorie: F2 (unità collabenti), F3 (unità in corso di costruzione), F4 (unità in corso di definizione), F6 (fabbricato in attesa di dichiarazione - circolare 1/2009)	Si	solo se non presente perizia/relazione tecnica di certificazione dello stato di collabenza o inagibilità/inabitabilità e previa sanatoria fiscale nei termini previsti dalla legge
4	Immobile oggetto di pagamento IMU in base al solo valore del terreno in quanto dichiarato collabente (immobili il cui stato di degrado ne compromette qualsiasi utilizzazione)	No	
5	Immobile oggetto di pagamento IMU ridotta al 50% in quanto dichiarato inagibile o inabitabile. Condizione certificata in apposita perizia/relazione tecnica, nella quale si dichiara che l'inagibilità o comunque l'impossibilità all'uso del fabbricato non è rimediabile attraverso interventi di manutenzione ordinaria.	No	
6	Immobile oggetto di pagamento IMU ridotta al 50% in quanto dichiarato inagibile o inabitabile. Condizione autocertificata dal contribuente (senza perizia/relazione tecnica)	Si	previa sanatoria fiscale nei termini previsti dalla legge
7	Immobile privo di anche uno degli impianti essenziali: elettrico, idrico e di fognatura, quest'ultimo collegato a servizio igienico, con wc e lavabo	No	
8	Immobile privo di infissi esterni	No	
9	Immobile privo di un grado sufficiente di finiture (pavimenti, infissi interni, ecc.)	Si	il grado "sufficiente" va valutato anche laddove esse siano parzialmente presenti. In tale caso va stabilità l'entità del "parziale" in modo tale che l'edificio sia comunque da considerarsi utilizzabile

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed unità immobiliari destinati ad abitazione e, per quanto compatibili, anche per immobili ed unità immobiliari destinati ad attività produttive.

ALLEGATO *2*

	Stato di danno 1	Stato di danno 2	Stato di danno 3	Stato di danno 4
Vulnerabilità bassa	L0	L1	L2	L4
Vulnerabilità significativa e alta	L0	L2	L3	L4

L0 **Riparazione con rafforzamento locale**

L1 - L3 **Miglioramento sismico**

L4 **Adeguamento sismico/demolizione con ricostruzione**

In presenza di **edifici con funzione strategica** si procede con adeguamento sismico o demolizione con ricostruzione, tranne nei casi di vincolo storico-culturale per i quali si esegue miglioramento sismico, spinto fin dove possibile, compatibilmente con la tutela del bene.

In presenza di **edifici di interesse storico-culturale**, limitatamente al caso L4, si procede con miglioramento sismico, spinto fin dove possibile, compatibilmente con la tutela del bene.

A parità di finanziamento concesso e su richiesta motivata del Soggetto Attuatore, l'USR può autorizzare interventi tipologicamente diversi da quelli riportati in Tabella, a condizione che l'intervento autorizzato consenta di raggiungere un maggior grado di sicurezza sismica.

20A02367

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 aprile 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Ever Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 449/2020).

IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in sostituzione della precedente delega di cui alla comunicazione del 6 aprile 2020, il direttore generale, perfettamente consapevole degli atti posti in essere dall'Agenzia italiana del farmaco, ha delegato il dott. Domenico Di Giorgio a firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi a tutti i provvedimenti in corso fino alla durata della assenza/indisponibilità del direttore stesso, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AAM/A.I.C. n. 16 del 14 febbraio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2018, con la quale la società Ever Valinject GmbH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dexmedetomidina Ever Pharma» (dexmedetomidina);

Vista la domanda, presentata in data 2 agosto 2018, con la quale la società Ever Valinject GmbH ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. numeri 045003023, 045003047, 045003050 e 045003062;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 giugno 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 dicembre 2019;

Vista la deliberazione n. 9 in data 26 marzo 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DEXMEDETOMIDINA EVER PHARMA (dexmedetomidina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Per la sedazione di pazienti adulti in unità di terapia intensiva (*Intensive Care Unit*, ICU) che necessitano di un livello di sedazione non più profondo del risveglio in risposta alla stimolazione verbale (corrispondente al valore da 0 a - 3 della Scala Richmond Sedazione-Agitazione (*Richmond Agitation-Sedation Scale*, RASS).

Per la sedazione di pazienti adulti non intubati prima e/o durante procedure diagnostiche o chirurgiche che richiedono sedazione, ossia sedazione procedurale/ sedazione cosciente»;

confezioni:

100 microgrammi/ml - concentrato per soluzione per infusione - 25 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 045003023 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 393,75 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 649,85;

100 microgrammi/ml - concentrato per soluzione per infusione - 4 flaconcini in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 045003047 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 126,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 207,95;

100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione 5 flaconcini in vetro da 4 ml - A.I.C.

n. 045003050 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 157,50 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 259,94;

100 microgrammi/ml - concentrato per soluzione per infusione - 4 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 045003062 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 315,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 519,88.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dexmedetomidina Ever Pharma» (dexmedetomidina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dexmedetomidina Ever Pharma» (dexmedetomidina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 aprile 2020

Il delegato del direttore generale: DI GIORGIO

20A02383

DETERMINA 16 aprile 2020.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Moventig», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 460/2020).

IL DELEGATO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in sostituzione della precedente delega di cui alla comunicazione del 6 aprile 2020, il direttore generale, perfettamente consapevole degli atti posti in essere dall'Agenzia italiana del farmaco, ha delegato il dott. Domenico Di Giorgio a firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi a tutti i provvedimenti in corso fino alla durata della assenza/indisponibilità del direttore stesso, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto ministeriale 20 settembre 2004 n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabilità dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 gennaio 2015 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre al 31 dicembre 2015;

Vista la determina n. 251/2015 del 5 marzo 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 72 del 27 marzo 2015, relativa alla classificazione del medicinale «Moventig» (naloxegol ossalato) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Kyowa Kirin Limitedl ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali;

Vista la decisione della Commissione europea C(2018) 4985 del 23 luglio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C/309 del 31 agosto 2018 che autorizza il trasferimento di titolarità da Kyowa Kirin Limited a Kyowa Kirin Holding;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 gennaio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26-28 febbraio 2020;

Vista la deliberazione n. 9 in data 26 marzo 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MOVENTIG (naloxegol ossalato) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Indicazione terapeutica oggetto della negoziazione: «Moventig è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da costipazione indotta da oppioidi (OIC) con una inadeguata risposta al/ai lassativo/i».

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse - A.I.C. n. 043793052 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 60,90;

prezzo al pubblico (IVA inclusa); euro 100,51;

Nota AIFA: 90.

Tetto di spesa: alla specialità medicinale «Moventig» (naloxegol ossalato) viene applicato un tetto di spesa complessivo sull'*ex factory* (EXF) pari a euro 2Mln al primo anno e di euro 2,7Mln al secondo anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente determina. In caso di superamento delle soglie EXF di fatturato sopra indicate la società è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso *payback*. Ai fini della determina dell'importo dell'eventuale sfondamento, il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali *payback* del 5% e dell'1,83%, e dei *payback* effettivamente versati, al momento della verifica dello sfondamento, derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alla Parte di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo di vigenza dell'accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio annuale del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati, avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del SSN, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/1996 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche. Le condizioni vigenti saranno valide fino all'entrata in vigore delle nuove condizioni e l'eventuale sfondamento sarà calcolato riparametrando mensilmente il tetto vigente al secondo anno di 2,7 Mln di euro.

Le presenti condizioni negoziali sono da intendersi novative di quelle recepite con determina AIFA n. 1383 del 4 ottobre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2016, che pertanto si estingue.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Moventig» (naloxegol ossalato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 aprile 2020

Il delegato del direttore generale: DI GIORGIO

20A02371

DETERMINA 16 aprile 2020.

Modifica della Nota AIFA 90 di cui alla determina AIFA n. 493/2017. (Determina n. 459/2020).

IL DELEGATO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubbli-

cazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in sostituzione della precedente delega di cui alla comunicazione del 6 aprile 2020, il direttore generale, perfettamente consapevole degli atti posti in essere dall'Agenzia italiana del farmaco, ha delegato il dott. Domenico Di Giorgio a firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi a tutti i provvedimenti in corso fino alla durata della assenza/indisponibilità del direttore stesso, ai sensi dell' art. 10, comma 4 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 («Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007, Supplemento ordinario n. 6;

Vista la determina AIFA del 10 giugno 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2009, recante «Modifiche, relativamente all'inserimento della nota 90, alla determina 4 gennaio 2007: "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci"»;

Vista la determina AIFA n. 493/2017 del 14 marzo 2017 («Aggiornamento della Nota 90 di cui alla determina 4 gennaio 2007: "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci"»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2017;

Considerato il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 14-16 ottobre 2019;

Vista la deliberazione n. 9 del 26 marzo 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, alla luce delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, per le motivazioni e secondo la metodologia descritta nell'allegato 1 alla presente determina, che costituisce parte integrante del provvedimento, alla ulteriore modifica della determina AIFA n. 493/2017, che sostituisce, aggiornandola, la precedente Nota AIFA 90;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, sostituisce il testo della Nota AIFA 90, annesso *sub* voce «Allegato 1» alla determina AIFA n. 493/2017 del 14 marzo 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2017.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2020

Il delegato del direttore generale: DI GIORGIO

ALLEGATO *1*

NOTA 90

- Metilnaltrexone - Naldemedina - Naloxegol	*La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:* • soggetti in terapia cronica con oppiacei e diagnosi di costipazione indotta da oppiacei secondo i criteri di ROMA-IV che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche: o *terapia cronica e continuativa con oppiacei* o *resistenza al trattamento con almeno due lassativi di cui uno ad azione osmotica (la resistenza è definita come la mancata risposta dopo 3 giorni)*

Background

Gli oppiacei, come indicato dalle linee guida Nazionali ed Internazionali per la terapia del dolore, nonché dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rappresentano uno standard di cura per la gestione del dolore cronico da moderato a grave in pazienti con e senza diagnosi oncologica (*O'Brein 2017*). In Italia il riferimento normativo vigente per l'impiego degli oppiacei nella terapia del dolore è rappresentato dalla Legge 15 Marzo 2010 n° 38 concernente "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative a alla terapia del dolore" che tutela il diritto del cittadino ad accedere alle suddette cure promuovendo l'attivazione e l'integrazione di due reti della terapia del dolore e delle cure palliative che garantiscano al paziente risposte assistenziali su base regionale ed in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi fondamentali della tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione.

Sebbene gli oppiacei rappresentino la terapia più efficace per il trattamento del dolore cronico, l'utilizzo prolungato di tali farmaci può dar luogo a effetti indesiderati anche seri, che ne limitano la tollerabilità, compromettendo l'aderenza del paziente alla terapia antalgica. Il più comune e persistente effetto collaterale dei farmaci oppiacei è rappresentato dalla costipazione indotta da oppiacei (CIO), dovuta ad una riduzione della motilità intestinale e delle attività secretorie associate, con conseguente formazione di feci dure e secche. Il meccanismo fisiopatologico alla base dell'OIC la differenzia dalla stipsi funzionale, rispetto alla quale i criteri di Roma IV (definiti attraverso una *consensus* multi-disciplinare) hanno garantito la sua caratterizzazione come entità nosologica distinta. Secondo i criteri di Roma IV (*Mearin, 2016*) per OIC si intende la comparsa o il peggioramento dei sintomi da costipazione, associati all'inizio o conseguenti alle modifiche della terapia con oppiacei (incremento del dosaggio o variazioni del regime). In particolare, la diagnosi di OIC contempla la presenza di sintomi nuovi o peggioramento della costipazione quando si inizia, si modifica o aumenta la terapia oppioide che deve includere 2 o più dei seguenti segni:

(1) sforzo durante più di un quarto (25%) delle evacuazioni;

(2) feci grumose o dure in più di un quarto (25%) delle defecazioni;

(3) sensazione di evacuazione incompleta in oltre un quarto (25%) delle defecazioni;

(4) sensazione di ostruzione / blocco anorettale in oltre un quarto (25%) delle defecazioni;

(5) manovre manuali per facilitare più di un quarto (25%) delle defecazioni; o
(6) meno di 3 movimenti intestinali spontanei a settimana.
A lungo termine la CIO può causare dolore addominale, dolore e bruciore rettale, stitichezza e diarrea alternata, emorroidi, formazione di fecalomi. La costipazione indotta da oppiacei può essere causa di interruzione del trattamento analgesico con oppiacei, o della sua riduzione del dosaggio, in particolare si stima che circa il 30% dei pazienti riduca o interrompa il trattamento con oppiacei proprio a causa di CIO (*Olesen 2011; Andresen 2018*). In aggiunta a ciò la CIO rappresenta un problema invalidante per i pazienti, essendo associato a stress psicologico, sofferenza fisica e isolamento sociale (*Bell 2009a; Erichsén 2015, Andresen 2018*).
Sebbene i dati epidemiologici siano estremamente variabili, si stima che la CIO interessi una percentuale compresa tra il 40% ed il 90% dei pazienti in trattamento con oppiodi (*Wald 2016*), con una prevalenza oscillante tra il 60% ed il 90% nei soggetti con patologie neoplastiche e tra il 40% ed il 60% nei soggetti con dolore non oncologico (*Bruner 2015; Tack 2014*). I dati di una survey condotta, a livello internazionale (includendo anche centri clinici italiani), su pazienti sia con dolore cronico oncologico che non oncologico in trattamento con oppiacei e lassativi, indicano che una percentuale di pazienti superiore a 80% continuava a soffrire di costipazione malgrado il trattamento con lassativi convenzionali (*Bell 2009b*).
Attualmente le opzioni disponibili per il trattamento della CIO sono le seguenti:
- interventi non farmacologici (stili di vita)
- interventi farmacologici di prima linea, tra questi sono riconosciuti i lassativi convenzionali quali lassativi idrofili o “di massa”, lassativi lubrificanti, lassativi osmotici, lassativi stimolanti o di contatto, lassativi emollienti
- interventi farmacologici di seconda linea, per la popolazione che non risponde ai lassativi convenzionali: terapie target, quali gli antagonisti periferici del recettore μ (“*peripherally acting mu-opioid receptor antagonists*” - PAMORA), e “rescue medication” (clisteri evacuativi, manovre manuali)

Evidenze disponibili
In Italia gli antagonisti dei recettori periferici degli oppiacei con indicazione specifica per la CIO sono il metilnaltrexone, il naloxegol e la naldemedina tosilato.
Metilnaltrexone bromuro è un antagonista selettivo degli oppiacei legantisi al recettore μ-oppioide, con una potenza 8 volte minore per i recettori degli oppiacei di tipo κ e affinità molto ridotta per i recettori degli oppiacei di tipo δ. Essendo un’ammina quaternaria, l’abilità di metilnaltrexone di attraversare la barriera ematoencefalica è limitata. Ciò consente al metilnaltrexone di agire come antagonista μ -oppioide a livello periferico in tessuti quali il tratto gastrointestinale, senza interferire con gli effetti analgesici oppioido-mediati sul sistema nervoso centrale. La dose raccomandata di metilnaltrexone bromuro nei pazienti adulti con dolore cronico (tranne pazienti sottoposti a cure palliative con malattia avanzata) è di 12 mg (0,6 mL di soluzione) per via sottocutanea, secondo necessità, somministrata ad almeno 4 dosi settimanali, fino a una volta al giorno (7 dosi a settimana). Nei pazienti adulti con malattia avanzata (pazienti sottoposti a cure palliative) la dose raccomandata di metilnaltrexone bromuro è di 8 mg (0,4 mL di soluzione)

(pazienti il cui peso sia compreso tra 38-61 kg) o 12 mg (0,6 mL di soluzione) (pazienti il cui peso sia compreso tra 62-114 kg).
I trial registrativi che hanno dimostrato l'efficacia e la sicurezza del metilnaltrexone nel trattamento della costipazione indotta da oppiacei in pazienti che ricevono cure palliative erano due studi clinici randomizzati, in doppio cieco, placebo-controllati. Gli studi sono stati condotti per un periodo di quattro mesi su un totale di 287 pazienti (età media di 68 anni; 51% donne), con malattia in fase terminale ed un'aspettativa di vita limitata. Per la maggior parte di questi pazienti, la diagnosi primaria era una malattia cancerosa. Prima del trattamento con metilnaltrexone, i pazienti avevano ricevuto oppiacei per almeno 2 settimane ed un regime stabile di lassativi per almeno 3 giorni prima dell'ingresso nello studio. L'eleggibilità è stata valutata sulla base di una costipazione definita sia come un numero di evacuazioni inferiore a tre nella settimana precedente all'inizio del trattamento con metilnaltrexone, sia come un'evacuazione clinicamente irrilevante (come determinato dall'investigatore) nelle 48 ore precedenti al trattamento. In entrambi gli studi i pazienti trattati con metilnaltrexone mostravano un tasso significativamente più alto di evacuazione entro 4 ore dalla dose in doppio-cieco rispetto ai pazienti trattati con placebo. Dall'analisi pooled dei due trial registrativi, il metilnaltrexone si è dimostrato in grado di indurre evacuazione nelle 4 ore successive alla somministrazione in oltre il 50% dei pazienti trattati rispetto al 14.6% del gruppo placebo (*Nalamachu 2015*). Ad oggi, in totale, sono disponibili in letteratura sette studi randomizzati, in doppio-cieco, controllati *vs* placebo, in cui metilnaltrexone è stato utilizzato in pazienti con malattie terminali (*Yuan 2000; Thomas 2008; Slatkin 2009*) e in pazienti con dolore non oncologico (*Michna 2011; Rauck 2012; Anissian 2012; Iyer 2011*). Una meta-analisi che ha valutato sei di questi trial clinici ha dimostrato che metilnaltrexone era associato ad un rischio relativo di fallimento terapeutico pari a 0.66 (95%CI 0.63-0.73) rispetto al placebo (*Brenner 2014*).
Ulteriori studi hanno confermato che il metilnaltrexone per via sottocutanea induce rapidamente defecazione in pazienti con patologie in stadio avanzato e costipazione indotta da oppiacei (*Rauck 2013; Bader 2013*). Una meta-analisi in cui sono stati considerati oltre 1860 pazienti trattati con metilnaltrexone ha confermato l'effetto del farmaco sia su misure di outcome oggettive (quali il tempo alla defecazione e la loro frequenza) sia su outcome riportati dal paziente (*Siemens 2016*).

Naloxegol, un derivato peghilato del naloxone, funge da antagonista periferico dei recettori μ per gli oppiacei presenti nel tratto gastrointestinale, riducendo in tale modo gli effetti costipanti degli oppiacei senza influire sugli effetti analgesici sul sistema nervoso centrale mediati dagli oppiacei. Il farmaco è somministrato per via orale una volta al giorno alla dose raccomandata di 25 mg.
L'efficacia e la sicurezza di naloxegol sono state valutate in due studi clinici di fase 3, randomizzati, controllati verso placebo e in doppio cieco, condotti in pazienti affetti da CIO e con dolore non correlato al cancro (*Chey 2014; Webster 2013*). I due studi di Fase III analizzati hanno avuto la durata di 12 settimane; sono stati considerati eleggibili i pazienti ambulatoriali affetti da dolore non neoplastico e in trattamento stabile con oppiacei (almeno 30 unità di oppiacei equivalenti alla morfina al giorno per almeno 4 settimane prima del reclutamento e affetti da CIO riferita dagli stessi soggetti). La CIO è stata confermata durante un periodo di pre-trattamento di due settimane ed è stata definita come <3 evacuazioni spontanee in media alla settimana, con sintomi da

costipazione associati almeno al 25% delle evacuazioni. Entrambi gli studi avevano la potenza sufficiente ed erano stratificati in modo che almeno il 50% dei pazienti randomizzati ad ogni braccio di trattamento fosse conforme ai criteri basali per essere classificati come soggetti con risposta inadeguata ai lassativi (per essere definiti tali, nel corso delle due settimane antecedenti alla prima visita dello studio, i pazienti dovevano aver riferito sintomi concomitanti di CIO di entità almeno moderata durante la terapia con almeno una classe di lassativi per un minimo di quattro giorni nel periodo antecedente lo studio). I pazienti trattati con Naloxegol 25mg hanno avuto la prima evacuazione post-dose dopo 7,6 ore dalla somministrazione rispetto alle 41,4 ore dei pazienti trattati con placebo (p<0,001). Inoltre Naloxegol 25 mg ha comportato una migliore risposta in termini di aumento del numero di evacuazioni dopo 12 settimane di trattamento, rispetto al placebo. Naloxegol ha dimostrato di essere maggiormente efficace nel sottogruppo di pazienti con risposta non adeguata ai lassativi convenzionali: la percentuale di pazienti responder era significativamente superiore nei pazienti trattati con naloxegol 25mg rispetto a placebo (47,7% vs 30,1%; p<0,001) (*Tack 2015; Garnock-Jones 2015*).

La naldemedina è un derivato di naltrexone, a cui è stata aggiunta una catena laterale che aumenta il peso molecolare e l'area di superficie polare, riducendone così la capacità di attraversare la barriera ematoencefalica. La dose raccomandata di naldemedina è 200 microgrammi (una compressa) al giorno da assumersi per via orale, e non è richiesto alcun aggiustamento di dose nei pazienti con compromissione renale.
I principali studi registrativi della naldemedina sono rappresentati da quattro studi principali randomizzati, in doppio cieco, controllati vs placebo per valutare efficacia e sicurezza di naldemedina 0,2 mg/die nel trattamento dell'OIC, di cui tre su pazienti non oncologici (COMPOSE 1, COMPOSE 2 e COMPOSE 3) ed uno su pazienti oncologici (COMPOSE 4). Gli studi COMPOSE-1 e -2 sono due studi identici di fase III, multicentrici, randomizzati, in doppio cieco, controllati vs placebo a gruppi paralleli che hanno confrontato l'efficacia e sicurezza di naldemedina con quella del placebo su un periodo di trattamento di 12 settimane, seguito da un periodo di osservazione di 4 settimane. In questi due studi i lassativi erano sospesi all'arruolamento e naldemedina veniva quindi somministrata come monoterapia (*Hale, 2017*). In entrambi gli studi è stata osservata una percentuale di pazienti rispondenti significativamente più elevata nel braccio naldemedina rispetto al braccio placebo: 47.6% vs 34.6% (differenza: 13.0%; 95%CI 4.8-21.3) nel COMPOSE-1 e 52.5% vs 33.6% (differenza: 18.9%; 95%CI 10.8-27.0) nel COMPOSE-2. Miglioramenti significativi rispetto al baseline si osservano anche relativamente alla frequenza di SBM e dei sintomi di stipsi: aumento, maggiore dal basale alle ultime 2 settimane di trattamento, della frequenza di SBMs, evacuazioni spontanee complete (CSBMs) ed SBMs senza sforzo, rispetto a placebo. Lo studio COMPOSE-3 è uno studio di fase III randomizzato, in doppio cieco, controllato vs placebo, a gruppi paralleli che ha esaminato la sicurezza a lungo termine e la tollerabilità della somministrazione orale di naldemedina 0.2 mg una volta al giorno per 52 settimane, in pazienti con dolore cronico non oncologico, sotto terapia stabile con oppiacei e che potevano essere sotto trattamento con lassativi ma manifestare comunque l'OIC (*Webster, 2018*). Il trattamento a lungo termine con naldemedina è risultato associato a miglioramenti significativi e duraturi dei movimenti intestinali, dei sintomi associati alla costiapzione e della QoL. L'efficacia e la sicurezza di naldemedina nel

trattamento dell'OIC in pazienti neoplastici con dolore cronico sono state verificate nell'ambito di uno studio di fase III, della durata di 2 settimane (COMPOSE-4) e della sua estensione in aperto di 12 settimane (COMPOSE-5) (*Katakami, 2017*). Anche in questo caso i pazienti in regime di trattamento stabile con lassativi proseguivano la loro somministrazione durante il trial e assumevano il farmaco sperimentale come add-on. La percentuale di pazienti rispondenti nelle 2 settimane di trattamento (endpoint primario) è stata significativamente più alta nel braccio naldemedina (71.1% [69 pazienti su 97]; IC 95%, 61.0% - 79.9%) rispetto al braccio placebo (34.4% [33 pazienti su 96]; IC 95%, 25.0% - 44.8%) con una differenza del 36.8% (IC 95%, 23.7% - 49.9%; P < 0.0001).

Raccomandazioni delle principali Linee guida

Tutte le linee guida nazionali ed internazionali sottolineano, anzitutto, l'esigenza di riproporre al paziente indicazioni di carattere generale, suggerendo modifiche dello stile di vita (laddove possibile) in grado di ridurre o prevenire la stipsi:incrementare l'apporto di fibre e liquidi, stimolare la mobilizzazione; favorire il comfort e la privacy, ad esempio aiu-tando il paziente a recarsi in bagno per evacuare; trattare le cause di dolore alla defecazione; agire sui disordini metabolici ed elettrolitici o su trattamenti farmacologici concomitanti in grado di determinare stipsi.

In assenza di controindicazioni (ad esempio diarrea, occlusione intestinale), ogni paziente che intraprenda un trattamento con oppiacei dovrebbe contestualmente avviare una profilassi con lassativi, da proseguirsi per tutto il periodo di assunzione di oppiacei, oltre ad essere istruito sulle misure generali di cui sopra. Su questa indicazione di massima concordano tutte le società scientifiche che si siano confrontate sul tema della stipsi indotta da oppiodi.

Di fatto tutte le linee-guida internazionali, incluse le linee di indirizzo di un European expert consensus statement (*Farmer, 2019*), le linee-guida ESMO (*Larkin, 2018*), e una recente *expert opinion* redatta da un gruppo multidisciplinare di esperti italiani coinvolti nella gestione dei pazienti con dolore (*Rossi, 2019*), concordano nell'utilizzo dei PAMORA dopo una prima linea di trattamento rappresentata da 1 o più lassativi.

Le linee-guida più aggiornate, supportate da una importante appendice metodologica (*Hanson, 2019*), sono quelle dell'*American Gastreoenterology Association* (AGA. *Crockett, 2019*) le quali individuano come terapia di prima linea per il trattamento della OIC l'utilizzo di lassativi, raccomandando l'utilizzo di una combinazione di almeno due classi di lassativi prima di ricorrere a una *escalating therapy*. Nei soggetti con OIC refrattaria al trattamento viene raccomandato il ricorso ai PAMORA (*Peripherally Acting μ-Opioid Recepito Antagonists*), tra i quali naldemedina e naloxegol hanno un grado di raccomandazione forte, con un livello delle evidenze rispettivamente alto e moderato secondo il metodo GRADE.

Per quanto riguarda i singoli trattamenti farmacologici, tutti questi farmaci hanno dimostrato la loro efficacia in studi di confronto vs placebo e non sono disponibili dati di confronti diretti tra essi. Sono tuttavia disponibili i risultati di confronti indiretti derivanti da metanalisi (*Nee, 2018; Nishie, 2019*) e *network metanalysis* (*Sridharan, 2019; Luthra, 2019*), che, nel complesso confermano la maggiore efficacia di tutti i PAMORA vs placebo, ma i cui risultati, in termini di

individuazione del valore terapeutico relativo dei singoli farmaci, devono essere considerati con cautela in considerazione di importanti limitazioni rappresentate soprattutto da una importante eterogeneità sia in relazione ai disegni dei differenti studi sia in relazione alla popolazione studiata e agli endpoint considerati. Tali limitazioni rendono nel complesso poco informativi i risultati derivati dalle meta-analisi, lasciando di fatto alla valutazione dei singoli casi, la scelta del miglior trattamento in relazione alle caratteristiche dei singoli pazienti.

Particolari avvertenze

In generale, in base ai dati cumulati ricavati dagli studi clinici, le reazioni avverse da farmaco più comunemente riportate in corso di trattamento con PAMORA sono state: dolori addominali, diarrea, nausea, e flatulenza. Nella maggior parte dei casi, le reazioni avverse gastrointestinali sono state classificate di entità da lieve a moderata.

Durante l'utilizzo post-marketing di metilnalterxone sono stati riportati casi rari di perforazione gastrointestinale in pazienti con una malattia allo stadio avanzato (*Mackey 2010*) e con condizioni che possono essere associate con la riduzione localizzata o diffusa dell'integrità strutturale nella parete del tratto gastrointestinale (ad esempio, ulcera peptica, pseudo ostruzione, malattia diverticolare, tumori infiltranti maligni del tratto gastrointestinale o metastasi peritoneali). Quando si utilizza metilnaltrexone bromuro in pazienti con queste condizioni o altre condizioni che potrebbero comportare l'integrità alterata della parete tratto gastrointestinale (ad esempio, il morbo di Crohn) deve essere preso in considerazione il profilo complessivo rischio-beneficio. I pazienti devono essere monitorati in caso di dolore addominale grave, persistente o peggiorato; se si verifica questo sintomo, metilnaltrexone bromuro deve essere interrotto.

Per quanto riguarda i medicinali naloxegol e naldemedina, al momento non sono segnalati casi di perforazione intestinale in corso di trattamento, tuttavia deve essere considerato che i soggetti con patologie a rischio per perforazione intestinale erano stati esclusi dalle sperimentazioni cliniche e il farmaco è esplicitamente controindicato nei soggetti con accertata o sospetta occlusione gastrointestinale.

Deve inoltre essere considerato che i trial registrativi di naloxegol escludevano soggetti con dolore correlato al cancro, per cui, a causa della limitata esperienza clinica in questa popolazione, è raccomandata cautela quando si prescrive naloxegol in questo *setting* di pazienti.

Si rappresenta, infine, l'importanza della segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione dei medicinali, al fine di consentire un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio dei medicinali stessi. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare, in conformità con i requisiti nazionali, qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di farmacovigilanza all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE

- Andresen V, Banerji V, Hall G, Lass A, Emmanuel AV. The patient burden of opioid-induced constipation: New insights from a large, multinational survey in five European countries. United European Gastroenterology Journal 2018, Vol. 6(8) 1254–1266
- Anissian L , Schwartz HW , Vincent K *et al.* Subcutaneous methylnaltrexone for treatment of acute opioid-induced constipation: phase 2 study in rehabilitation after orthopedic surgery. J Hosp Med 2012;7:67–72.
- Bader S, Dürk T, Becker G. Methylnaltrexone for the treatment of opioid-induced constipation. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2013;7:13-26.
- Bell T, Annunziata K, Leslie JB. Opioid-induced constipation negatively impacts pain management, productivity, and health-related quality of life: findings from the National Health and Wellness Survey. J Opioid Manag. 2009;5:137–144.
- Bell TJ, Panchal SJ, Miaskowski C, et al. The prevalence, severity,and impact of opioid-induced bowel dysfunction: results of a US and European Patient Survey (PROBE 1). Pain Med. 2009;10:35-42.
- Brenner DM, Chey WD. An evidence-based review of novel and emerging therapies for constipation in patients taking opioid analgesics. Am J Gastroenterol Suppl 2014;2:38-46.
- Bruner HC, Atayee RS, Edmonds KP, et al. Clinical utility of naloxegol in the treatment of opioid-induced constipation. J Pain Res. 2015;8:289-94.
- Candy B, Jones L, Goodman ML, et al. Laxatives or methylnaltrexone for the management of constipation in palliative care patients. Cochrane Database Syst Rev 2011; 1, CD003448.
- Chey WD, Webster L, Sostek M, et al. Naloxegol for opioid-induced constipation in patients with noncancer pain. N Engl J Med. 2014;370:2387-96.
- Crockett SD, Greer KB, Heidelbaugh JJ, Falck-Ytter Y, Hanson BJ, Sultan S; American Gastroenterological Association Institute Clinical Guidelines Committee. American Gastroenterological Association Institute Guideline on the Medical Management of Opioid-Induced Constipation. Gastroenterology. 2019 Jan;156(1):218-226.
- Drewes AM, Munkholm P, Simrén M, et al. Definition, diagnosis and treatment strategies for opioid-induced bowel dysfunction-Recommendations of the Nordic Working Group. Scand J Pain 2016;11:111–122.
- Erichsén E, Milberg A, Jaarsma T, et al. Constipation in Specialized Palliative Care: Prevalence, Definition, and Patient-Perceived Symptom Distress. J Palliat Med. 2015;18:585-92.
- Farmer AD, Drewes AM, Chiarioni G, De Giorgio R, O'Brien T, Morlion B, Tack J. Pathophysiology and management of opioid-induced constipation: European expert consensus statement. United European Gastroenterol J. 2019 Feb;7(1):7-20.
- Ford AC, Brenner DM, Schoenfeld PS. Efficacy of pharmacological therapies for the treatment of opioid-induced constipation: systematic review and meta-analysis . Am J Gastroenterol 2013;108:1566-74.
- Garnock-Jones K. Naloxegol: A review of its use in patients with opioid-induced constipation. Drugs 2015;75: 419–425.

- Hale M, Wild J, Reddy J, Yamada T, Arjona Ferreira JC. Naldemedine versus placebo for opioid-induced constipation (COMPOSE-1 and COMPOSE-2): two multicentre, phase 3, double-blind, randomised, parallel-group trials. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2017 Aug;2(8):555-564.
- Hanson B, Siddique SM, Scarlett Y, Sultan S; American Gastroenterological Association Institute Clinical Guidelines Committee. American Gastroenterological Association Institute Technical Review on the Medical Management of Opioid-Induced Constipation. Gastroenterology. 2019 Jan;156(1):229-253
- Iyer SS , Randazzo BP , Tzanis EL et al. Eff ect of subcutaneous methylnaltrexone on patient-reported constipation symptoms . Value Health 2011;14:177-83.
- Kalso E, Edwards JE, Moore RA, et al. Opioids in chronic non-cancer pain: systematic review of efficacy and safety. Pain 2004;112:372-380.
- Katakami N, Harada T, Murata T, Shinozaki K, Tsutsumi M, Yokota T, Arai M, Tada Y, Narabayashi M, Boku N. Randomized phase 3 and extension studies: Efficacy and impacts on quality of life of naldemedine in subjects with opioid-induced constipation and cancer. Ann Oncol. 2018 Apr 18. doi: 10.1093/annonc/mdy118. [Epub ahead of print]
- Kumar L, Barker C, Emmanuel A. Opioid-induced constipation: pathophysiology, clinical consequences, and management. Gastroenterol Res Pract. 2014;2014:141737. doi: 10.1155/2014/141737.
- Larkin PJ, Cherny NI, La Carpia D, Guglielmo M, Ostgathe C, Scotté F, Ripamonti CI; ESMO Guidelines Committee. Diagnosis, assessment and management of constipation in advanced cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2018 Oct 1;29(Supplement_4):iv111-iv125.
- Leppert W, Woron J. The role of naloxegol in the management of opioid-induced bowel dysfunction. Therap Adv Gastroenterol. 2016 Sep;9(5):736-46.
- Luthra P, Burr NE, Brenner DM, Ford AC. Efficacy of pharmacological therapies for the treatment of opioid-induced constipation: systematic review and network meta-analysis. Gut. 2018 May 5. pii: gutjnl-2018-316001. doi:10.1136/gutjnl-2018-316001. [Epub ahead of print]
- Mackey A, Green L, Greene P, et al. Methylnaltrexone and gastrointestinal perforation. J Pain Symptom Manage 2010; 40: e1–e3.
- Mearin F, Lacy BE, Chang L, et al. Bowel Disorders. Gastroenterology. 2016 Feb 18. pii: S0016-5085(16)00222-5. doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.031. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27144627.
- Michna E , Blonsky ER , Schulman S et al. Subcutaneous methylnaltrexone for treatment of opioid-induced constipation in patients with chronic, nonmalignant pain: a randomized controlled study . J Pain 2011;12:554-62.
- Müller-Lissner S, Bassotti G, Coffin B, et al. Opioid-Induced Constipation and Bowel Dysfunction: A Clinical Guideline. Pain Med. 2016 Dec 29. pii: pnw255. doi:10.1093/pm/pnw255. [Epub ahead of print]
- Nalamachu SR, Pergolizzi J, Taylor R Jr, et al. Efficacy and Tolerability of Subcutaneous Methylnaltrexone in Patients with Advanced Illness and Opioid-Induced Constipation: A Responder Analysis of 2 Randomized, Placebo-Controlled Trials. Pain Pract. 2015;15:564-71.

- Nee J, Zakari M, Sugarman MA, Whelan J, Hirsch W, Sultan S, Ballou S, Iturrino J, Lembo A. Efficacy of Treatments for Opioid-Induced Constipation: Systematic Review and Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018 Oct;16(10):1569-1584.
- Nishie K, Yamamoto S, Yamaga T, Horigome N, Hanaoka M. Peripherally acting μ-opioid antagonist for the treatment of opioid-induced constipation: Systematic review and meta-analysis. J Gastroenterol Hepatol. 2019 May;34(5):818-829.
- O'Brien T, Christrup LL, Drewes AM, et al. European Pain Federation position paper on appropriate opioid use in chronic pain management. Eur J Pain. 2017 Jan;21(1):3-19.
- Olesen AE, Drewes AM. Validated tools for evaluating opioid-induced bowel dysfunction. Adv Ther. 2011;28(4):279–294.
- Poulsen JL, Brock C, Olesen AE, et al. Evolving paradigms in the treatment of opioid-induced bowel dysfunction. Therap Adv Gastroenterol. 2015;8:360-72.
- Rauck RL, Peppin JF, Israel RJ et al. Oral methylnaltrexone for the treatment of opioid-induced constipation in patients with noncancer pain. Gastroenterol 2012;142 (Suppl 1) : S160.
- Rauck RL. Treatment of opioid-induced constipation: focus on the peripheral μ-opioid receptor antagonist methylnaltrexone. Drugs. 2013;73:1297-306.
- Rauck R, Slatkin NE, Stambler N, et al. Randomized, Double-Blind Trial of Oral Methylnaltrexone for the Treatment of Opioid-Induced Constipation in Patients with Chronic Noncancer Pain. Pain Pract. 2016 Nov 17. doi: 10.1111/papr.12535.
- Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - Relistor® (metilnaltrexone bromuro).
- Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - Moventig® (naloxegol ossalato).
- Rossi M, Casale G, Badiali D, Aielli F, Aloe Spiriti MA, Arcioni R, Bordin F, Ferrara M, Morelli Sbarra G, Corcione A, Marinangeli F, Marchetti P. Opioid-induced bowel dysfunction: suggestions from a multidisciplinary expert Board. Support Care Cancer. 2019 Feb 18. doi: 10.1007/s00520-019-04688-2.
- Siemens W, Becker G. Methylnaltrexone for opioid-induced constipation: review and meta-analyses for objective plus subjective efficacy and safety outcomes. Ther Clin Risk Manag. 2016;12:401-12.
- Slatkin N, Thomas J, Lipman AG, et al. Methylnaltrexone for treatment of opioid-induced constipation in advanced illness patients. J Support Oncol. 2009;7:39-46.
- Sridharan K, Sivaramakrishnan G. Comparison of efficacy of remifentanil, sufentanil and alfentanil with fentanyl when combined with propofol for general anesthesia: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Curr Clin Pharmacol. 2019 Mar 13. doi: 10.2174/1567201816666190313160438. [Epub ahead of print]
- Swarm R, Abernethy AP, Anghelescu DL, et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology on Adult Cancer Pain. JNCCN 2010;8:1046–1086.
- Tack J, Corsetti M. Naloxegol for the treatment of opioid-induced constipation. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2014;8:855–861.
- Tack J, Lappalainen J, Diva U, et al. Efficacy and safety of naloxegol in patients with opioid-induced constipation and laxative inadequate response. Unit Eur Gastroenterol J 2015;3:471–480.

- Thomas J, Karver S, Cooney GA, et al. Methylnaltrexone for opioid-induced constipation in advanced illness. N Engl J Med. 2008;358:2332-43.
- Wald A. Constipation. Advances in diagnosis and Treatment. JAMA 2016;315:185-191.
- Webster L, Chey WD, Tack J, et al. Randomised clinical trial: the long-term safety and tolerability of naloxegol in patients with pain and opioid-induced constipation. Aliment Pharmacol Ther 2014;40:771-779.
- Webster LR, Nalamachu S, Morlion B, et al. Long-term use of naldemedine in the treatment of opioid-induced constipation in patients with chronic noncancer pain: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. Pain. 2018 May;159(5):987-994.
- Yuan CS, Foss JF, O' Connor M et al. Methylnaltrexone for reversal of constipation due to chronic methadone use: a randomized controlled trial. JAMA 2000;283:367-72.

20A02372

DETERMINA 16 aprile 2020.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Rizmoic», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 463/2020).

IL DELEGATO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in sostituzione della precedente delega di cui alla comunicazione del 6 aprile 2020, il direttore generale, perfettamente consapevole degli atti posti in essere dall'Agenzia italiana del farmaco, ha delegato il dott. Domenico Di Giorgio a firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi a tutti i provvedimenti in corso fino alla durata della assenza/indisponibilità del direttore stesso, ai sensi dell' art. 10, comma 4 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determina n. P/50132/2019 del 6 maggio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2019, relativa alla classificazione del medicinale «Rizmoic» (naldemedina tosilato) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda presentata in data 3 maggio 2019 con la quale la società Shionogi BV ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 047626027/E del medicinale «Rizmoic» (naldemedina tosilato);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 gennaio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26-28 febbraio 2020;

Vista la deliberazione n. 9 in data 26 marzo 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RIZMOIC (naldemedina tosilato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Rizmoic» è indicato per il trattamento della costipazione indotta da oppioidi (*Opioid-InducedConstipation*, *OIC)* nei pazienti adulti che sono stati trattati in precedenza con un lassativo.

Confezione:

«200 mcg - compressa rivestita con film - uso orale» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 047626027/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 56,84;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 93,81;

Nota AIFA: 90.

Alla specialità medicinale si applica un tetto di spesa complessivo sull'*ex factory* (EXF) pari a euro 2,7Mln al primo anno e di euro 4Mln al secondo anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della determina che recepisce le condizioni di cui al presente accordo. In caso di superamento delle soglie EXF di fatturato sopra indicate la società è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso *paybac*k. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento, il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali *payback* del 5% e dell'1,83%, e dei *payback* effettivamente versati, al momento della verifica dello sfondamento, derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alla Parte di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo *trend* dei consumi nel periodo di vigenza dell'accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio annuale del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati, avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del SSN, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/1996 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche. Le condizioni vigenti saranno valide fino all'entrata in vigore delle nuove condizioni e l'eventuale sfondamento sarà calcolato riparametrando mensilmente il tetto vigente al secondo anno di 4 Mln di euro.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rizmoic» (naldemedina tosilato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 aprile 2020

Il delegato del direttore generale: DI GIORGIO

20A02373

DETERMINA 20 aprile 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Azacitidina Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 36/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, aí sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell' 8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determinazione n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 marzo 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio al 29 febbraio 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 6 - 8 aprile 2020;

Determina

La confezione del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

AZACITIDINA ACCORD

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine dì trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico di nuova registrazione: Azacitidina Accord

Codice ATC - Principio Attivo: LO1BC07 Azacitidina

Titolare: Accord Healthcare,

Cod. Procedura EMEA/H/C/005147/0000 - *Gazzetta Ufficiale* dell' Unione europea del 27 marzo 2020

Indicazioni terapeutiche: Azacitidina Accord è indicato per il trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT) con:

sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio 2 e alto secondo l'International Prognostic Scoring System (IPSS);

leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10-29% di blasti midollari senza disordine mieloproliferativo;

leucemia mieloide acuta (LMA) con 20-30% di blasti e displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS);

LMA con blasti midollari > 30% secondo la classificazione dell'OMS.

Modo di somministrazione: il trattamento con Azacitidina Accord deve essere iniziato e monitorato sotto la supervisione di un medico esperto nell'impiego di agenti chemioterapici. I pazienti devono ricevere una premedicazione con antiemetici contro nausea e vomito.

La soluzione ricostituita di Azacitidina Accord deve essere iniettata per via sottocutanea nella parte superiore del braccio, nella coscia o nell'addome. Le sedi di iniezione devono essere alternate a rotazione. Le iniezioni successive devono essere somministrate a distanza di almeno 2,5 cm dalla sede precedente e mai in aree sensibili, livide, arrossate o indurite.

Dopo la ricostituzione, la sospensione non deve essere filtrata. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1413/001 AIC:048524019 /E In base 32: 1G8URM - 25 mg/ml - polvere per sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - flacone (vetro) 100 mg - 1 flacone

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura proposto: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

20A02344

DETERMINA 20 aprile 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 37/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'uficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determinazione n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione

dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 marzo 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio al 29 febbraio 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 6 - 8 aprile 2020;

Determina:

La confezione del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DEXMEDETOMIDINA ACCORD

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del edicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico di nuova registrazione: Dexmedetomidina Accord

Codice ATC - Principio Attivo: NO5CM18 Dexmedetomidina

Titolare: Accord Healthcare, S.L.U.

Cod. Procedura EMEA/H/C/005152/0000

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 marzo 2020

Indicazioni terapeutiche: per la sedazione di pazienti adulti in Unità di Terapia Intensiva (Intensive Care Unit, *ICU)* che necessitano di un livello di sedazione non più profondo del risveglio in risposta alla stimolazione verbale (corrispondente al valore da O a - 3 della Scala Richmond SedazioneAgitazione (Richmond Agitation-Sedation Scale, RASS).

Per la sedazione di pazienti adulti non intubati prima e/o durante procedure diagnostiche o chirurgiche che richiedono sedazíone, cioè sedazione procedurale/cosciente.

Modo di somministrazione: per la sedazione di pazienti adulti in Unità di Terapia Intensiva (Intensive Care Unit, *ICU)* che necessitano di un livello di sedazione non più profondo del risveglio in risposta alla stimolazione verbale (corrispondente al valore da O a - 3 della Scala Richmond SedazioneAgitazione (Richmond Agitation-Sedation Scale, RASS).

Solo per uso ospedaliero. Dexmedetomidina Accord deve essere somministrato da operatori sanitari specializzati nella gestione di pazienti che necessitano di terapia intensiva.

Dexmedetomidina Accord deve essere somministrato soltanto per infusione endovenosa diluita, utilizzando un dispositivo d'infusione controllato. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1418/001 A.I.C. n. 048526014 /E In base 32: 1G8WPY - 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 2 ml -1 fiala;

EU/1/19/1418/002 - A.I.C. n. 048526026/E In base 32: 1G8WQB - 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 2 ml - 4 fiale;

EU/1/19/1418/003 A.I.C. n. 048526038 /e in base 32: 1G8WQQ - 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 2 ml- 5 fiale;

EU/1/19/1418/004 A.I.C. n. 048526040 /e in base 32: 1G8WQS - 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 2 ml - 25 fiale;

EU/1/19/1418/005 A.I.C. n. 048526053 /e in base 32: 1G8WR5 - 100 mcg/m l - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 4 ml - 1 fiala;

EU/1/19/1418/006 A.I.C. n. 048526065 /e in base 32: 1G8WRK - 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 4 ml - 4 fiale;

EU/1/19/1418/007 A.I.C. n. 048526077 /e in base 32: 1G8WRX - 100 mcg/m l - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 4 ml - 5 fiale;

EU/1/19/1418/008 A.I.C. n. 048526089 /e in base 32: 1G8WS9 - 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 10 ml - 1 fiala;

EU/1/19/1418/009 A.I.C. n. 048526091 /e in base 32: 1G8WSC - 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 10 ml - 4 fiale;

EU/1/19/1418/010 A.I.C. n. 048526103 /e in base 32: 1G8WSR - 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 10 ml - 5 fiale.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

20A02345

DETERMINA 20 aprile 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Recarbrio», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 38/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12,

comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 marzo 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1º febbraio al 29 febbraio 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6 - 8 aprile 2020;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

RECARBRIO,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 aprile 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

RECARBRIO

Codice ATC - Principio attivo: J01DH56 imipenem/cilastatina/relebactam

Titolare: Merck Sharp & Dohme B.V.

Cod. procedura EMEA/H/C/004808/0000

GUUE 27 marzo 2020

—

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Recarbrio» è indicato per il trattamento delle infezioni causate da organismi aerobi Gramnegativi negli adulti con opzioni di trattamento limitate (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).

Occorre tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso corretto degli agenti antibatterici.

Modo di somministrazione

Si raccomanda l'utilizzo di «Recarbrio» per il trattamento delle infezioni causate da organismi aerobi Gram-negativi in pazienti adulti con opzioni di trattamento limitate solo dopo aver consultato un medico con adeguata esperienza nella gestione delle malattie infettive.

Uso endovenoso.

«Recarbrio» viene somministrato tramite infusione endovenosa nell'arco di trenta minuti.

Prima dell'infusione endovenosa «Recarbrio» deve essere ricostituito (vedere paragrafi 6.2, 6.3 e 6.6).

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1420/001 - A.I.C.: 048537017/E in base 32: 1G97FT - 500 mg / 500 mg / 250 mg - polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 25 flaconcini.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

20A02346

DETERMINA 20 aprile 2020.

Rettifica *corrigendum* della determina n. 21/2020 del 28 febbraio 2020, concernente la classificazione del medicinale per uso umano «Veraseal», ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189. (Determina n. 39/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Vista la determina dell'ufficio procedure centralizzate del 28 febbraio 2020 rep. n. 21/2020 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 26 marzo 2020, con la quale è stato autorizzato il medicinale approvato per procedura centralizzata denominato VERASEAL;

Considerato che, per mero errore materiale nella determina è stato indicato il 2018 come anno di approvazione della variazione EMEA/H/C/004446/11/0006/G dell'EMA del 14 novembre 2018 relativa alla modifica degli stampati ed in particolare della parte relativa alle informazioni sulle misure di minimizzazione del rischio, è necessario apportare una rettifica alla determina;

Visti gli atti d'ufficio:

Determina:

Rettifica corrigendum *della determina del settore ISF ufficio procedure centralizzate del 28 febbraio 2020 rep. n. 21/2020 dell'indicazione dell'anno di approvazione della variazione EMEA/H/C/004446/11/0006/G del medicinale «Veraseal»*

Laddove è riportato:

Vista l'approvazione della variazione EMEA/H/C/004446/II/0006/G dell'EMA del 14 novembre 2018 che modifica gli stampati ed in particolare la parte relativa alle informazioni sulle misure di minimizzazione del rischio, nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

leggasi:

Vista l'approvazione della variazione EMEA/H/C/004446/11/0006/G dell'EMA del 14 novembre 2019 che modifica gli stampati ed in particolare la parte relativa alle informazioni sulle misure di minimizzazione del rischio, nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Roma, 20 aprile 2020

Il dirigente: PISTRITTO

20A02347

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Nevral».

Con la determina n. aRM - 60/2020 - 794 del 10 aprile 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Bruno Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: NEO NEVRAL.

Confezione: A.I.C. n. 024665022.

Descrizione: «compresse» 10 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02348

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Corvalgan».

Con la determina n. aRM - 58/2020 - 818 del 10 aprile /2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Therabel Pharma N.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CORVALGAN.

Confezione: A.I.C. n. 033011065.

Descrizione: «16 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

20A02349

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metoprololo Krka».

Con la determina n. aRM - 59/2020 - 1896 del 10 aprile 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Krka D.D. Novo Mesto, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: METOPROLOLO KRKA;

confezioni e descrizioni:

044276018 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276020 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276032 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276044 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276057 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276069 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276071 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276083 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276095 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276107 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276119 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276121 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276133 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276145 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276158 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276160 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276172 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276184 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276196 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276208 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276210 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276222 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276234 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276246 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276259 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276261 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276273 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276285 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276297 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276309 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276311 - «200 mg compresse a rilascio prolungato" 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276323 - «200 mg compresse a rilascio prolungato" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044276335 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02350

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Goladin»

Con la determina n. aRM - 62/2020 - 299 del 16 aprile 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sofar S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GOLADIN;

confezione: 032873010;

descrizione: «0,25 mg pastiglie» 24 pastiglie.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02351

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili Novaselect».

Con la determina n. aRM - 40/2020 - 3687 del 5 marzo 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della S.M. Farmaceutici S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI NOVASELECT.

Confezione: A.I.C. n. 030738013.

Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» flaconcino 50 ml.

Confezione: A.I.C. n. 030738025.

Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» flaconcino 100 ml.

Confezione: A.I.C. n. 030738037.

Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» flaconcino 250 ml.

Confezione: A.I.C. n. 030738049.

Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» flaconcino 500 ml.

Confezione: A.I.C. n. 030738052.

Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» flaconcino 1000 ml.

Confezione: A.I.C. n. 030738064.

Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» sacca 1 litro.

Confezione: A.I.C. n. 030738076.

Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» sacca 3 litri.

Confezione: A.I.C. n. 030738088.

Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» sacca 5 litri.

Confezione: A.I.C. n. 030738090.

Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» 30 flaconcini 100 ml.

Confezione: A.I.C. n. 030738102.

Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» 24 flaconcini 250 ml.

Confezione: A.I.C. n. 030738114.

Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» 20 flaconcini 500 ml.

Confezione: A.I.C. n. 030738126.

Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» 12 sacche 1000 ml.

Confezione: A.I.C. n. 030738138.

Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» 3 sacche 3000 ml.

Confezione: A.I.C. n. 030738140.

Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» 2 sacche 5000 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02363

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ghemaxan»

Estratto determina n. 451/2020 del 15 aprile 2020

Medicinale: GHEMAXAN.

Titolare A.I.C.: Chemi S.p.a. - via dei Lavoratori n. 54 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italia.

Confezioni:

«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269227 (in base 10);

«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269239 (in base 10);

«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269367 (in base 10);

«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269379 (in base 10);

«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269241 (in base 10);

«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269254 (in base 10);

«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269381 (in base 10);

«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269393 (in base 10);

«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269405 (in base 10);

«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269266 (in base 10);

«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269278 (in base 10);

«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269417 (in base 10);

«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269429 (in base 10);

«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269431 (in base 10);

«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269280 (in base 10);

«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269292 (in base 10);

«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269443 (in base 10);

«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269456 (in base 10);

«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269468 (in base 10);

«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269304 (in base 10);

«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269316 (in base 10);

«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269470 (in base 10);

«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269482 (in base 10);

«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269494 (in base 10);

«12.000 UI (120 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269328 (in base 10);

«12.000 UI (150 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269330 (in base 10);

«12.000 UI (120 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269506 (in base 10);

«12.000 UI (120 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269518 (in base 10);

«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269342 (in base 10);

«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269355 (in base 10);

«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269520 (in base 10);

«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269532 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Validità prodotto integro: trentasei mesi.

Composizione: principio attivo: enoxaparina sodica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269227 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269239 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269367 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,14 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,18;

«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269379 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 15,72 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 25,94;

«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269241 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269254 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269381 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,96 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,84;

«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269393 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,81 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 49,20;

«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269405 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269266 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269278 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269417 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,63 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,59;

«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269429 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 36,67 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 60,52;

«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269431(in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269280 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269292 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269443 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,68 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,32;

«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269456 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 41,65 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 68,74;

«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269468 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269304 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269316 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269470 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 10,23 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,88;

«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269482 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 49,09 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 81,02;

«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269494 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«12.000 UI (120 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269328 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«12.000 UI (150 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269330 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«12.000 UI (120 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269506 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«12.000 UI (120 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269518 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269342 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C. n. 044269355 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269520 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269532 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Condizioni e modalità di impiego

Per le confezioni con A.I.C. numeri 044269381, 044269393, 044269417, 044269482, 044269367, 044269379, 044269443, 044269456, 044269429 e 044269470, la prescrizione del medicinale è soggetta a quanto previsto dall'allegato 2, e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ghemaxan» (enoxaparina sodica) è la seguente:

per le confezioni con A.I.C. numeri 044269381, 044269393, 044269417, 044269482, 044269367, 044269379, 044269443, 044269456, 044269405, 044269266, 044269429, 044269227, 044269239, 044269241, 044269254, 044269431, 044269280, 044269468, 044269304, 044269494, 044269328, 044269506, 044269518, 044269342, 044269520, 044269532 e 044269470: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni con A.I.C. numeri 044269278, 044269292, 044269316, 044269330 e 044269355: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02382

BANCA D'ITALIA

Disposizioni di attuazione dell'art. 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020), come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157.

Con il presente provvedimento si dà attuazione alle previsioni contenute nell'art. 22 del decreto fiscale 2020 in materia di credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività d'impresa, arte e professioni per le commissioni pagate da questi ultimi in relazione a transazioni effettuate da consumatori con strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

In particolare, la Banca d'Italia individua le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Il provvedimento attua una fonte normativa superiore che presuppone una straordinaria necessità e urgenza di introdurre le misure ivi disciplinate e che concede ristretti margini di discrezionalità all'Autorità chiamata ad emanare lo stesso provvedimento, stabilendo un termine stringente per la sua adozione.

Considerato quanto premesso, la Banca d'Italia si è avvalsa delle facoltà di deroga prevista dall'art. 8, comma 1, lettera *c)* del proprio provvedimento del 9 luglio 2019, concernente l'emanazione degli atti di natura normativa o di contenuto generale. Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso sarà altresì pubblicato sul sito *web* della Banca d'Italia.

Le previsioni del provvedimento si applicano a partire dal 1° luglio 2020.

Roma, 21 aprile 2020

Il Governatore: VISCO

Provvedimento di attuazione dell'art. 22, comma 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

BANCA D'ITALIA
IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», e in particolare l'art. 22 «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici» che affida alla Banca d'Italia il compito di redigere un provvedimento atto a individuare le modalità e i criteri con cui gli operatori trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, così come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 di seguito riportato;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) n. 2366/2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'art. 15 «Pagamenti elettronici», che ha modificato l'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introducendo l'obbligo per gli esercenti di «accettare i pagamenti ad essi spettanti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione»;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, che individua i soggetti tenuti alle comunicazioni all'anagrafe tributaria;

EMANA
il seguente provvedimento:

Premessa

Il decreto-legge n. 124/2019, come modificato dalla legge di conversione n. 157/2019 in vigore dal 25 dicembre, prevede alcune disposizioni che interessano il settore dei pagamenti. Si tratta di interventi volti a favorire l'utilizzo dei pagamenti elettronici attraverso diverse misure, tra cui, agevolazioni fiscali che completano il quadro delle disposizioni già contenute nella legge di bilancio.

In particolare, dal 1° luglio 2020, agli esercenti attività d'impresa, arte e professioni spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno precedente non siano di ammontare superiore ad euro 400.000.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti a comunicare le informazioni necessarie all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

È altresì previsto che, al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, un provvedimento della Banca d'Italia individui le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica a tutti i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio della Repubblica e che hanno stipulato un contratto di convenzionamento che consente l'accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione (soggetti convenzionatori).

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili accettati in Italia e offerti da:

a) prestatori di servizi di pagamento soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973;

b) prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti alla lettera *a)*.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono:

a) «commissione», la commissione - applicata all'esercente dal soggetto che stipula con quest'ultimo un contratto di convenzionamento - pagata dall'esercente in relazione a un'operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuata da un consumatore finale. Rientrano nella definizione di «commissione» i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione;

b) «commissioni totali», l'insieme delle commissioni - applicate all'esercente dal soggetto che stipula con quest'ultimo un contratto di convenzionamento - pagate dall'esercente in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia da un consumatore finale sia da un non consumatore;

c) «consumatore finale», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta»;

d) «contratto di convenzionamento», il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, e un esercente per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile, che si traducono in un trasferimento di Fondi all'esercente quale corrispettivo dello scambio di beni e servizi;

e) «esercente», chi esercita un'attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali;

f) «periodo di riferimento», il periodo in cui sono state effettuate le operazioni di pagamento basate su carta di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile;

g) «mese di addebito», il mese nel quale sono state addebitate le commissioni relative alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;

h) «soggetto convenzionatore», il prestatore di servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1;

i) «trasmissione per via telematica», l'uso di tecniche di contatto con la clientela che sfruttano servizi telematici e non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato, come, ad esempio, la pubblicazione di informazioni nell'*online banking* dell'esercente.

Capo II
OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Art. 3.
Obbligo di trasmissione delle informazioni agli esercenti

1. I soggetti convenzionatori trasmettono agli esercenti, con le modalità di cui al successivo art. 4, le seguenti informazioni:

a) l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;

b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;

c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;

d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito che illustri:

1) l'ammontare delle commissioni totali come definite nell'art. 2, comma 1, lettera *b)*;

2) l'ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;

3) l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Art. 4.
Modalità di trasmissione delle informazioni

1. I soggetti convenzionatori trasmettono per via telematica agli esercenti le informazioni di cui all'art. 3 entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il primo periodo di riferimento decorre dal 1° luglio 2020.

Allegato tecnico esplicativo

Ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020) - come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 - dal 1° luglio 2020 agli esercenti spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate dai consumatori finali con carta di pagamento (debito, di credito o prepagata) o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito è riconosciuto agli esercenti a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno precedente non siano di ammontare superiore ad euro 400.000.

La Banca d'Italia col presente provvedimento individua le modalità e i criteri con cui i soggetti convenzionatori devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per una più agevole lettura delle disposizioni contenute nel provvedimento.

AMBITO APPLICATIVO

I prestatori di servizi di pagamento sono gli intermediari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Soggetti convenzionatori

I soggetti interessati dall'obbligo informativo sono tutti i prestatori di servizi di pagamento che operano sul territorio della Repubblica, anche senza stabilimento, ovvero in regime di libera prestazione, e che hanno stipulato con l'esercente un accordo di convenzionamento (cd. soggetti convenzionatori) per l'accettazione in Italia di carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Indipendentemente dai modelli di *business* presenti sul mercato, che possono prevedere il coinvolgimento di più soggetti, sono tenuti alla comunicazione solo i prestatori di servizi di pagamento che hanno firmato con l'esercente il contratto di convenzionamento.

Emissione di carte e offerta di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili

Ai fini della detraibilità delle commissioni rileva l'accettazione sul territorio nazionale da parte dei soggetti convenzionatori, e non la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri

strumenti di pagamento elettronici tracciabili: ad esempio, può essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore finale presso un esercente italiano. Non rientrano invece tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili, ai fini del provvedimento, i bollettini postali e gli assegni.

Consumatori finali

Ai fini del credito di imposta, sono prese in considerazione unicamente le commissioni addebitate dai soggetti convenzionatori per le transazioni effettuate dai consumatori finali.

Per le carte di pagamento, tali transazioni sono rappresentate dalle operazioni effettuate mediante carte *consumer*, ovvero carte emesse a favore di consumatori finali. Le carte *consumer* si distinguono dalle carte *business* che sono emesse a favore di aziende, artigiani, professionisti, per le spese legate all'esercizio delle proprie attività. Sempre con riferimento alle carte di pagamento, per «offerta di strumenti di pagamento», si intende, ai fini del provvedimento, l'attività di emissione delle stesse.

Esercenti

Per esercenti si intendono tutti i soggetti che esercitano un'attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in Italia. Vi rientrano, ad esempio, esercizi commerciali o liberi professionisti.

STRUTTURA DELLE COMMISSIONI

Sono presenti sul mercato diverse tipologie di contratti tra esercenti e soggetti convenzionatori per l'accettazione dei servizi di pagamento elettronici; essi possono prevedere, ad esempio: *i)* la corresponsione della sola commissione sul transatto (ovvero sulle singole transazioni effettuate) senza canone per la fornitura del servizio di accettazione (*es.* il canone di locazione per il terminale); *ii)* l'applicazione di commissioni sul transatto e di un canone mensile per la fornitura del servizio di accettazione; *iii)* il pagamento di tariffe «a pacchetto» che prevedono un costo fisso periodico in cui, oltre alla eventuale fornitura del servizio di accettazione, è ricompreso anche un numero di operazioni in franchigia, al superamento delle quali vengono applicate commissioni sul transatto.

Il credito di imposta spetta per le commissioni sul transatto di cui ai punti *i)* e *ii)* e *iii)*; per le tariffe «a pacchetto» di cui al punto *iii)*, il costo fisso periodico, comprensivo di un certo numero di operazioni in franchigia, è considerato commissione ai sensi del presente provvedimento.

Laddove il medesimo esercente si avvalga di più punti di interazione fisici e/o virtuali riferibili a un medesimo soggetto convenzionatore, quest'ultimo, nel trasmettere le informazioni di cui all'art. 3 del provvedimento, potrà riferirle al complesso delle transazioni accettate, senza dettagliarle per punto di interazione, ovvero specificare tale dettaglio.

CONTRATTO DI CONVENZIONAMENTO

L'attività di convenzionamento consiste nella stipula, da parte del prestatore di servizi di pagamento o di un suo agente, di un apposito contratto per il convenzionamento degli esercenti al fine di abilitarli all'accettazione di uno strumento di pagamento elettronico; normalmente l'attività di convenzionamento è accompagnata dalla gestione dei flussi finanziari connessi all'esecuzione delle operazioni di pagamento. Il contratto di convenzionamento, pertanto, si riferisce a servizi diversi e aggiuntivi offerti all'esercente, rispetto a quelli relativi al contratto di conto-corrente e/o di gestione del conto di pagamento. Il contratto di convenzionamento contraddistingue, in particolare, l'operatività connessa alle carte di pagamento (cd. *acquiring*) e può essere stipulato anche con un prestatore di servizi di pagamento diverso rispetto a quello presso cui l'esercente detiene il conto su cui si regolano i flussi finanziari. Il convenzionamento non riguarda, tuttavia, soltanto le carte di pagamento, ma ricomprende tutte le ipotesi in cui il soggetto convenzionatore offre all'esercente servizi a valore aggiunto per l'accettazione degli strumenti di pagamento elettronici; ad esempio, quando vengono messe a disposizione dell'esercente, dal soggetto convenzionatore, applicazioni (*App*) in grado di consentire il colloquio tra l'esercente e il pagatore, ovvero sistemi in grado di generare codici bidimensionali, cd. *QR code* (*quick response code*), contenenti le informazioni sul pagamento e leggibili attraverso dispositivi (anche *smartphone*) in dotazione all'esercente e/o al pagatore.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Tra le modalità di trasmissione per via telematica si annoverano, in via meramente esemplificativa, l'invio delle comunicazioni tramite Posta elettronica certificata (PEC) e la pubblicazione nell'*on-line banking* dell'esercente.

DEFINIZIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Ai fini dell'individuazione del termine per l'invio delle comunicazioni il provvedimento distingue tra «periodo di riferimento» e «mese di addebito». Il primo individua il momento in cui sono effettuate le operazioni di pagamento; il secondo si riferisce al momento di addebito delle commissioni all'esercente.

L'inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento. Se il ventesimo giorno è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo; tale proroga si applica anche ai termini che scadono nella giornata di sabato. Il primo periodo di riferimento decorre dal 1° luglio 2020.

L'art. 22, comma 4 del decreto fiscale 2020, con riguardo alla possibilità di portare in compensazione il credito di imposta, fa riferimento al mese di sostenimento della spesa da parte dell'esercente (cd. principio di cassa).

Il mese di addebito delle commissioni è in genere quello successivo al mese di effettuazione delle operazioni («periodo di riferimento»), l'importo delle quali viene accreditato normalmente sul conto dell'esercente a distanza di pochi giorni dalla transazione. Esistono modelli di *business* diversi che prevedono l'accredito delle somme spettanti all'esercente già decurtate delle somme dovute al soggetto convenzionatore a titolo di commissioni. Si precisa che, anche in questo caso, le commissioni devono essere comunicate nel mese successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni di pagamento.

20A02368

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Massarosa.

Il Comune di Massarosa (LU) con deliberazione n. 84 del 27 novembre 2019 ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2020 la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Calogero Ragusa, del dott. Massimiliano Germiniasi e del dott. Corrado Grimaldi, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune.

20A02361

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato di rettifica relativo al decreto 5 marzo 2020 recante «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore».

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 102 del 18 aprile 2020, i seguenti periodi:

«Annotazione prevista dall'art. 13, comma 6 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ente deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Rendiconto previsto dall'art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ente deve inserire un rendiconto specifico, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, anche le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'art. 79, comma 4, lettera *a)* del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 87, comma 6 dello stesso.»,

erroneamente inseriti alla pagina 15, prima colonna, all'interno del «Glossario sulle poste del bilancio» devono intendersi riportati in fondo alla pagina 14, seconda colonna all'interno del mod. D «Rendiconto di cassa».

20A02359

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Aggiornamento dell'elenco dei commissari governativi delle cooperative edilizie a contributo pubblico

L'istituzione dell'elenco dei commissari governativi delle cooperative edilizie fruenti di contributo pubblico è avvenuta, con D.D. n. 4795 del 10 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti in data 3 giugno 2009, protocollo n. 1853, a seguito di direttiva emanata dal Ministro dei lavori pubblici n. 3202 del 28 marzo 2008. Sulla base del predetto elenco sono individuati anche i commissari liquidatori, ai sensi degli articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo la normativa del Ministero dello sviluppo economico.

Per assicurare efficienza e trasparenza nel processo di nomina dei commissari governativi e/o liquidatori per le cooperative soggette alla disciplina del testo unico n. 1165/1938, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, si rende necessario aggiornare integralmente l'elenco istituito nel 2009. Pertanto l'esistente elenco decade alla data del 1° luglio 2020 e lo stesso sarà sostituito con l'elenco dei nominativi di coloro che avranno presentato idonee dichiarazioni di interesse entro il 30 giugno 2020, all'indirizzo di Posta certificata polabit-div2@pec.mit.gov.it L'elenco viene aggiornato ogni sei mesi con le dichiarazioni che perverranno all'amministrazione entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Le dichiarazioni dovranno essere rinnovate ogni tre anni, a pena di decadenza.

Alla domanda sarà accluso un *curriculum vitae*, redatto in conformità al modello europeo che contenente:

i dati anagrafici e il codice fiscale;

l'indirizzo di residenza e/o il domicilio e il recapito telefonico;

l'indicazione del titolo di studio con la sede di conseguimento e le eventuali abilitazioni professionali;

l'attività lavorativa svolta nel tempo;

l'indirizzo di Posta certificata e di posta elettronica;

copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

l'autorizzazione al trattamento dei dati personali,

e nel quale sia reso noto il possesso dei seguenti requisiti prescritti per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione dello Stato:

1) cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli stati membri dell'Unione europea;

2) idoneità fisica all'impiego;

3) godimento dei diritti civili e politici;

4) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, o dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale;

5) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con le pubbliche amministrazioni;

6) di non aver subito condanne penali, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-*bis*, decreto legislativo n. 165/2001.

Il *curriculum vitae* e le dichiarazioni devono essere autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Dell'avvenuto inserimento nella banca dati l'amministrazione darà conferma a mezzo di Posta certificata entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno.

Ai sensi dell'art. 13, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le informazioni fornite dagli interessati verranno utilizzate unicamente per le formalità per le quali sono state acquisite. La mancata o incompleta comunicazione dei documenti e dati richiesti comporta il mancato inserimento nella banca dati, salvo il soccorso istruttorio.

Titolare del trattamento dei dati è: la direzione generale per la condizione abitativa - div. 2.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sarà pubblicato per notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02362

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli uffici S.I.A.E. - sezione OLAF - viale della Letteratura n. 30 - 00144 Roma - per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'ente (http://www.siae.it).

ABRATE ANGELO
ACERBI MARIO
ADAMO DAVID
ADNAN ETHEL
ADRIAN MARC
ADRIANO DI SPILIMBERGO
AGOSTINI EDOER
AJERMAN MICHAEL
ALA
ALCARAZ JORDI
ALLIEVO DE STAEL
ALLOSIA GIUSEPPE
ALMAGNO ROBERTO
ALVES MARIA THEREZA
AMBITO DI FALCIATORE FILIPPO
AMORELLI ALFONSO
ANAND BABA
ANCESCHI GIOVANNI
ANDREASI EUGENIO
ANDREONI CESARE
ANGI ALEX
ANIVITTI FILIPPO
ANSELMI FABIO
ANZIL/LUIGI TOFFOLO
AR GIUSEPPE
ARDISSONE YOLANDE
ARGYROS OUMBERTOS
ARIE
ARNAVIELLE JEAN
ARNEGGER ALOIS
ARP HANS JEAN
ARPESANI LINA
ARPS GESINE
ARTIST 1010
ASSAËL MICOL
ASTURI ANTONIO
AVALLE FILIPPO
AVANESSIAN ALFONSO
AZUMA KENGIRO
AZZARONI GIORGIO
BACCI EDMONDO
BADURA MICHAEL
BALDASSINI GUGLIELMO
BALDERI GIOVANNI
BALDESSARI GUIDO
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALLESTER ANSELMO
BANCHIERI GIUSEPPE
BARABINO ARMANDO
BARAGLI GIACOMO
BARBARO SAVERIO
BARBIERI ALESSANDRO
BARBIERI CONTARDO
BARBIERI OSVALDO
BARDETTI GIACINTO
BARGELLI AUGUSTO
BARGIGGIA FRANCO
BARILLI LATINO
BARNABÉ DUILIO
BARTOLI NATINGUERRA AMERIGO
BARTOLI UMBERTO
BARTOLINI UBALDO
BASALDELLA MIRKO
BASALDELLA DINO
BASICEVIC DIMITRI
BASSANO LUIGI
BATTAGLIA DINO
BATTAGLIA MARIA LETIZIA
BAUER MICHAEL
BECCHINA GIOVANNI
BEDA GIULIO
BEDIN ALESSIO
BEDINI MARIA CARLA
BEDRICK (HICKS) SHEILA
BEEL PAUL
BEGUE' SIGFRIDO MARTIN
BEKSINSKI ZDZISLAW
BELLANDI GIORGIO
BELLI DOMENICO FAVALLI AUGUSTO DUO D'ARTISTI
BELLINI MARIO
BENEDETTO ENZO
BENETTA ENRICO
BENETTON SIMON
BENINI OLIMPIA
BENTIVOGLIO CESARE
BENVENUTI SERGIO
BEPI ROMAGNONI
BERALDINI ETTORE
BERBER TARIK
BERGAGNA VITTORIO
BERGOLLI ALDO
BERMAN EUGENE G.
BERNASCONI UGO
BERRONE GIOVANNI
BERTASA FAUSTO
BERTELLI RENATO
BERTI ANTONIO
BERTI VINICIO
BERTOLETTI MARCELLI PASQUAROSA
BERTOLETTI NINO
BETTARINI LIDO
BEUTLER MICHAEL
BIAGI MATTIA
BIAGINI ALFREDO
BIANCHI ANTONIO
BIANCHI BARRIVIERA LINO
BIANCINI ANGELO
BIANCONI ANDREA
BIASI GUIDO
BIASIO GIUSEPPE
BIGGI ANTONIO
BIGNARDI UMBERTO
BING HAN
BIOLATTI DIONIGI
BIONDA MARIO
BIONDI MORENO
BISANZIO ANDREA
BITZER MATTHIAS
BLOC ANDRE'
BOCCHETTI GAETANO
BOCCHI AMEDEO
BODINI FLORIANO
BOEHM ARMIN
BOETTO GIULIO
BOGGIO SELLA MARCO
BOGLIARDI ORESTE
BOHEM ARMIN
BOIFFARD JACQUES-ANDRE'
BONAMINI EROS
BONAVIA CARLO
BONAZZA LUIGI
BONETTI FRANCO
BONETTI UBERTO
BONFANTI ARTURO
BONGIOVANNI DANIELE
BONGIOVANNI RADICE RENZO
BONI ACHILLE
BONOMI CARLO
BONORA GUSTAVO
BORDONI ENRICO
BORELLA ROCCO
BORGHI PAOLO GIUSEPPE
BORGIA GIANCARLO
BORRA POMPEO
BORSATO RENATO
BOSCHIN ALDO
BOSSI ERMA
BOSWELL JASSIE
BOTTA GREGORIO
BOTTARELLI MAURIZIO

BARAN TOMEK
BOWES DAVID
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDI ANDREA
BRAQUE GEORGES
BRASINI ARMANDO
BRAZDA OSKAR
BRESCIANI ANTONIO
BREUER MARCEL
BRIANTE EZELINO
BRIGNOLI LUIGI
BROGGINI LUIGI
BROMBO ANGELO
BROZZI RENATO
BRUNET CONTRERAS
BRUNO XAVIER
BRUS GUNTER
BUCCI ANSELMO
BULZATTI AURELIO
BURMAN SAKTI
BUSSU FRANCO
BUTTINI ALDO
BUZZI TOMASO
CABRITA REIS PEDRO
CACCIANIGA CARLO
CADORIN GUIDO
CAETANI LELIA
CALDERARA ANTONIO
CALOS NINO
CAMARDA FRANCESCO
CAMMI MARCELLO
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPAJOLA FRANCESCO
CAMPESAN SARA
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO
CAMPIGOTTO LUCA
CANEGALLO SEXTO
CANEVARI SILVIO
CANO LILIANA
CANONICA PIETRO
CANTAFORA ARDUINO
CAPPELLI EVARISTO
CAPPELLI GIOVANNI
CARDELUS MAGGIE
CARGO IVAN
CARLITO T.
CARLO QUAGLIA
CAROSI GIUSEPPE
CARPANETTI ARNALDO
CARPI ALDO
CARPI CIONI
CARRERA MARIANO
CARROLL LAWRENCE
CARTA GIUSEPPE
CARTA SEBASTIANO
CARUSO DINO
CASCELLA BASILIO
CASCIARO GUIDO
CASIRAGHI ROBERTO
CASSANI GIANNI
CASSEL LEON
CASSETTI MARINO
CASTELLANI MARIO
CASTELLANI/TURCATO DUO DI ARTISTI

BERTOZZI MARIO
CASTIGLIONI GIANNINO
CASTRO JOTA
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALIN
CAVALLINI EMILIO
CAVALLINI SAURO
CAVENAGO UMBERTO
CECCHERINI ENZO
CECCHERINI MASSIMILIANO
CECCHINI VINCENZO
CECCONI P.
CECERE FRANCESCO
CELANO ANDREA
CELDRAN ROMULO
CELMINS VIJA
CENEDESE GINO
CERERO MOLINA DIEGO
CERIOLI MARIO
CERNIGOJ AUGUSTO
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERSICLA BRUNO
CHERUBINI CARLO
CHETOFI GIOVANNI
CHIARUCCI AMANDA
CHIESA BUZZI SAPONARO
CHIURAZZI G.
CHUNG T-YONG
CIACELLI ARTURO
CIAM GIORGIO
CIARDO VINCENZO
CIGOLLA RENATO
CILIBERTI GIOVANNI
CINQUE VINCENZO
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CIOTTI GIUSEPPE
CIRACI' SARAH
CLAUDUS RODOLFO
CLAVET AUGUSTE
COCITO VITTORIA
COHEN BERNARD
COLAGROSSI ANGELO
COLLA ETTORE
COLLINA GIULIANO
COLLINA RAFFAELE
COLOMBI PLINIO
COLOMBO JOE
COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
COMMOY PIERRE E BLANCHARD GILLES
CONGDON WILLIAM GROSVENOR
CONTE CARLO
CONTI NANDO
CONTINI CARLO
COPPEDÈ ADOLFO
COPPEDE' CARLO
CORBELLA TITO
CORSI CARLO
COSTA RODOLFO
CREMONA ITALO
CRIQUET FRANKY
CRIVELLI RINO
CROCE MARCO

BOUTEILLER CEDRIC
CUNIBERTI EGIDIO
CUTINO ANTONIO
D'ANNA GIULIO
D'ANTINO NICOLA
D'ARRIGO GIUSI
DA BUSNAGO GIOVANNI
DALE FRANK
DALLA ZORZA CARLO
DAMIANI ELENA
DAMISCH GUNTER
DAVID ANDRE'
DAVID DOMENICO
DAZZI ARTURO
DE ALBERTIS EDOARDO
DE ALEXANDRIS SANDRO
DE AZAMBUJA MARLON
DE BENEDETTI BENEDETTA
DE BIASI MARIO
DE CAROLIS G.
DE CONCILIIS ETTORE
DE CORSI NICOLAS
DE FELICE AURELIO
DE FRANCISCO PIETRO
DE FUSCO RENATO
DE GRADA RAFFAELE
DE LA MORA GABRIEL
DE LUCA ARTURO
DE LUCA F.
DE MAGISTRIS SALVATORE
DE MARTINO GIOVANNI
DE NICOLA FRANCESCO
DE POLI PAOLO
DE ROCCO FEDERICO
DE WITT ANTONY
DEABATE TEONESTO
DEDÈ
DEGLI INNOCENTI PIERLUCA
DEGRADA RAFFAELE
DEL BON ANGELO
DEL RE MARCO
DELITALA MARIO
DELLA PORTA STEFANO
DELLA VEDOVA MARIO
DELUIGI MARIO
DEMARCO HUGO RODOLFO
DESSERPRIT ROGER
DESSY STANIS
DEVAL ROLANDO
DI BOSSO RENATO
DI CAPRI CARMELINA
DI MARZIO FABRIZIO
DI SALVATORE NINO
DI SILVESTRE MAURO
DI VICCARO ANTONIO
DIAZ DE SANTILLANA ALESSANDRO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DJURBERG NATHALIE E BERG HANS DUO DI ARTISTI
DOBES MILAN
DOBROVIC JURAJ
DODERO PIETRO
DONATI ENRICO
DONIZETTI MARIO

CASTELLO ENRICO
DOSSI FAUSTA
DOZIO ANGELO
DREI ERCOLE
DU PASQUIER NATHALIE
DUFY RAOUL
DURHAM JIMMIE
DYBSKY EVGENI
EDZARD DIETZ
ELDE ANSGAR
ELEUTERI SERPIERI PAOLO
ELIANI LUCA
ELMGREEN & DRAGSET
EPAMINONDA HARIS
ERBEN ULRICH
ERLER GIULIO ETTORE
ERWITT ELLIOTT
ESPOSTO ARNALDO
FACCHINI GIORGIO
FAIT CAMILLO
FALCHETTI ALBERTO
FALCONE FRANCESCO
FALK ROBERT
FANARI ROBERTO
FANTONI GIOVANNI
FANTONI MARCELLO
FANTUZZI ELIANO
FARA LIBOR
FARAONI ENZO
FASCE GIANFRANCO
FASOLI MARICA
FAVAI GENNARO
FEGAROTTI GIUSEPPE EUGENIO
FEININGER LYONEL
FERAT SERGE
FERIANCOVA PETRA
FERNANDEZ-MURO JOSE ANTONIO
FERRARI BERTO
FERRARI ENEA
FERRARI GIUSEPPE
FERRARI SABRINA
FERRARI VINCENZO
FERRARIO LINDA
FERRARIS SEVERINO
FERRAZZI BENVENUTO
FERRO ITALO
FERRO SERGIO
FILOCAMO LUIGI
FINCATO GIORGIA
FINI LEONOR
FIORENTINO PAOLO
FIORESE MAURO
FIORESI STEFANO
FIORETTI LUIGI
FIRPO EDOARDO
FOGLI ANDREA
FOIS FOISO
FONDA LORENZO
FONTANARI ANDREA
FONZO VERONICA
FORCELLA FRANCESCA
FORNARA CARLO
CROTTI DALILA
FRANCOLINO ANDREA
FRANZOSI GIOVANNI
FRAU GRETA
FRIED PAL
FRIEDL PETER
FRISCIA GIUSEPPE
FRISIA DONATO
FUJIWARA SIMON
FUNI ACHILLE
FUSO BRAJO
GAETANIELLO VINCENZO
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAJONI ADRIANO
GAJONI ANTON LUIGI
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALARDINI RENZO
GALIZZI GIOVANNI BATTISTA
GALLELLI MASSIMO
GALLETTI GUIDO
GALLI ALDO
GALLI GIUSEPPE
GALVANO ALBINO
GALVEZ ALBERTO
GAMBAROFF NIKOLAS
GAMBETTI DINO
GAMBONE GUIDO
GAMPER MARTINO - PONTI GIO' DUO DI ARTISTI
GARAU AUGUSTO
GARAVENTA LORENZO
GARD FERRUCCIO
GAREL PHILIPPE
GARELLI FRANCO
GARIBAY MARIELA
GARZIA FIORESI
GASPARI LUCIANO
GASPARI MAKSIM
GASPARINI ALESSANDRA
GASPARINI BRUNA
GAUDENZI PIETRO
GAVAZZI GIUSEPPE
GELENG GIULIANO
GEORGIEV BORIS
GERANZANI CORNELIO
GERARDENGHI BIGIO
GERDA IRO GERDAGO
GERMANA' MIMMO
GERVASIO FRANCO
GHERMANDI QUINTO
GHIGLIA PAULO
GHIZZARDI PIETRO
GIACOBBI ERNESTO
GIAMPAGLIA MATTEO
GIARDINO LAURA
GIARRIZZO MANLIO
GIGLI LORENZO
GIGNOUS LORENZO
GILLESPIE THOMAS
GIORDANO EDUARDO
GIORDANO FELICE
GIORGI GIUSEPPE
DORMICE
GLORIA ADELE
GONSCHIOR KUNO
GONTCHAROVA NATALIA
GONZÁLEZ DIONISIO
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GORNI GIUSEPPE
GOSS NICK
GRAFF STEPHANE
GRASSI MARCO
GRASSI VITTORIO
GRAZIANI STEFANO
GRECO GIULIO
GRIMON GILLES
GRISELLI ITALO ORLANDO
GRISI LAURA
GROSS
GROSSO ORLANDO
GROSZ GEORGE
GRUBIC IGOR
GRUDDA CARIN
GRUPPO DI 12 ARTISTI
GRUPPO DI 14 ARTISTI
GRUPPO DI ARTISTI
GRUPPO DI ARTISTI R. PAMIO, N. MASSARI, R. TOSO
GRUPPO MID
GRUPPO STRUM GIORGIO CERETTI PIETRO DEROSSI RICCARDO ROSSO
GUARIENTI CARLO
GUASTI MIRELLA
GUENZI COSTANTINO
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERRIER VICTOR
GUERRINI GIOVANNI
GUI VITTORIO
GUIDO MICHELE
GUILLOT BERNARD
GUPTA SUBODU KUMAR
GUSSONI VITTORIO
HABICHER EDUARD
HAKA JANUSZ
HALARD FRANCOISE
HARRY ADAMS DUO DI ARTISTI (ADAM WOOD E STEVE LOWE)
HELBIG THOMAS
HENCZNE DEAK ADRIENNE
HERMANN ALBERT
HERMANN PAUL
HERNANDEZ RODRIGO
HESSE HERMANN
HOFFMANN JOSEF
HOLWECK OSKAR
HUBER MICHAEL
IEVOLELLA ANTONIO
IMPERATORI FABIO
INNOCENTI CAMILLO
IROLLI VINCENZO
ISSUPOFF ALESSIO
J2L
JACOPI ADELE
JAFRI MARYAM
JAKAC BOZIDAR
JAKE AND DINOS CHAPMAN

FOSCATO ROSSANO
FRANCALANCIA RICCARDO
FRANCESCONI ANSELMO
JOCHIMS REIMER
JOHANNSSON G. OLI
JONES JOE
JORGENSEN WILLER
JOSE' GALINDO REGINA
JULIUS EVOLA
KABAKOV ILYA
KAN HO
KANTOR TADEUSZ
KAZMA ALI
KELM ANNETTE
KEMENY ZOLTAN
KETTEMANN ERWIN
KLEMENCIC FRAN
KLINGE DIETRICH
KNORR KAREN
KO CHKHEIDZE SOPHIE
KODRA IBRAHIM
KOJI YOSHIDA
KOLEHMAINEN OLA
KOLÍBAL STANISLAV
KONIG SCAVINI HELEN
KOPECKY VLDIMIR
KOROMPAY GIOVANNI
KOS GOJMIR ANTON
KOSSAK JERZY
KOSTNER HUBERT
KOULBAK VICTOR
KOVESKY GEZA
KRALJ FRANCE
KREGAR STANE
KRONER SVERN
KUNC MILAN
KUNST MILAN
KUPKA FRANTISEC
KUSMIROWSKI ROBERT
LABO' SAVINO
LAGOMARSINO RUNO
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LANGLANDS & BELL
LANSING FRANCES
LARDSCHNEIDER IVAN
LARSEN CLAUS
LATTUCA ROSARIO
LAURENT ANA MARIA
LAVAGNINO PIERLUIGI
LEBEDEV VLADIMIR VASILEVICH
LECLEF GUY
LED
LEDDA MARIUS
LEDDA SARAH
LEIDI PIETRO
LENI
LENTINI ROCCO
LEONARDI CESARE
LEROUX GEORGES PAUL
LEVASTI FILLIDE
LEVIER ADOLFO
LEVINI FELICE
LEWIS HERVE
GISMONDI TOMMASO
GIULIETTI RICCARDO
GIUNNI PIERO
LINDBERG PETER
LINDE BUSK PETER
LIPCHITZ JACQUES
LIPPI RAFFAELE
LO CASCIO FRANCO
LONGO MACINI FRANCESCO
LONGOBARDI NINO
LONGONI BALDASSARRE
LORA TOTINO ARRIGO
LOSI CINELLO
LUCCHI BRUNO
LUDO
LUPAS ANA
LUPERTZ MARKUS
LUPO ALESSANDRO
LUPORINI SANDRO
LUX AGNES
LUXARDO LAZZARO
LUZZATI EMANUELE
LUZZI CLETO
MAGGIONI PIERO
MAGNI GIUSEPPE
MAGROTTI ERCOLE
MAIER NATALY
MALESCI GIOVANNI
MALHERBE WILLIAM
MALJKOVIC DAVID
MAMBRIANI ANGELO
MAMMOLITI SALVATORE
MANAI PIERO
MANCA MAURO
MANGIONE CRISTIANO
MANGONE FERNANDO ALFONSO
MANNUCCI CIPRIANO
MANSOUROFF PAUL
MANTOVANI LUIGI
MANZONI GIOVANNI
MARAGLIANO FEDERICO
MARCA RELLI CONRAD
MARCH GIOVANNI
MARCHESINI NELLA
MARCHI VIRGILIO
MARCHIG GIANNINO
MARCHINI VITALIANO
MARCONI MARISA
MARFA FUTURISTA
MARICONTI ANDREA
MARIN GUTIERREZ JAVIER
MARINI EGLE
MARINI GIOVANNI
MARIONI ALVARO
MARRA ANTONIO
MARRAS ANTONIO
MARROCCO FRANCO
MARSIC CVETO
MARTEGANI AMEDEO
MARTELLI PLINIO
MARTENS DINO
MARTIN PHILIP
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINEZ GAETANO
JANAS PIOTR
JANNI GUGLIELMO
JOAN CODERCH JAVIER MALAVIA
MARTINI QUINTO
MARUSIC ZIVKO
MARUSSIG GUIDO
MASCETTI PIERO
MASI PAOLO
MASSA ANTONIO
MASSAGRANDE MATTEO
MASSANA JOANPERE
MASTROIANNI DOMENICO
MASTROIANNI UMBERTO
MASUCCI LELLO
MASUYAMA HIROYUKI
MATTII CARLA
MATTIOLI PAOLA
MATTIS TEUTSCH JÁNOS
MAUGHAM DAPHNE
MAUZAN ACHILLE LUCIANO
MAXY HERMANN MAX
MAY NICHOLAS
MAZZA ALDO
MAZZETTI EMO
MAZZIERI WALTER
MAZZINI ETTORE
MAZZOLANI ENRICO
MAZZONI ANTONELLA
MAZZUCCHETTI FRANCO
MECATTI DARIO
MEDALLA DAVID
MEDICI DEL VASCELLO OSVALDO
MEIER HOLGER
MELANDRI PIETRO
MELAS + KOSTABI DUO DI ARTISTI
MELAS ALESSANDRO
MELI SALVATORE
MELIS MERCHIORRE
MELLI ROBERTO
MELLONE DARIO
MELO ATTILIO
MELONISKI DA VILLACIDRO
MENDINI FULVIA
MERCADANTE BIAGIO
MERELLO AMEDEO
MESCIULAM PLINIO
MESSINA GIUSEPPE FABIO
METZINGER JEAN
MICCINI EUGENIO
MICHAUX HENRY
MICHELUZZI ATTILIO
MIGLIORI NINO
MILANI UMBERTO
MILELLA GIAMPIERO
MINASSIAN LEONE
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINJUNG KIM
MINO ROSSO
MINOLI PAOLO
MIRABELLA SABATINO
MOCCHIUTTI CESARE
MOCCIA REBECCA
MODENA FRANCESCO

LIETZMANN HANS
LIGABUE ANTONIO
LIM H. H.
MOLODKIN ANDREI
MOLTENI GIOVANNI
MONACHESI SANTE
MONACO SALVATORE
MONTANARINI LUIGI
MONTESSORI ELISA MARIA
MONTUSCHI GIANCARLO
MOOS CARL FRANZ
MORALES CARMEN GLORIA
MORANDO PIETRO
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI GIACOMO
MORETTI LUIGI
MORISHITA KEIZO
MOSCHI MARIO
MOSCHINI PIETRO
MUHLHAN ADOLF
MÜLLER RICHARD
MURATORI AGOSTINO
MURILLO GARCIA UBAY SOSE
MURTIC EDO
MUSITELLI GIULIO VITO
MUSSO CARLO
MUZI FULVIO
NAGASAWA HIDETOSHI
NAGATANI KYOJI
NAMOU MOHAMED
NANNETTI NERINO
NARDI ANTONIO MARIA
NARDI GABRIELE
NATALIA LL
NATTINO VITTORIO
NEGRI MARIO
NEOGRADY LAZLO
NEUMANN MAX
NEWTON HELMUT
NICCO CARLO EMILIO
NICOLINI GIOVANNI
NISHIDA FUJIO
NIVOLA COSTANTINO
NIXON HARRY
NOBUYA ABE
NOCI ARTURO
NOELQUI
NOTARI ROMANO
NOTARO DOMINGO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
OBERTO ANTONIO
OLIVARES JUAN
OLIVUCCI FRANCESCO
OMICCIOLI GIOVANNI
OPPO CIPRIANO EFISIO
OPRANDI GIORGIO
ORI LUCIANO
ORILIA GIOVANNA
ORTEGA GABRIEL
ORTEGA JOSE
ORTELLI GOTTARDO

MARTINEZ RAFAEL
MARTINI ALBERTO
MARTINI NORBERTO
PACANOWSKI ANDREA
PACE MIRIAM
PACOUIL GEORGES
PAGOWSKA TERESA
PALAZZI BERNARDINO
PALLUT PIERRE
PALMERO GUIDO
PALOSUO HANNU
PALTRINIERI ORESTE
PANE GINA
PANNAGGI IVO
PANTONE FELIPE
PANZA GIOVANNI
PAOLI BRUNO
PARADISO PAOLO
PARISI ICO
PARISI PAOLO
PARISOT ADRIANO
PARK EUN SUN
PARKANYI PETER
PARMEGGIANI SANDRO
PAROLO ANTONELLA MARIA
PARSONS VICKEN
PASCALI PINO
PASINI EMILIO
PASOTTI SILVIO
PATEK AUGUST
PAULUCCI ENRICO
PAVAN VESNA
PEELLAERT GUY
PEIKOV ASSEN
PELLINI EROS
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PERELLI CIPPO GIANCARLO
PERGOLA ROMOLO
PERIZI TIZIANO
PERONE LUCIO
PERSICO MARIO
PERSOLJA MIROSLAV
PESA GIUSEPPE
PESCADOR LUCIA
PETRILLO ROSSANA
PETRUCCI CRISTIANO
PEVERELLI CESARE
PIACENTINI MARCELLO
PIANA FERDINANDO
PIATTI ANTONIO
PICCOLI GIAN RICCARDO
PICCOLO ERNESTO
PICENNI FERNANDO
PICKING JOHN
PICOLLO GIACOMO
PICOZZA PAOLO
PILON VENO
PINETTI SANDRO
PINOT
PINOT GALLIZIO & SOSHANA AFROYIM DUO DI ARTISTI
PINTER FERENC
PINZANI GUIDO

MODOTTO ANGILOTTO
MOFFATT TRACEY
MOLLINO CARLO
PISTONE TANIA
PITTORE ITALIANO FUTURISTA AUTORE SCONOSCIUTO
PLAISANCE CECILE
PLUGFELDER NILS UDO
PLUMCAKE ROMOLO PALLOTTA /CLAUDIO RAGNI
PODESTA' GIOVANNI BATTISTA
POGLIAGHI LUDOVICO
POLIDORI FABIO
POMI ALESSANDRO
PONGA DEGLI ANCILLO LUCIA
PONTI - SAPONARO DUO DI ARTISTI
PONTI PINO
PONZI GIACOMO
POSTAL UMBERTO
POUR KOUR
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PRICA ZLATKO
PRIGOV DIMITRY ALEXANDROVICH
PRINA CARLA
PROMETTI ENRICO
PROSA ALFREDO
PROSPERI RICCARDO
PUCCIARELLI MARIO
PUMA DAVIDE
PUNZO PAOLO
PUPPO MARIO
PURANEN JORMA
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUERIN MARCO
QUISTORFF VICTOR
RABUZIN IVAN
RACCAGNI ANDREA
RACKOWE NATHANIEL
RAGGIO DAVIDE
RAIMONDI ALDO
RAMBALDI EMANUELE
RAMBAUDI PIERO
RAMBELLI DOMENICO
RAMPIN SAVERIO
RANALDI RENATO
RASPI PIERO
RASTELLI GIORGIO
REIJENDERS BRAM
REIMONDO DAVID
REINA MIELA
RENE' CHARLES EDMOND HIS
RENZETTI SARA - SERRA ANTONELLO DUO DI ARTISTI
RERO
RESCALLI DON ANGELO
RETNA
REVIGLIONE MARIO
REVILLA CARLOS
RICCI DANTE
RICHTER HANS
RICHTER VJENCESLAV
RIDOLA MARIO
RIGHETTI ANGELO
RINKE KLAUS

OSMOLOVSKY ANATOLY
OSTI ROMI
OTERO ALEJANDRO
OTTOLENGHI WEDEKING HERTA
PAALEN WOLFGANG
RIZZO ROBERTO
ROBERTO MIAZZO
ROCCASALVA PIETRO
RODOCANACHI STAMATY PAOLO
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROGLER MICHAEL
ROITER FULVIO
ROMA ALESSANDRO
ROMAGNOLI CARLO
ROMIEU SYLVIE
RONCHI ALICE
ROSA CHRISTIAN
ROSSELLO MARIO
ROSSI HORACIO GARCIA
ROSSI UGO
ROSSI VANNI
ROUBICKOVA MILUSE
ROVELLA ENZO
ROYO LUIS
RUBERTI MARISA
RUBINO ANTONIO
RUBINO EDOARDO
RUBINSTEIN PATRICK
RUECKRIEM ULRICH
RUEDA GERARDO
RUMI DONNINO
RUMNEY RALFH
RUYTER LISA
S & PEG STUDIO ASSOCIATO ARTISTICO
SACCHI BORTOLO
SACHERI GIUSEPPE
SADUN PIERO
SALA JEAN
SALA P.
SALIETTI ALBERTO
SALIMBENI RAFFAELLO ARCANGELO
SALINO ELISEO
SALTI GIULIO
SALVADORI ALDO
SALVATORI GIUSEPPE
SALVIATI GIOVANNI
SAMBA CHERI
SAMPAIO DIM
SANCHEZ MATIAS
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTI SIRCANA GIOVANNI
SANTONOCITO MICHELE
SANZONE AMEDEO
SAPONARO SALVATORE
SAPONE PIO
SARENCO
SARFATTI GINO
SARRA SERGIO
SAVELLI ROBERTA
SBISA' CARLO
SCARPA CARLO E BREUER MARCEL DUO DI ARTISTI
SCARPA ROMANO
SCHAFER ALBRECHT
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIOMBINO UMBERTO
PIOVACCARI LUCA
PIROVANO ANNALISA
PISCANEC ELDA
SCHMIDT FRANZ
SCHWARZKOGLER RUDOLF
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCIASCIA
SCILTIAN GREGORIO
SCIUTO GIOVANNI CARMELO
SCOCCHERA ALFREDO
SCORZELLI EUGENIO
SCUFFI MARCELLO
SEDEJ MAKSIM
SEIBEZZI FIORAVANTE
SELVA ATTILIO
SEMEGHINI PIO
SEMPREBON BRUNO
SENATORE MARINELLA
SENESI LUIGI
SEOCK SON
SERPAN JAROSLAV
SERRA LUCA
SERRA ZANETTI PAOLA
SÉRVULO ESMERALDO
SESIA GIOVANNI
SETTANNI PINO
SEVESO POMPILIO
SIBUET PAUL
SIDIBE MALICK
SIDOLI NAZZARENO
SIEFF MATTHIAS
SIGNORETTO SILVANO
SILVA ROBERTA
SIMONETTI GIANNI EMILIO
SIMONETTI GINO
SIQUEIROS DAVID ALFANO
SIROTTI RAIMONDO
SIVIERO CARLO
SKAARUP BJORN OKHOLM
SLIS PIERLUIGI
SMEKALOV IGOR
SMITH JOSHUA
SOBRILE GIUSEPPE
SOCRATE CARLO
SOKOV LEONID
SOLDATI ATANASIO
SOLENGHI GIUSEPPE
SOLERO PIO
SOMARE' GUIDO
SORESSI ALFREDO
SORGATO CHIARA
SORMANI MARINO
SORO TIZIANO
SORRENTINO DOMENICO
SOTILIS LISA
SOTO CLIMENT MARTIN
SPACAL LUIGI
SPADA C.
SPAZZAPAN LUIGI
SPREAFICO CORRADO
RIOPELLE JEAN PAUL
RITSUE MISHIMA
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZI
RIZZO PIPPO
STEINBERG SAUL
STEINER CARLO
STEPANCIC EDUARD
STEPANEK MASLIN DUO DI ARTISTI
STOCKER ESTHER
STRADELLA LUIGI
STRICCOLI CARLO
STULTUS DYALMA
SUNOL TOMAS MARTINEZ
SUPERSTUDIO (PSEUDONIMO)
SUPINO
SURVAGE LEOPOLD
SUTEJ MIROSLAV
SZAPOCZNIKOV ALINA
SZOLDATICS GIORGIO
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAGLIAFERRI ROMANO
TAKAHASHI SHU
TANDA AUSONIO
TANZA GIOVANNI
TAPAYA RODEL
TARDIA LINO
TARONE GIGLIO E BIGLIANI SANDRO DUO DI ARTISTI
TEDESCHI FABRIZIO
TESTA ARMANDO
TESTA SALVATORE
TEXAS KINKI
THEVENET RAIMOND
TICHY MIROSLAV
TKACEV ALEXSEJ
TKACHENKO DANILA
TOGNI EDOARDO
TOMASELLI ONOFRIO
TOMASI GIAMPAOLO
TOMASSI RENATO
TOMBA CLETO
TOMMASI TOMASO
TOPPI SERGIO
TORO ATTILIO
TORONI NIELE
TORRES MARIO GARCIA
TOSALLI FELICE
TOSHIMITSU IMAI
TOYOFUKU TOMONORI
TOZZI MARIO
TRAMONTI GUERRINO
TRAVERSO ANTONIO
TRBULJAK GORAN
TRENTINI GUIDO
TROMBINI GIULIANO
TROTTA ANTONIO
TUDELA ARMANDO
TWEEDY IAN MICHAEL
TWOMBLY CY
UGO ANTONIO
UMBERG GÜNTER
URIBE FEDERICO
VACCAI FRANCO

SCHEIBER HUGO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHIAVON UMBERTO
SCHLICHTER RUDOLF
SCHMID ALDO
VARDANEGA GREGORIO
VARENNE ALEX
VARVARO GIOVANNI
VASSALLO ARMANDO
VASSILIEV OLEG
VAUTIER BEN
VAZQUEZ ANTONIO BARTOLOME
VEDANI MICHELE
VEGGETTI LUIGI CHRISTOFER
VELEZ GUSTAVO
VELLANI MARCHI MARIO
VELLY JEAN PIERRE
VENINI PAOLO
VENZO MARIO
VERBO
VERDECCHIA CARLO
VERDI ALESSANDRO
VERGINER CHRISTIAN
VERGINER MATTHIAS
VERZETTI LIBERO
VIANELLO VINICIO
VIANI ALBERTO
VIAZZI ALESSANDRO
SPREAFICO LEONARDO
SPRINGOLO NINO
STAAL JONAS
STÄHLER FRANZ
STANIC VOJO
STARCK PHILIPPE
VIDMAR NANDE
VIGEVANI JUNG SIMONETTA
VINCI SASHA
VIOLA FRANCO
VITALI ALBERTO
VITALI CARLO
VITONE RODOLFO
VIVIANI GIUSEPPE
VOGEL PETER
VOLPE ANGIOLO
VON GHOTA ERIC
VON WULFFEN AMELIE
VOROBIEVA NADEZHDA
WARAS MARIUSZ
WARBOYS JESSICA
WEISS WOJCIECH
WENDERS WIM
WEST FRANZ
WIETHASE EDGAR
WILDER ANDRE'
WILDING LUDWIG
WILKES CATHY
WINIARSKI RYSZARD
VAGLIERI GIUSTINO
VAGNETTI FAUSTO
VAGNETTI GIANNI
VAICHILIA LEONID
VALAZZA ADOLF
VALSANG TATJANA
WOLF JACQUES
WOLFGANG LUDWIG
WOLFRAM ULLRICH
WOLS OTTO
WOTRUBA FRITZ
WUNDERLICK PAUL
YASUDA KAN
YTURRALDE JOSE' MARIA
ZAMBELETTI LUDOVICO
ZAMPETTI NAVA EMILIA
ZANDRINO ADELINA
ZANIBONI SERGIO
ZAPPINO MICHELE
ZEI LUCIA
ZEN GIANCARLO
ZEN PIERO
ZERVOS CHRISTIAN
ZINELLI CARLO
ZIZI SMAIL
ZLATKO PRICA
ZOTTA SILVIA
ZUCCHERI ANTONIO

20A02178

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-111) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00